Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — **ROMA - Giovedì, 30 giugno 1932 - ANNO X** — **Numero 149**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 149 DEL 30 GIUGNO 1932-X:

LEGGE 31 marzo 1932, n. 718.
Approvazione della Convenzione di Londra del 31 maggio 1929 per la sicurezza della vita umana in mare.

REGIO DECRETO 23 maggio 1932, n. 719.
Approvazione del regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi, n. 42: **Società italiana per le strade ferrate meridionali, in Firenze:** Elenco delle obbligazioni estratte il 14 maggio 1932.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 149 DEL 30 GIUGNO 1932-X:

Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia: Bollettino mensile di statistica agraria e forestale — Giugno 1932 - Anno X (Fascicolo 6).

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 giugno 1932, n. 711.
Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e bilanci speciali dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *A*).

Art. 2.

Per gli effetti di che all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, i Ministri potranno autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 4.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme con decreti Reali o con decreti del Ministro per le finanze, in applicazione del disposto dell'art. 41 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4, annessi alla presente legge.

Art. 5.

L'efficacia di tutte le disposizioni che hanno autorizzato concessioni di indennità temporanee mensili, soprassoldi od altri assegni, indennità o miglioramenti economici sotto qualsiasi forma o denominazione, a favore delle varie categorie di personale civile e militare dipendente dallo Stato, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1932-1933, nei modi e limiti in cui le disposizioni medesime, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al 30 giugno 1932.

Art. 6.

Fermo il disposto dagli articoli 180, 181, 182 e 183 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dall'art. 113 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, l'efficacia di tutte le disposizioni, non contrarie a quelle degli articoli citati, contenute nel decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente le indennità di viaggio e di soggiorno, con le modificazioni apportate dal R. decreto 20 febbraio 1921, n. 221, e da successivi provvedimenti, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1932-1933.

Art. 7.

È prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1932-33 — nei modi e limiti in cui le singole norme, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1931-32 — l'efficacia delle disposizioni dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304, e 7 settembre 1919, n. 1730, della legge 26 settembre 1920, n. 1827, e del R. decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, concernenti le concessioni di assegni mensili a favore dei pensionati, nonchè delle disposizioni riflettenti gli assegni medesimi, di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 10 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1923-24, reso esecutivo con la legge 17 giugno 1923, n. 1263, sull'esercizio provvisorio del bilancio.

È del pari prorogato a tutto l'esercizio finanziario 1932-1933 l'assegno temporaneo mensile di cui al primo comma dell'art. 11 del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1383, per i militari con diritto ad assegno di nona categoria, già liquidato, o che potrà essere liquidato, in base al disposto del terzo comma dell'art. 65 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per gli esiti di ferite, lesioni od infermità derivanti da evento di servizio avvenuto anteriormente al 19 luglio 1923, e per loro successive modificazioni.

Art. 8.

È estesa agli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri, per l'esercizio finanziario 1932-33, l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 11 giugno 1925, n. 869, secondo le quali gli aumenti di stanziamento che possano occorrere durante l'esercizio stesso, debbono essere compensati da diminuzioni su altri capitoli, fatta eccezione per i casi speciali previsti negli articoli medesimi.

Art. 9.

Ferma la devoluzione di tutti gli altri proventi assegnati alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno,

norma del R. decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, è sospeso, per l'esercizio 1932-33, il versamento del maggior introito per imposta sul consumo dei tabacchi, di cui agli articoli 6 del predetto decreto e 2 del R. decreto-legge 5 gennaio 1931, numero 5.

Art. 10.

L'assegnazione da inscriversi ai sensi dell'art. 9 della legge 27 giugno 1929, n. 1069, al capitolo n. 278 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1932-33, per contributi diretti mediante rilascio delle speciali obbligazioni per la ricostruzione o riparazione degli edifici distrutti o danneggiati dai terremoti, è limitata, per l'esercizio 1932-33, a L. 50.000.000: i rimanenti 50.000.000 saranno inscritti per 40.000.000 nell'esercizio finanziario 1937-38 e per i residuali 10.000.000 nell'esercizio 1938-39.

Art. 11.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi, secondo le tariffe vigenti, nonchè a far pagare le spese per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933, ai termini del R. decreto 8 dicembre 1927, n. 2258, in conformità del bilancio di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 1, tabelle *B* e *C*).

Art. 12.

L'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *D*);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *E*).

Per gli effetti di che all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco *A*, annesso ai detti stati di previsione.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco *B*, annesso ai medesimi stati di previsione, potrà, l'Amministrazione del Fondo di massa, autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari delegati.

CAPO II.

Stato di previsione dell'entrata.

Art. 13.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, ed a fare affluire nelle casse dello Stato le somme e i proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge (tabella *F*).

È, altresì, autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.

Art. 14.

Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 8 dicembre 1927, n. 2258, la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi e dei sali da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, è stabilita, per l'esercizio finanziario 1932-33, nelle seguenti misure:

a) in ragione del 79 per cento del provento totale della vendita dei tabacchi nel Regno, escluse, oltre i tabacchi esportati, le provviste di bordo ed i canoni di rivendite;

b) in ragione dell'80 per cento del provento della vendita del sale commestibile.

Art. 15.

Le somme da inscrivere, negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni per l'esercizio finanziario 1932-33, in dipendenza di speciali disposizioni legislative, restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

Art. 16.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di emettere buoni ordinari del tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suo decreto.

Art. 17.

È data facoltà al Governo di provvedere mediante emissione di buoni novennali o di buoni ordinari, di cui al precedente art. 16, alla corresponsione, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, della sovvenzione stabilita per spese straordinarie, di carattere patrimoniale, nell'esercizio 1932-33.

Art. 18.

È approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933, cioè:

RIEPILOGO.

ENTRATA E SPESA EFFETTIVA.

Entrata	L.	18.647.175.339,01
Spesa	»	20.059.890.942,33
Disavanzo effettivo	L.	— 1.412.715.603,32

MOVIMENTO DI CAPITALI.

Entrata	L.	681.147.323,69
Spesa	»	863.098.415,72
Eccedenza passiva	L.	— 181.951.092,03

RIASSUNTO GENERALE.

Entrata	L.	19.328.322.662,70
Spesa	»	20.922.989.358,05
Disavanzo finale	L.	— 1.594.666.695,35

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933.

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Oneri generali dello Stato.	
	Debiti perpetui.	
1	Rendite consolidate 3, 3,50, 4,50 e 5 per cento e debiti perpetui diversi (Spesa obbligatoria)	3,446,916,250.24
2	Somma dovuta alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno dello Stato in corrispettivo dell'interesse sui titoli di rendita consolidata già di proprietà del Consorzio nazionale per l'ammortamento del debito pubblico ed annullati a norma dell'art. 1 del Regio decreto 15 dicembre 1927, n. 2437	7,286,449.50
		3,454,202,699.74
	Debiti redimibili.	
3	Debiti redimibili diversi - Interessi e premi (Spesa obbligatoria)	192,570,433.42
4	Interessi sulle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America (Regi decreti 18 e 19 novembre 1925, numeri 1964 e 1977) (Spesa obbligatoria)	117,970,000 —
		310,540,433.42
	Debiti variabili.	
5	Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (Spese fisse)	312,218 —
6	Interessi di buoni del Tesoro ordinari e spese di negoziazione (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
7	Interessi di buoni del Tesoro novennali di cui ai Regi decreti 26 marzo 1924, n. 2351, 27 marzo 1925, n. 323, 11 giugno 1925, n. 871, e 7 ottobre 1926, n. 1689, ed al Regio decreto-legge 5 maggio 1931, n. 450, e premi sorteggiati (Spesa obbligatoria)	452,000,000 —
8	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato e interessi sulle anticipazioni temporanee dell'Istituto di emissione (Spesa obbligatoria)	400,000,000 —
9	Interessi a favore dell'Istituto di liquidazioni, a norma dell'art. 7, comma 1°, del Regio decreto 31 dicembre 1931, n. 1756	200,000,000 —
10	Certificati ferroviari di credito 3,50 e 3,65 per cento netto - Interessi (Spesa obbligatoria)	17,211,120.61
11	Interessi per titoli del debito pubblico austriaco prebellico stampigliati dal Governo italiano (Regio decreto 3 novembre 1921, n. 1584)	2,000,000 —
		1,071,523,338.61
	Annualità fisse, sovvenzioni e sussidi.	
12	Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168, e quote di prodotto ai concessionari di ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato (Spesa obbligatoria)	8,466,353.99
13	Annualità dovute alla Società sub-concessionaria della ferrovia sicula occidentale, alla Società delle strade ferrate meridionali e alla Società per le strade ferrate del Mediterraneo	35,924,155.02
14	Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901, n. 164); annualità fissa e perpetua alla Congregazione di carità di Roma (legge 10 febbraio 1907, n. 25, art. 2) (Spesa obbligatoria)	505,000 —
15	Annualità e prestazioni diverse, comprese quelle relative ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (Spese fisse ed obbligatorie)	3,740,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
16	Contributo ordinario a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova (art. 13 della legge 12 febbraio 1903, n. 50, e art. 1 del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 66)	4,500,000 —
		53,135,509.01
	Spese derivanti da assegnazioni o convenzioni speciali.	
17	Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641) (Spesa d'ordine)	100,000 —
18	Sussidio da corrispondersi all'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili (art. 19 della legge 19 giugno 1913, n. 641, e Regio decreto 6 gennaio 1927, n. 12), ed all'Istituto nazionale Umberto I per gli orfani degli impiegati subalterni e degli operai delle pubbliche Amministrazioni (art. 19 della legge 19 giugno 1913, n. 641), e assegno a favore dell'Orfanotrofio militare di Napoli in dipendenza dell'atto di transazione 20 gennaio 1914, tra l'Amministrazione del Tesoro e il detto Istituto per il ripristino della annua prestazione dovuta in virtù dell'art. 4 del Regio decreto 2 gennaio 1819, inserito nella collezione delle leggi e decreti del Regno delle due Sicilie al n. 1449	337,750 —
19	Somma da pagarsi all'Amministrazione della Real Casa per la estensione al personale dell'Amministrazione stessa dei miglioramenti economici concessi agli impiegati ed agenti governativi, e per stipendi, assegni e retribuzioni a favore del personale amministrativo, tecnico, d'ordine e subalterno addetto alla gestione dei beni retrocessi dalla Corona al Demanio dello Stato (Regi decreti 3 ottobre e 31 dicembre 1919, nn. 1792 e 2578) (Spesa obbligatoria)	6,000,000 —
20	Somma da corrispondersi alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686	91,815 —
		6,529,565 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	Fondo per l'integrazione dei bilanci provinciali.	
21	Fondo per l'integrazione dei disavanzi dei bilanci provinciali (art. 325 del testo unico di legge approvato col Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175)	300,000,000 —
	Spese per organi e servizi generali dello Stato.	
	Dotazioni.	
22	Dotazione della Corona (art. 1 del Regio decreto 3 ottobre 1919, n. 1792)	11,250,000 —
23	Assegno a S. A. R. il Principe Ereditario Umberto di Savoia, Principe di Piemonte (legge 14 giugno 1925, n. 901)	3,000,000 —
24	Appannaggio a S. A. R. il Principe Amedeo Umberto di Savoia, duca di Aosta (Regio decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1091)	1,000,000 —
25	Appannaggio a S. A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia, duca di Genova (Regio decreto-legge 11 maggio 1931, n. 542)	1,000,000 —
26	Appannaggio a S. A. R. il Principe Filiberto di Savoia-Genova, Duca di Pistoia (legge 14 giugno 1928, n. 1311)	200,000 —
27	Appannaggio a S. A. R. il Principe Adalberto di Savoia-Genova, duca di Bergamo (Regio decreto-legge 23 marzo 1931, n. 291)	100,000 —
28	Appannaggio a S. A. R. la principessa Elena di Francia, Duchessa d'Aosta madre (Regio decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1092)	400,000 —
29	Appannaggio a S. A. R. il Principe Aimone Roberto di Savoia-Aosta, Duca di Spoleto (Regio decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1093)	150,000 —
30	Appannaggio a S. A. R. il Principe Vittorio Emanuele di Savoia-Aosta, Conte di Torino (Regio decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1094)	100,000 —
31	Appannaggio a S. A. R. il Principe Luigi Amedeo di Savoia-Aosta, Duca degli Abruzzi (Regio decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1095)	100,000 —
		17,300,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	Spese per le Camere legislative.	
32	Spese pel Senato del Regno	16,030,000 —
33	Spese per la Camera dei deputati	16,950,000 —
34	Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a Società di ferrovie private e di navigazione, dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento (Spesa obbligatoria)	4,906,554.80
		37,886,554.80
	Presidenza del Consiglio dei Ministri.	
35	Personale di ruolo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri - Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse)	103,000 —
36	Assegni ed indennità di missione al personale dei Gabinetti e della Segreteria generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri	115,000 —
37	Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli uffici dipendenti e compensi al personale estraneo	115,000 —
38	Spese per l'ufficio stampa presso la Presidenza del Consiglio	130,000 —
39	Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	325,000 —
40	Funzioni pubbliche e feste governative	150,000 —
		938,000 —
	Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio.	
	Servizio speciale riservato.	
41	Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse)	2,990,000 —
42	Indennità di missione, di trasferta e di trasloco al personale addetto al servizio speciale riservato; spese per visite medico-fiscali; indennità e spese per i corsi professionali inerenti al servizio stesso	110,000 —
43	Premi di operosità e rendimento; compensi al personale addetto al servizio speciale riservato per prestazioni straordinarie ai sensi dell'art. 13 del Regio decreto 10 gennaio 1929, n. 27 - Compensi per Consigli e Commissioni	610,000 —
44	Assegni fissi per spese d'ufficio per il servizio speciale riservato (Spese fisse)	85,000 —
45	Spese per gli impianti tecnici per il servizio speciale riservato e per la relativa manutenzione, abbonamenti telefonici e canoni diversi, comunicazioni telefoniche interurbane	505,000 —
46	Sussidi agli impiegati ed agenti, a quelli cessati dal servizio ed alle loro famiglie	2,000 —
		4,302,000 —
	Servizi diversi.	
47	Personale della Consulta Araldica - Stipendi ed assegni fissi	12,500 —
48	Spese pel servizio araldico (art. 10 del Regio decreto 2 luglio 1896, n. 313)	47,220 —
49	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta	900,000 —
50	Assegno a favore dell'Istituto centrale di statistica del Regno, istituito con la legge 9 luglio 1926, n. 1162, e da versare all'Istituto medesimo	2,700,000 —
51	Assegnazione per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali da versare all'Istituto centrale di statistica, giusta l'art. 4 lettere *a*) e *c*) del Regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035	540,000 —
52	Spese pel funzionamento del Comitato per la mobilitazione civile	550,000 —
53	Premi di operosità e di rendimento al personale del Comitato per la mobilitazione civile	26,000 —
54	Somma da erogare a beneficio di istituzioni pei combattenti bisognosi	600,000 —
55	Commissariato per le migrazioni interne - Contributo dello Stato nelle spese per il funzionamento dei servizi (art. 14 della legge 9 aprile 1931, n. 358)	500,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
56	Spese per il funzionamento e lo svolgimento delle attività del Commissariato per il Turismo (Regio decreto 23 marzo 1931, n. 371)	12,000,000 —
57	Spese per il funzionamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato e per le indennità al personale addettovi.	490,000 —
		18,365,720 —
	Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.	
58	Assegni fissi al personale in servizio permanente ed agli ufficiali in servizio collettivo - Spesa per gli ufficiali e militi richiamati in servizio per scontare punizioni	25,500,000 —
59	Diarie giornaliere eventuali agli ufficiali, ai graduati ed ai militi di truppa comandati a prestare servizio collettivo in occasione di chiamate o concentramenti per istruzione, riviste e funzioni di carattere statale, e relative spese di trasporto e di mantenimento Spese pel noleggio di oggetti di casermaggio e per provvista di paglia per giacitura - Spese per le esercitazioni di tiro e provvista delle relative munizioni - Spese per le gare sportive; tasse d'iscrizione, sussidi e generi di conforto ai partecipanti; premi ai vincitori (Regio decreto 11 febbraio 1926, n. 223)	9,900,000 —
60	Spese varie per l'istruzione premilitare, provvista e manutenzione d'indumenti e di materiali per l'istruzione ginnastica - Spesa per i campi estivi, per l'uso di palestre, per premi agli istruttori ed agli allievi e medaglie ai premilitari	3,000,000 —
61	Fitto, manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali per i Comandi	1,450,000 —
62	Indennità eventuali agli ufficiali ed ai militi per i servizi isolati fuori di residenza	5,700,000 —
63	Impianti, manutenzione ed abbonamenti telefonici - Spese per la corrispondenza postale, telegrafica e telefonica - Riscaldamento degli uffici e comandi - Pulizia dei locali - Spese per il funzionamento della tipografia del Comando generale - Spese per la illuminazione dei locali - Abbonamento e provvista di giornali e pubblicazioni varie per gli uffici stampa - Provvista di carta, stampati, registri ed altri oggetti di cancelleria ed in genere spese di ufficio di qualsiasi natura cui non venga provveduto a cura del Provveditorato generale	3,100,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
64	Provvista, manutenzione e trasporto di vestiario e di materiali di equipaggiamento generale	11,000,000 —
65	Provvista, manutenzione e trasporto di mobili di ufficio; macchine da scrivere ed apparecchi di riproduzione celere; strumenti musicali; materiale sanitario e per le squadre di soccorso; materiali sportivi; materiali di casermaggio, insegne e materiali vari	1,000,000 —
66	Provvista di munizioni di prima dotazione e provviste, manutenzione e trasporto di armi e di buffetterie - Provvista, manutenzione, funzionamento e trasporto di vetture e di carri automobili e di biciclette - Risarcimento di sinistri automobilistici e premi per le relative assicurazioni	1,500,000 —
67	Spese per opere assistenziali; ricoveri nosocomiali; cure climatiche; ambulatori clinici; medicinali e materiale di medicazione; onori funebri Rimborso al Ministero della guerra delle rette di mantenimento dei componenti la Milizia internati negli stabilimenti militari di pena	850,000 —
68	Contributi all'Opera di previdenza sociale per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, anche per integrare le provvidenze di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275 - Contributo a favore dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, di cui all'art. 3 del Regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2352	1,000,000 —
69	Spese segrete inerenti ai servizi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale	575,000 —
70	Premi di operosità e di rendimento ai funzionari civili che prestano servizio presso il Comando generale della Milizia	25,000 —
		64,600,000 —
	Consiglio di Stato.	
71	Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (spese fisse)	3,650,000 —
72	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti	3,500 —
73	Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati ed agenti e loro famiglie	2,800 —
74	Acquisto e rilegatura di libri e riviste per la biblioteca del Consiglio di Stato	17,500 —
		3,673,800 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	Corte dei conti.	
75	Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse)	10,800,000 —
76	Retribuzioni al personale avventizio	140,000 —
77	Indennità per missioni e traslochi e per recarsi al luogo di eletto domicilio	24,000 —
78	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti	245,000 —
79	Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati e loro famiglie	37,000 —
80	Spese per la biblioteca della Corte dei conti	15,000 —
81	Fitto di locali	60,750 —
82	Spese di manutenzione ordinaria dei locali sede della Corte dei conti e relative dipendenze	25,000 —
		11,346,750 —
	Avvocatura dello Stato.	
83	Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse)	8,600,000 —
84	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti	15,000 —
85	Indennità per missioni e traslochi e per recarsi al domicilio eletto	25,000 —
86	Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati ed agenti e loro famiglie	7,000 —
87	Retribuzione al personale avventizio	22,000 —
88	Assegni fissi per spese d'ufficio (Spese fisse)	200,000 —
89	Fitto di locali non demaniali (Spese fisse)	270,000 —
		9,139,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	Spese generali di amministrazione.	
	Ministero e Intendenze di finanza.	
90	Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze, compreso quello proveniente dal cessato regime - Stipendi ed altri assegni fissi (Spese fisse)	49,500,000 —
91	Spese per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero	245,000 —
92	Spese per il normale funzionamento della biblioteca del Ministero	50,000 —
93	Assegni fissi per spese d'ufficio alle Intendenze, comprese le sezioni speciali del Tesoro (Spese fisse)	1,250,000 —
94	Fitto di locali non demaniali per le Intendenze e spese di riparazioni gravanti l'Amministrazione (Spese fisse)	1,150,000 —
		52,195,000 —
	Ragionerie delle Amministrazioni centrali e delle Intendenze di finanza.	
95	Personale di concetto e d'ordine delle Ragionerie delle Amministrazioni centrali - Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse)	17,200,000 —
96	Personale di ragioneria e d'ordine delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, nonchè personale assimilato ex regime austriaco ed ex Stato fiumano addetto alle Ragionerie delle Intendenze - Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse)	11,750,000 —
97	Retribuzione al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, nonchè degli uffici dipendenti	200,000 —
98	Premi di operosità e di rendimento al personale delle Ragionerie centrali, delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, al personale di altre Amministrazioni in servizio presso le Ragionerie medesime ed a quello addetto ai servizi di liquidazioni di guerra	650,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
99	Indennità di tramutamento al personale delle Ragionerie delle Intendenze di finanza ed a quello di nuova nomina delle Ragionerie centrali; indennità per recarsi al domicilio eletto agli impiegati delle Ragionerie predette collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio; indennità di viaggio e soggiorno per missioni relative ai servizi dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato .	380,000 —
100	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari delle Ragionerie centrali, delle Ragionerie delle Intendenze di finanza ed a quelli cessati dal servizio e loro famiglie, nonchè al personale subalterno addetto alle Ragionerie centrali .	136,200 —
		30,316,200 —
	Servizi del Tesoro.	
101	Personale delle sezioni del Tesoro presso le Intendenze di finanza e degli uffici di gestione e di controllo, della Regia Zecca e della scuola dell'arte della medaglia - Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse)	13,000,000 —
102	Assegni fissi per spese d'ufficio alla tesoreria centrale e all'agente contabile dei titoli del debito pubblico (Spese fisse)	6,500 —
103	Spese per i servizi del Tesoro, per trasporto fondi di tesoreria, acquisto di casseforti e recipienti per la conservazione di valori; per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato; pel servizio di vigilanza; per lo scarto degli atti degli uffici esterni del Tesoro; retribuzioni ai diurnisti degli uffici del Tesoro; premio di prolungamento di orario a favore del personale degli uffici di controllo del Tesoro, presso l'officina di fabbricazione dei biglietti dell'Istituto di emissione e presso le cartiere; spese telegrafiche pel servizio di Regia tesoreria provinciale; aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate del Tesoro; spesa da rimborsarsi ai sindacati degli agenti di cambio per le comunicazioni giornaliere dei corsi dei cambi e delle rendite	2,400,000 —
104	Spese riservate a disposizione della Direzione generale del Tesoro	20,000 —
105	Spese generali d'esercizio della Zecca - Acquisti di macchine e di materie prime per le lavorazioni affidate alla Zecca - Riparazione e manutenzione dei locali - Premi e compensi per modelli di nuovi tipi di monete e di altre valute dello Stato - Spese per la Commissione artistica-tecnica-monetaria	600,000 —
106	Mercedi, cottimi, retribuzioni di lavoro straordinario agli operai - Assicurazione alla Cassa nazionale per gli infortuni sul lavoro - Assicurazione contro la disoccupazione involontaria - Spese sanitarie - Assegni di malattia agli operai - Contributo dello Stato al personale operaio della Regia Zecca da versarsi alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali - Premi di operosità e di rendimento e di economia ai salariati dello Stato - Sussidi ai lavoranti di Zecca e loro superstiti, ed indennità varie e premi per prolungamento di orario al personale destinato alla Zecca	1,500,000 —
107	Scuola dell'arte della medaglia - Spese pel funzionamento della scuola, e per le Commissioni istituite per concorsi relativi all'arte della monetazione e della medaglia . .	30,000 —
108	Spese per l'accertamento presso le Intendenze di finanza e presso la Cassa depositi e prestiti della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di debito pubblico, per allestimento, spedizione e bollo dei titoli di debito pubblico e spese per comprovare la legittimità di circolazione dei titoli stessi	20,000 —
109	Differenze di cambio, commissioni e spese sui pagamenti di debito pubblico all'estero	3,000,000 —
110	Spese di liti nell'interesse della Amministrazione del Tesoro, del debito pubblico, dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali non aventi capitolo proprio, e spese accessorie (Spesa obbligatoria)	8,000 —
111	Spese per la Commissione tecnica permanente di cui all'art. 20 del regolamento 30 ottobre 1896, n. 508; per la Commissione permanente di cui all'art. 110 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204; per la Commissione di cui all'art. 183, lettera *d*), del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, della legge sulle pensioni (art. 3 del decreto Luogotenenziale 22 gennaio 1918, n. 81) e per la Commissione costituita presso l'Amministrazione del debito pubblico per la convalidazione dei titoli deteriorati a norma del decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1916, n. 50	4,000 —
112	Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero (Spesa obbligatoria) . . .	500,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
113	Indennità di missione e spese varie per i servizi del Tesoro all'estero .	300,000 —
114	Indennità di missione pei servizi del Tesoro all'interno e spese varie inerenti al servizio informazioni .	150,000 —
115	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad Amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio - Rimborso di somme riscosse in eccedenza da Comuni, Provincie od enti morali, in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (art. 17 del regolamento approvato con Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652) (Spesa d'ordine) .	2,000,000 —
116	Compenso alla Banca d'Italia per il servizio di Regia Tesoreria provinciale e coloniale, ai sensi dell'art. 4 del Regio decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1693, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 858	10,950,000 —
		34,488,500 —
	Spese diverse.	
117	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, ed al personale di altre Amministrazioni	2,985,000 —
118	Indennità per missioni e traslochi effettuati dai funzionari e subalterni dipendenti dall'Ufficio centrale del personale, dalla Direzione generale del tesoro (escluse le missioni compiute dagli ispettori del tesoro appartenenti al ruolo organico dell'Amministrazione centrale, nell'interesse dei servizi del tesoro e della vigilanza sugli Istituti di emissione e quelle compiute nell'interesse dell'Officina carte valori) e dalla Direzione generale delle pensioni di guerra; e per i viaggi al luogo di eletto domicilio di tutti i funzionari dell'Amministrazione finanziaria, esclusi quelli dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato, collocati a riposo e delle famiglie di funzionari ed agenti morti in attività di servizio	525,000 —
119	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio in attività di funzioni, dell'Amministrazione centrale e provinciale, esclusi quelli dei servizi speciali dei monopoli industriali; sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione delle finanze e del Tesoro e loro famiglie .	693,000 —
120	Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria) .	1,000,000 —
121	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
122	Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti .	[illegible]0,000 —
123	Compensi ad estranei per incarichi e studi diversi nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria .	50,000 —
124	Spese casuali	60,000 —
125	Retribuzione al personale avventizio dipendente dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze (escluse le Ragionerie centrali e le Ragionerie delle Intendenze) - Personale avventizio delle nuove provincie assunto secondo le norme del cessato regime - Retribuzione ai cottimisti	11,978,000 —
126	Contributo dello Stato per l'iscrizione alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali del personale subalterno e di servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato e per la costituzione di un fondo di riversibilità a favore delle vedove e degli orfani degli agenti del personale stesso (art. 3 della legge 8 luglio 1912, n. 750, e regolamento 1° agosto 1913, n. 1543, articoli 17 e 18) (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
127	Rimborso all'Amministrazione autonoma dei monopoli, dell'ammontare delle restituzioni fatte per imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro, e dei formaggi che si esportano all'estero (Spesa obbligatoria) .	2,000,000 —
128	Somma da corrispondere ai comuni che hanno applicato o sono stati autorizzati ad applicare, nei limiti fissati dal Regio decreto 20 ottobre 1925, n. 1944, il dazio consumo sul sale in conseguenza dell'abolizione del dazio stesso (articolo 2 del Regio decreto 24 settembre 1928, n. 2148) (Spesa obbligatoria)	22,700,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
129	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione finanziaria (articolo 3 del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285)	*per memoria*
130	Rimborso ai comuni delle spese per gli uffici giudiziari e per le carceri mandamentali (articolo 331 del testo unico di legge approvato col Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175)	28,192,755 —
		70,243,755 —
	Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno.	
131	Assegnazione corrispondente al maggior provento derivante dagli aumenti dei prezzi di vendita dei tabacchi, di cui al Regio decreto 28 aprile 1930, n. 423, da versarsi al capitolo n. 340 dell'entrata, per movimento di capitali, per essere indi destinata alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno (articolo 6 del Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424)	*per memoria*
	Debito vitalizio.	
	Pensioni ordinarie, indennità ed assegni.	
132	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	85,000,000 —
133	Pensioni ordinarie al personale del cessato regime	35,000,000 —
134	Pensioni al 1° maggio 1931, della Casa di S. A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia, Duca di Genova (Regio decreto 24 luglio 1931, n. 995)	272,100 —
135	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	400,000 —
136	Pensioni e indennità per una volta, in luogo di pensione, agli operai di ambo i sessi della Officina governativa carte-valori (Spesa obbligatoria)	1,200,000 —
137	Assegni di medaglie al valore a favore dei pensionati, degli impiegati civili in attività di servizio, degli ex-militari provvisti di pensione dipendente da fatti anteriori alle guerre italo-turca ed europea, e dei loro aventi diritto	750,000 —
		122,622,100 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	Spese per servizi speciali.	
	Spese comuni alle Amministrazioni esterne.	
138	Personale di ruolo delle Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici, del demanio e delle tasse, del Provveditorato, delle imposte dirette e delle dogane e delle imposte indirette - Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse).	204,968,388 —
139	Assegni fissi per spese d'ufficio per le Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici, del demanio e delle tasse, delle imposte dirette e delle dogane e delle imposte indirette (Spese fisse)	4,300,000 —
140	Fitto di locali per le Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici, del demanio e delle tasse, delle imposte dirette e delle dogane e delle imposte indirette (Spese fisse)	5,910,500 —
		215,178,888 —
	Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.	
141	Indennità di missione, spese per lavori a cottimo e indennità di cancelleria al personale di ruolo, provvisorio, avventizio e giornaliero, per la formazione e conservazione del catasto; paghe ai canneggiatori e indennità di tramutamento al personale provvisorio, avventizio e giornaliero	6,500,000 —
142	Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio del catasto e dei servizi tecnici di finanza (Spesa obbligatoria)	6,000 —
143	Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli (Spesa obbligatoria)	100,000 —
144	Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale	45,000 —
145	Acquisto di strumenti, carta da disegno ed oggetti diversi, spese per la riproduzione zincografica delle mappe, manutenzione e riparazione di istrumenti e materiale diverso, adattamento dei locali d'ufficio, trasporti e spese per la formazione e conservazione del nuovo catasto	800,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
146	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo e spese per lavori a cottimo degli uffici tecnici di finanza.	3,600,000 —
147	Indennità di tramutamento al personale di ruolo dell'Amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici . .	95,000 —
		11,146,000 —
	Amministrazione delle tasse sugli affari.	
148	Costituzione di un fondo di invalidità e vedovanza a favore del personale degli uffici finanziari esecutivi già inscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (leggi 17 luglio 1910, n. 518, e 20 dicembre 1914, n. 1383, e Regio decreto 18 giugno 1925, n. 1281) (Spesa obbligatoria) . .	*per memoria*
149	Sussidi ai commessi e già commessi degli uffici del registro e delle ipoteche ed alle loro famiglie .	6,000 —
150	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi e per altre missioni compiute d'ordine dell'Amministrazione delle tasse e indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna delle tasse . . .	3,200,000 —
151	Spese per lavori di sicurezza, di ordinaria manutenzione e di adattamento dei locali di proprietà privata in uso degli uffici esecutivi, non richiedenti l'opera del tecnico, e spese per il tramutamento dei detti uffici	125,000 —
152	Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	600,000 —
153	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	26,000,000 —
154	Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme ricuperate dall'erario sui crediti inscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione (Spesa obbligatoria)	15,800,000 —
155	Premi a funzionari di pubblica sicurezza, a graduati e agenti della forza pubblica e di finanza e ad altri per la scoperta e la repressione delle contraffazioni di bolli e valori bollati e dei furti a danno dell'Amministrazione delle tasse; per l'accertamento delle contravvenzioni alle tasse di bollo ordinarie comprese nella tariffa generale ed alle tasse sugli affari e spese relative .	44,000 —
156	Spese generali di esercizio, funzionamento e gestione del deposito generale e sussidiario dei valori bollati e dei magazzini compartimentali e provinciali Indennità speciale di maneggio di valori ai funzionari incaricati Sussidi di malattia agli operai di detti depositi Spese di trasporto dei valori bollati dai depositi e dalle cartiere alle intendenze sedi di economato, ai magazzini del bollo ed agli uffici esecutivi Spese d'ogni genere necessarie per l'impianto ed il regolare funzionamento delle macchine bollatrici e per il trasporto, le riparazioni e la sostituzione delle medesime Rimborso delle spese di viaggio e indennità di missione ai funzionari che accompagnano le spedizioni di valori bollati ed ai funzionari ed operai che curano il servizio delle macchine bollatrici	1,700,000 —
157	Diritto addizionale spettante all'Ente autonomo per il teatro « Alla Scala » in Milano (articolo 18 del decreto 4 maggio 1920, n. 567; decreto ministeriale 29 dicembre 1920, n. 87888; legge 29 agosto 1922, n. 1254, e Regio decreto 14 novembre 1929, n. 2096) (Spesa d'ordine) . .	3,000,000 —
158	Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria, sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici e sui canoni che i comuni e gli altri enti sono tenuti a corrispondere in luogo dell'abbonamento ai sensi del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 1917, e del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2207; 50 per cento spettante al Ministero delle comunicazioni sui canoni e sulle tasse di cui agli articoli 3 e 6 dello stesso Regio decreto 23 ottobre 1925 (Spesa d'ordine)	9.630,000 —
159	Quota spettante ai comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (articolo 33 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3276) (Spesa d'ordine)	20,000,000 —
160	Quota annua sul provento della tassa di bollo sulle inserzioni ed abbonamenti nei giornali, riviste ed altre stampe, dovuta all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti	

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	italiani giusta l'articolo 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456, e l'articolo 4 del decreto ministeriale 5 giugno 1930, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 1930	950,000 —
161	Contributo dello Stato al Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) (Regio decreto 16 novembre 1931, n. 1471)	1,425,000 —
162	Proventi della tassa di circolazione degli autoveicoli, del contributo di miglioramento stradale e delle conciliazioni, oblazioni e pene pecuniarie, per contravvenzioni alle disposizioni riguardanti la circolazione stradale e la polizia stradale, devoluti all'Azienda autonoma statale della strada (Spesa d'ordine)	195,000,000 —
163	Spese per l'accertamento, la riscossione, ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici; per la bollatura delle carte da giuoco; per la riscossione delle tasse per i servizi di audizione circolare e spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro della tassa di scambio, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti ed in genere per le tasse sugli affari, nonchè premi per la scoperta delle relative contravvenzioni; spese generali per il funzionamento delle Commissioni interprovinciali e centrale istituite dalla legge 12 giugno 1930, n. 742 (Spesa obbligatoria)	12,000,000 —
164	Spese per il personale addetto alla vigilanza fiduciaria permanente istituita presso gli uffici del registro e spese varie inerenti all'esecuzione della vigilanza stessa ed alla custodia dei valori bollati presso gli Istituti di credito e per acquisto di casse forti ed armadi di sicurezza	3,000,000 —
		292,480,000 —
	Amministrazione del Demanio pubblico e delle Aziende patrimoniali.	
165	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per missioni compiute d'ordine dell'Amministrazione del demanio e indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna del demanio	18,000 —
166	Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	50,000 —
167	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	200,000 —
168	Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali; spese per il personale avventizio salariato, indennità e mercedi, legna ed orto per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio (Spese fisse)	250,000 —
169	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro	1,700,000 —
170	Spese per l'amministrazione e manutenzione delle speciali proprietà demaniali non amministrate dal Provveditorato generale - Beni della Corona, beni già della Corona tenuti in gestione provvisoria dall'Amministrazione del demanio e delle tasse, Mar Piccolo di Taranto, ecc. Spese di materiale per la parte che non è carico degli affittuari delle miniere dell'isola d'Elba, per servizi di Magione e delle annualità perpetue; spese per verifiche e delimitazione dei terreni di demanio pubblico, escluse quelle per le spiaggie lacuali; spese e passività relative ai beni provenienti da eredità vacanti devolute allo Stato ai sensi del decreto Luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686; spese di indemaniamento, di amministrazione, per imposte ed oneri e diverse, relative alla confraternite romane di cui alla legge 20 luglio 1890, n. 6980	1,000,000 —
171	Indennità di missione ed assistenza ai lavori di manutenzione, di alloggio, di legna ed orto, e diverse - Canali Cavour	25,000 —
172	Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro; spese di materiale pel servizio amministrativo, tecnico e telegrafico - Canali Cavour	2,500,000 —
173	Canoni ed annualità passive - Canali Cavour (Spese fisse ed obbligatorie)	15,000 —
174	Spese per imposte e sovrimposte e aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione delle entrate - Canali Cavour (Spesa obbligatoria)	650,000 —
		6,408,000 —
	Provveditorato generale dello Stato.	
	Amministrazione dei beni dell'antico Demanio.	
175	Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (Spese fisse)	315,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
176	Sussidi agli agenti di custodia delle proprietà demaniali ed ai loro superstiti	8,000 —
177	Spese di coazione e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	105,000 —
178	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	120,000 —
179	Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale - Imposte consorziali - Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (Spesa obbligatoria)	15,000,000 —
180	Spese di amministrazione delle proprietà demaniali e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro	2,522,500 —
		18,070,500 —
	Servizi del Provveditorato per tutte le Amministrazioni.	
181	Spese d'ufficio, di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, trasporti e facchinaggi, fornitura e manutenzione di macchine, di mobili e suppellettili, di macchine da scrivere e calcolatrici e materiali speciali, rilegature e diverse; spese per stampati e pubblicazioni speciali e pel trasporto degli stampati e bollettari del lotto	21,000,000 —
182	Spese per forniture di carta bianca e da lettere, degli stampati e delle pubblicazioni, delle carte rappresentative di valori, ecc. da corrispondere all'Istituto Poligrafico e spese per i locali di sicurezza del Tesoro e per gli uffici dell'Ispettorato del Provveditorato e per la delegazione della Corte dei conti, presso l'Officina carte-valori	45,000,000 —
183	Spese per le automobili pei servizi del Provveditorato generale dello Stato	45,000 —
184	Spese di gestione dei magazzini principali di Firenze, Milano, Napoli e Roma	450,000 —
185	Indennità di trasferimento, di viaggio e di soggiorno per missioni ed ispezioni riguardanti i servizi dipendenti dal Provveditorato generale dello Stato, comprese quelle per l'antico demanio	100,000 —
		66,595,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	Amministrazione delle imposte dirette.	
186	Indennità di missione e di trasloco nell'interesse del servizio delle imposte dirette e spese per pagamento di onorari per visite medico-fiscali	2,400,000 —
187	Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali; spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette; spese per la gestione e le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali (Spesa obbligatoria)	85,000 —
188	Diritto di scritturazione ed altri, stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dagli articoli 2 e 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159, e diritto di consultazione degli atti catastali di cui all'articolo 2 del Regio decreto 30 dicembre 1924, n. 2102, devoluti al personale degli uffici distrettuali delle imposte	6,160,000 —
189	Spese e premi pel servizio di accertamento e per la ricerca di materia imponibile nella applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie	500,000 —
190	Compensi a messi notificatori (art. 3 del Regio decreto 14 aprile 1927, n. 617) (Spesa obbligatoria)	440,000 —
191	Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401 (Spesa obbligatoria)	2,500 —
192	Interessi dovuti agli esattori delle imposte dirette in caso di ritardo nelle comunicazioni di accreditamento nei conti correnti postali a norma dell'articolo 10 del Regio decreto 22 dicembre 1927, n. 2609	10,000 —
193	Spese di coazioni e di liti; spese per l'applicazione della legge 9 dicembre 1928, n. 2834, sulle penalità in materia d'imposte dirette (articolo 18 del Regio decreto 28 gennaio 1929, n. 360) (Spesa obbligatoria)	115,500 —
194	Spese pel funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle Commissioni istituite dall'articolo 27 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per gli accertamenti di cui all'articolo 2 della legge 9 luglio 1908, n. 434 (Spesa obbligatoria)	3,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
195	Spese per il pagamento delle competenze spettanti ai membri della Commissione centrale per le imposte dirette e dei premi di operosità e di rendimento agli impiegati addetti alla segreteria, compreso il personale subalterno.	225,000 —
196	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	300,000,000 —
		312,937,500 —
	Corpo della Regia guardia di finanza.	
197	Stipendi, paghe, aggiunta di famiglia, razioni viveri agli allievi, indennità fisse, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali; premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza giusta l'articolo 11 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281	182,300,000 —
198	Indennità eventuali, di tramutamento ed altre per la guardia di finanza; indennità pei servizi di vigilanza sui vini; assegni al personale del Corpo, addetto, in luogo del personale tecnico borghese, al servizio del naviglio per la vigilanza finanziaria .	21,700,000 —
199	Compensi e sussidi alla guardia di finanza e sussidi agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa collocati a riposo e loro superstiti . . .	50,000 —
200	Casermaggio, materiali, illuminazione e riscaldamento delle caserme, comunicazioni, trasporti, preparazione alla mobilitazione, mantenimento della scuola allievi ufficiali, spese di giustizia, risarcimenti, contributo a favore dell'Unione nazionale ufficiali in congedo, ed altre spese per la guardia di finanza	7,200,000 —
201	Spese pei servizi di polizia tributaria e per il funzionamento della scuola di polizia tributaria (articolo 29 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, e Regio decreto 16 settembre 1923, n. 2114)	180,000 —
202	Assegni, retribuzioni, salari, indennità varie ai personali delle scuole allievi ufficiali e sottufficiali e dell'azienda del casermaggio per le guardie di finanza; premi al personale famigliare delle scuole stesse ed al personale operaio; indennità di missione agli impiegati civili; indennità di tramutamento e di servizio per l'istruzione militare del personale presente al Corpo e richiamato (legge 27 luglio 1912, n. 660); Consigli e Commissioni di disciplina e di esami d'avanzamento; premi e spese per arresti di disertori della guardia di finanza e per l'educazione fisica dei militari del Corpo; spese funebri nei casi in cui queste sono a carico dello Stato	220,000 —
203	Spese per la vigilanza finanziaria in mare, nei laghi e sulla laguna; acquisto e noleggio di galleggianti, di macchine, attrezzi e materiali e altre spese pel mantenimento e l'esercizio dei galleggianti erariali, dei magazzini, degli scali e delle officine relative e degli altri locali comunque destinati esclusivamente alle stazioni del naviglio della Regia guardia di finanza . . .	3,700,000 —
204	Assegni e compensi al personale salariato, di macchina e d'officina, addetto al naviglio per la vigilanza finanziaria, premi di assicurazione del personale operaio, spese di cura ed altre spese diverse per la gestione del personale suddetto	1,050,000 —
205	Spese per la piccola manutenzione dei fabbricati in servizio della guardia di finanza, per la costruzione in economia, con personale del Corpo, di piccoli tratti della recinzione metallica al confine e per la manutenzione relativa e per l'affitto, l'acquisto e l'espropriazione delle aree relative .	900,000 —
206	Somme dovute ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di correzione o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare . . .	400,000 —
207	Rette di ospedalità per i sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura; rimborso delle spese di cura e di mantenimento negli stabilimenti sanitari dei militari della Regia guardia di finanza, per ferite riportate in guerra od in servizio o per cause di servizio (art. 10, 11, 12 del Regio decreto 19 gennaio 1928, n. 26) Retribuzioni, compensi ed onorari agli ufficiali medici incaricati del servizio sanitario della Regia guardia di finanza, ai medici convenzionati ed a quelli non convenzionati . Spese per la profilassi contro le malattie infettive e per le disinfezioni - Acquisto di materiale sanitario ed altre spese riguardanti il servizio sanitario (Spesa obbligatoria) .	1,675,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
208	Fitto di locali in servizio della guardia di finanza (Spese fisse)	6,000,000 —
		225,375,000 —
	Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette.	
	Spese generali.	
209	Sussidi agli operai ed agenti dell'Amministrazione delle dogane ed imposte indirette	7,000 —
210	Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando; prelevamento di campioni; indennità di trasferta; premi per la scoperta delle contravvenzioni; trasporto dei corpi di reato; spese per l'esercizio della vigilanza diretta a reprimere la fabbricazione ed il commercio dei vini artificiali ai sensi del decreto Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729, e spese per la vigilanza diretta a reprimere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario o di prodotti agrari (articolo 65 del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033)	225,000 —
211	Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane e delle imposte indirette e indennità di viaggio e soggiorno per missioni nell'interesse dei servizi delle dogane e imposte indirette; indennità alle guardie di finanza pei servizi delle imposte di fabbricazione, indennità ai sottufficiali della guardia di finanza per la reggenza delle piccole dogane; competenze ai membri delle Commissioni per le imposte di fabbricazione e della Commissione centrale del dazio consumo	6,000,000 —
212	Acquisto di materiale e pubblicazioni scientifiche e altre spese pei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette	200,000 —
213	Costruzione di caselli doganali, piccola manutenzione dei fabbricati ed impianti in uso per i servizi esterni dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette	600,000 —
214	Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (Spesa obbligatoria)	175,000 —
		7,207,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	Imposte di fabbricazione.	
215	Indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione (Spesa d'ordine)	60,000 —
216	Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione della imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie e restituzione d'imposte indebitamente percepite (Spesa obbligatoria)	6,000,000 —
217	Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie; spese per l'assicurazione contro gli incendi del laboratorio chimico dei denaturanti di Milano e per l'accertamento delle imposte di fabbricazione	7,700,000 —
218	Mercedi al personale operaio delle imposte di fabbricazione incaricato dell'applicazione dei congegni meccanici e loro riparazione	52,000 —
		13,812,000 —
	Dogane.	
219	Mercedi alle visitatrici doganali	450,000 —
220	Indennità di giro per ispezioni e indennità per maneggio di denaro (Spese fisse)	75,000 —
221	Indennità agli impiegati ed agenti doganali per servizi notturni, per trasferte, servizi disagiati o per disagiata residenza e per protrazione di orario ordinato nell'interesse del servizio; indennità, compreso il cambio, agli impiegati ed agenti residenti in dogane situate in territorio estero	2,000,000 —
222	Acquisto delle materie prime per la fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali e di materiale speciale ad uso delle dogane e loro trasporto; illuminazione delle barriere doganali; noleggio ed acquisto di barche ed altri mezzi di trasporto per uso dei direttori di dogana; mercedi al personale operaio straordinario addetto all'applicazione dei contrassegni doganali; assegno agli uffici non doganali incaricati della emissione delle bollette di legittimazione; spese di facchinaggio; acquisto di marche per	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	l'assicurazione obbligatoria delle visitatrici doganali contro l'invalidità e la vecchiaia e la disoccupazione involontaria (Regi decreti 30 dicembre 1923, nn. 3158 e 3184) e spese per visite mediche ordinate d'ufficio pel personale delle dogane	250,000 —
223	Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (Spesa obbligatoria) . . .	60,000 —
224	Spese per il Collegio dei periti doganali, competenze ed indennità di viaggio; spese per facchinaggio, raccolta di disegni, studi per merci, per il funzionamento del servizio dell'Ufficio tecnico delle dogane - Spese per imballaggio e spedizione di campioni - Acquisto di libri, campioni, utensili, strumenti ed oggetti per il campionario e spese per la loro manutenzione; spese pel mantenimento del corso annuale di istruzione tecnica degli impiegati doganali; contributi dell'Amministrazione finanziaria alla costituzione ed al mantenimento di istituti internazionali attinenti alla legislazione doganale ed alle statistiche commerciali . . .	90,000 —
225	Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona (Spesa d'ordine ed obbligatoria)	19,000,000 —
		21,925,000 —
	Amministrazione dei monopoli.	
	Fiammiferi, apparecchi di accensione, cartine e tubetti per sigarette.	
226	Acquisto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il collaudo, il condizionamento, e la spedizione delle pietrine focaie, dei fiammiferi e delle marche pei medesimi - Spese per trasporto, assicurazione e scorta delle marche suddette e per acquisto di materiali d'imballaggio; canone pei vaglia postali di servizio; spese per stampati, pubblicazioni e diverse, inerenti al servizio delle pietrine focaie, degli apparecchi d'accensione e dei fiammiferi - Spese per giudizi arbitrali di cui all'art. 16 della convenzione annessa al Regio decreto 11 marzo 1923, n. 560 (Spesa obbligatoria)	140,000 —
227	Indennità e spese per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, pietrine focaie e di fiammiferi ed altre indennità di missione riguardanti tale ramo di servizio dei monopoli	90,000 —
228	Indennità ai procuratori del registro e del bollo sulla vendita delle marche; indennità e minute spese per la vigilanza delle fabbriche e per le operazioni di importazioni delle cartine e dei tubetti per sigarette; indennità di viaggio e di soggiorno per missioni nell'interesse del servizio - Rimborso delle marche restituite dai fabbricanti ed importatori all'Amministrazione - Spese per acquisti di materiale da imballaggio e diverse per spedizione, assicurazione, scorta e trasporto delle marche, per stampati, pubblicazioni e diverse	110,000 —
		340,000 —
	Lotto.	
229	Spese e rimunerazioni per le estrazioni, per gli archivi segreti e i magazzini del lotto - Spese per provvista e riparazione di materiali e mobili speciali per le estrazioni, per gli archivi segreti e i magazzini del lotto - Medaglie di presenza ai componenti la Commissione centrale per il conferimento dei banchi - Spese di liti e di giustizia penale, premi e spese per la repressione del lotto clandestino e sussidi al personale ausiliario - Indennità di funzionamento degli archivi suddetti e per maneggio di valori - Spese di varia indole per i servizi del lotto - Concorso obbligatorio per costituzioni di doti ad alcuni istituti di beneficenza in Napoli - Corresponsioni ai gestori del lotto a titolo di parziale indennizzo per le spese di fitto dei locali dei banchi e sussidi ai ricevitori in caso di trasferimento (articoli 7 e 8 del Regio decreto 31 ottobre 1921, n. 1520) - Fitto di locali	350,000 —
230	Aggio d'esazione e complemento di aggio per la gestione delle collettorie (Spesa d'ordine)	31,500,000 —
231	Vincite al lotto (Spesa obbligatoria)	211,000,000 —
		242,850,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	Fondi di riserva.	
232	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato)	40,000,000 —
233	Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 42 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato)	40,000,000 —
		80,000,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese per organi e servizi generali dello Stato.	
	Contributi, concorsi, rimborsi e sussidi vari.	
234	Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge (Spesa obbligatoria)	21,802,166.28
235	Contributi e concorsi nelle spese a favore della Direzione generale del Fondo pel culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma	65,193,690 —
236	Rimborsi vari (Spese obbligatorie e d'ordine)	7,525,200 —
237	Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi sui mutui concessi ai Comuni e Provincie e per contributo dello Stato nel pagamento delle annualità (Spesa obbligatoria)	32,011,456.03
238	Rimborso alla Provincia ed ai Comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione di imposta concessa coll'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (Spesa obbligatoria)	290,000 —
239	Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a L. 8000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della stessa Provincia (articolo 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140) (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
240	Assegno annuo da corrispondersi dal Demanio dello Stato all'Istituto internazionale di agricoltura, ai termini del Regio decreto 23 maggio 1920, n. 724, e da rimborsarsi dall'Opera nazionale dei combattenti, sulle rendite delle tenute già in dotazione della Corona, trasferite in proprietà dell'Opera stessa	300,000 —
241	Somma da rimborsare alle provincie di Potenza e Matera ai termini dell'art. 67, comma 2°, della legge 31 marzo 1904, n. 140, in dipendenza della ritardata attivazione del nuovo catasto (art. 1 del Regio decreto-legge 25 ottobre 1928, numero 2468)	500,000 —
242	Contributo del demanio al comune di Bagni di Montecatini per il pagamento della differenza fra l'interesse normale dovuto alla Cassa depositi e prestiti e quello 3 per cento a carico del Comune stesso pei due prestiti contratti per la fognatura, e quota di ammortamento del mutuo di L. 225.000 da pagarsi alla Cassa stessa - parte non coperta dalla quota di utili spettante al demanio per l'esercizio delle terme	*per memoria*
243	Quota di concorso per la integrazione provvisoria delle deficienze verificatesi nei bilanci dei comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna in dipendenza delle disposizioni sui tributi locali di cui al titolo III della legge 15 luglio 1906, n. 383 (art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, art. 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538, legge 30 dicembre 1910, n. 901, Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1484, legge 16 giugno 1912, n. 614, Regio decreto 4 agosto 1913, n. 1134, legge 11 giugno 1914, n. 569, e Regio decreto 8 agosto 1924, n. 1485)	*per memoria*
244	Assegnazione straordinaria per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli e pel funzionamento dei servizi del Commissariato medesimo (art. 10, 1° comma, ed art. 11 del Regio decreto 5 agosto 1925, n. 1636, Regio decreto 6 gennaio 1927, n. 28, art. 4, lettera *D* del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 281, e Regio decreto-legge 10 luglio 1930, numero 1048)	25,000,000 —
245	Contributo dello Stato per l'acquedotto del Monferrato (Regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1345, articolo 6 - 1ª rata)	11,000,000 —
		163,622,512.31

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	Spese diverse.	
246	Interessi e quote d'interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti e ad altri Istituti di credito, sulle somme da essi fornite al Tesoro per somministrazioni di fondi ai bilanci delle colonie	4,359,152.85
247	Spesa per indennità dovuta ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, numero 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma, aboliti con l'art. 148 della legge medesima (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
248	Interessi passivi da corrispondersi alla Banca d'Italia sul conto corrente pel servizio di Tesoreria provinciale, ai sensi dell'art. 6 del Regio decreto 17 giugno 1928, n. 1377 (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
249	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei fondi necessari per l'esecuzione dei Reali decreti 31 luglio 1919, n. 1304, e 7 settembre 1919, n. 1730, della legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e dei Regi decreti 29 dicembre 1921, n. 1964, 13 agosto 1926, n. 1431 (art. 17) e 23 ottobre 1927, n. 1906, relativi all'indennità caro-viveri ai pensionati del Monte pensioni insegnanti elementari	22,000,000 —
250	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della quota di L. 40 milioni, e relativi interessi, assunta a carico dello Stato, sull'importo capitale complessivo dei mutui concessi alle Amministrazioni provinciali, comunali, ed ai Consorzi appartenenti alle due provincie di Belluno ed Udine, in dipendenza dei Regi decreti 28 novembre 1919, n. 2405, 25 aprile 1920, n. 572, 8 giugno 1920, n. 864, e 3 aprile 1921, n. 571 — scadenza al 25 giugno 1928 — e rimborso alla Cassa stessa del 40 per cento del capitale vigente al 31 dicembre 1925 sui mutui medesimi e su quelli analoghi concessi ai Comuni delle provincie di Treviso, Venezia e Vicenza invasi o sgombrati durante la guerra (Regi decreti 6 ottobre 1921, n. 1426, e 14 maggio 1926, n. 887)	3,506,102 —
251	Quota a carico dell'Italia nelle spese per la costituzione ed il funzionamento del segretariato generale della Lega delle Nazioni	6,760,000 —
252	Quota a carico dell'Italia nelle spese di funzionamento dei tribunali arbitrali misti istituiti in dipendenza dei Trattati di pace	450,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
253	Spese varie, esclusi i premi di operosità e rendimento, per il servizio dei risarcimenti in natura dovuti secondo i Trattati di pace dagli Stati ex nemici	50,000 —
254	Assegnazione a favore degli Istituti di credito delle nuove Provincie non aventi scopo di lucro, per la garanzia di cui ai Regi decreti 9 dicembre 1920, n. 1883, e 5 aprile 1925, n. 491	4,000,000 —
255	Assegnazione al comune di Venezia, sul provento della maggiore tassa di L 0,50 per ogni tonnellata metrica di merce sbarcata od imbarcata, tanto nella stazione marittima, quanto a Porto Marghera, per venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1924 (art. 7 del Regio decreto 9 dicembre 1923, n. 3233, ed art. 5 del Regio decreto 30 settembre 1926, numero 1909 (9ª delle venti rate)	400,000 —
256	Interessi 6 per cento sulle somme contabilizzate e non pagate durante ed al termine dell'esecuzione dei lavori di sistemazione e di ampliamento del nuovo porto industriale di Livorno (art. 4 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249) (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
257	Rimborso alla Cassa nazionale per gli infortuni degli operai sul lavoro, dell'ammontare dei pagamenti da essa effettuati delle rendite di infortunio sul lavoro, dovute ai cittadini del Trentino dagli Istituti di previdenza aventi sede oltre la linea di armistizio (Regio decreto 1° settembre 1920, n. 1284) e rimborso all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella Venezia Giulia e Zara, con sede in Trieste, ed alla Cassa nazionale infortuni, dell'ammontare dei pagamenti effettuati per rendite di infortunio sul lavoro, dovute ai cittadini della Venezia Giulia, di Zara e di Fiume, ai sensi del Regio decreto 27 ottobre 1924, n. 1756	1,000,000 —
258	Spese per fornitura di tondelli monetati ed accessori normali e per l'acquisto di metalli destinati alla monetazione (Regio decreto 21 gennaio 1923, n. 215)	*per memoria*
259	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti per effetto della surroga dei depositanti della Cassa postale di risparmio di Vienna (Regi decreti 9 novembre 1921, n. 1871, e 22 luglio 1923, n. 1817) (Spesa obbligatoria)	1,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
260	Somma occorrente per il pagamento della quota posta a carico dell'Italia, delle pensioni per gli ex funzionari ed agenti della Südbahn, di cui all'art. 17 dell'Accordo di Roma del 29 marzo 1923, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816	12,500,000 —
261	Pensioni agli ex impiegati della Banca Austro-Ungarica di nazionalità italiana (Regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2478)	155,000 —
262	Somma occorrente per il pagamento del canone *à forfait* di franchi oro 6.000.000, di cui all'art. 29 dell'Accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816	22,000,000 —
263	Somma occorrente per il pagamento del contributo annuo di due franchi oro per ogni tonnellata di merce in transito al porto di Trieste, in eccedenza a 650.000 tonnellate annue, ai termini dell'art. 15, n. 15, e 39, n. 5, dell'Accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816	15,000,000 —
264	Somma per l'eventuale pagamento per conto dell'Austria, in dipendenza della garanzia assunta fino all'importo massimo di franchi oro 6,760,000, ai termini dell'articolo 36 dell'Accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816	*per memoria*
265	Interessi pei capitali investiti nelle stazioni comuni della Südbahn, ai sensi dell'art. 15, alinea 13, dell'Accordo di Roma del 29 marzo 1923, relativo alla riorganizzazione amministrativa e tecnica della Südbahn	110,000 —
266	Somma occorrente per l'eventuale pagamento per conto dell'Ungheria, in dipendenza della garanzia assunta nei limiti della somma massima di franchi oro 3.300.000, ai sensi dell'art. 43 dell'Accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816	*per memoria*
267	Somma occorrente pel pagamento dei titoli redimibili del debito pubblico prebellico austriaco, posto a carico dell'Italia (Regi 3 novembre 1921, n. 1584, e 24 giugno 1923, n. 1448)	1,000,000 —
268	Indennità di viaggio e di soggiorno e indennità per le sedute ai componenti la Commissione di esperti per la determinazione degli istrumenti industriali da conservarsi per eventuali necessità belliche ed altre spese pel funzionamento della Commissione stessa (Regio decreto 23 dicembre 1923, n. 2871, e Regio decreto 3 giugno 1924)	15,000 —
269	Somma da corrispondere alla Cassa di ammortamento per l'estinzione dei debiti di guerra a integrazione dell'interesse in ragione del cinque per cento sulle somme investite dalla Cassa stessa (articolo 2 Regio decreto 3 marzo 1926, n. 332)	*per memoria*
270	Assegno temporaneo mensile ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed alle loro vedove, orfani e genitori, provvisti di pensione ordinaria sia o no privilegiata (decreto Reale 31 luglio 1919, n. 1304, legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e decreto Reale 29 dicembre 1921, n. 1964)	124,500,000 —
271	Spese d'ufficio e per imposte, tasse, ecc. inerenti i servizi per la sistemazione delle linee ferroviarie ex-austriache comprese nel territorio delle nuove provincie del Regno, e spese relative all'intervento dei rappresentanti italiani nell'Amministrazione della Società Südbahn	40,000 —
272	Erogazione e contributi a favore di Enti per agevolare i rifornimenti necessari per il bestiame (Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1392)	16,800,000 —
		235,645,254.85
	Contributi e concorsi in dipendenza di pubbliche calamità.	
273	Concorso dello Stato nel pagamento delle annualità d'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e da altri Istituti a provincie e comuni, anche nell'interesse degli istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati da pubbliche calamità (Spesa obbligatoria)	8,000,000 —
274	Rimborso alle provincie ed ai comuni danneggiati da terremoti, delle sovrimposte provinciali e comunali abbonate (Spesa obbligatoria)	350,000 —
275	Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui ipotecari contratti da privati e da Istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione, per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate da pubbliche calamità (Spesa obbligatoria)	16,000,000 —
276	Contributi nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati da alluvioni, frane ed eruzioni (articoli 7 ed 8 della legge 7 luglio 1901, n. 341; articolo 8 della legge 3 luglio	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	1902, n. 298; articoli 10 e 11 della legge 8 luglio 1903, n. 311; legge 13 luglio 1905, n. 400; Regio decreto-legge 16 settembre 1915, n. 1406; legge 2 giugno 1927, n. 979, e Regio decreto 15 novembre 1928, n. 2497)	313,250 —
277	Contributi diretti dello Stato a favore dell'Unione edilizia o dei proprietari che abbiano costruito, ricostruito o riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati da terremoti (Spesa obbligatoria)	53,000,000 —
278	Contributo dello Stato per le costruzioni e riparazioni di edifici distrutti o danneggiati dai terremoti, per mezzo delle speciali obbligazioni create dal Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2309, e successive estensioni	52,000,000 —
		129,663,250 —
	Spese per la beneficenza romana.	
279	Spese per la beneficenza romana (Spesa obbligatoria)	27,181,569.57
	Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio.	
	Spese di assistenza ai reduci della guerra ed alle famiglie dei caduti.	
280	Rimborso alle ferrovie ed alle linee di navigazione esercitate dallo Stato, del prezzo dei viaggi gratuiti in terza classe a tariffa militare, concessi ai minorenni ed agli interdetti per infermità di mente, rimasti orfani a causa della guerra, ed alle persone che li accompagnano (decreto Luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 440)	700,000 —
281	Sussidi temporanei ai Comitati provinciali ed agli Istituti per la protezione degli orfani di guerra e spese varie per l'applicazione della legge 18 luglio 1917, n. 1143	30,000,000 —
282	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra per i fini di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481	22,000,000 —
283	Contributo a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra, per i servizi di assistenza e di avviamento alla rieducazione e di collocamento a favore dei mutilati e degli invalidi stessi (decreto Luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 2055)	475,000 —
284	Spesa relativa al servizio pel collocamento degli invalidi di guerra, ai termini della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e del Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 92, modificati con la legge 3 dicembre 1925, n. 2151	300,000 —
285	Canoni dovuti all'Amministrazione delle poste per la corrispondenza ufficiale dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale combattenti e dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, spedita in esenzione delle tasse postali	1,147,365 —
286	Somma da erogare a beneficio delle famiglie dei militari morti e dispersi in guerra e ad Enti e istituzioni aventi per iscopo l'assistenza e la tutela delle famiglie stesse	900,000 —
		55,522,365 —
	Spese per la Corte dei conti.	
287	Indennità temporanea mensile al personale avventizio	10,500 —
	Spese per l'Avvocatura dello Stato.	
288	Indennità temporanea mensile al personale avventizio	8,000 —
	Spese per l'Istituto centrale di statistica.	
289	Assegnazione straordinaria per il settimo censimento generale della popolazione (art. 4 del Regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1417)	6,000,000 —
	Spese pel servizio speciale riservato.	
290	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694, e 23 ottobre 1927, n. 1966)	17,500 —
291	Retribuzioni e indennità temporanea mensile al personale straordinario e avventizio	30,000 —
		47,500 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	Assegni vitalizi e pensioni straordinarie.	
292	Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e pensioni diverse	11,000,000 —
	Spese generali di amministrazione.	
	Servizi diversi.	
293	Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo, dipendenti dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze (esclusi quelli delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze), della Corte dei conti e della Avvocatura dello Stato (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694, e 23 ottobre 1927, n. 1966)	100,000 —
294	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato escluso quello delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1232, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694, e 23 ottobre 1927, n. 1966)	892,000 —
295	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza	20,000 —
296	Indennità di licenziamento agli avventizi che cessino dal servizio per diminuite esigenze (Regio decreto 2 marzo 1924, n. 319)	10,000 —
297	Spese di qualsiasi natura per le liquidazioni delle gestioni di guerra e per il funzionamento dei servizi relativi alle liquidazioni medesime	200,000 —
298	Rimborsi di somme indebitamente riscosse per ricuperi deliberati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e per le terre liberate e dal Comitato liquidatore per le gestioni di guerra e restituzioni di quote inesigibili (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
		1,222,000 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	Spese per servizi speciali.	
	Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.	
299	Spese per la formazione del nuovo catasto nelle provincie che ne sono sprovviste, e per l'esecuzione mediante appalto delle operazioni inerenti alla formazione delle mappe	22,000,000 —
	Amministrazione del demanio pubblico e delle aziende patrimoniali.	
300	Assegni agli investiti di benefizi di Regio patronato - Asse ecclesiastico (Spese fisse)	8,000 —
	Provveditorato generale dello Stato.	
301	Onere a carico del Demanio per le eventuali deficienze della Cassa dei giubilati annessa al Regio Teatro San Carlo di Napoli	28,800 —
302	Spese inerenti alla vendita dei beni ed alla attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico; spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	51,600 —
		80,400 —
	Corpo della Regia guardia di finanza.	
303	Soprassoldo caro-viveri per i brigadieri, sottobrigadieri, appuntati e guardie celibi o vedovi, senza prole minorenne, giusta il Regio decreto 23 ottobre 1927, n. 1966 . . .	3,100,000 —
	Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette.	
304	Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca (Spesa obbligatoria) .	*per memoria*

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
305	Spese di stralcio inerenti all'applicazione della soppressa addizionale governativa sulle bevande vinose ed alcooliche e sulla birra di cui al Regio decreto 13 febbraio 1925, n. 117, ed ai Regi decreti 6 maggio 1926, n. 769, e 24 settembre 1928, n. 2112, e premi al personale delle amministrazioni comunali, agli appaltatori ed al dipendente personale .	100,000 —
		100,000 —
	Amministrazione delle pensioni di guerra.	
306	Pensioni privilegiate di guerra ai militari del Regio Esercito e della Regia Marina e assimilati e rispettive famiglie e soprassoldi di medaglie al valor militare loro dovuti in dipendenza della guerra fra varie Potenze e di quella italo-turca	1,076,000,000 —
307	Assegni per una sola volta ai militari colpiti da una delle infermità ascritte alla decima categoria, indicata nella tabella *A* annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (art. 7)	1,300,000 —
308	Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi dell'art. 4 del testo unico approvato col decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, e dell'art. 69 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 . . .	6,950,000 —
309	Assegni d'invalidità, pensioni vedovili, assegni alimentari e sussidi provvisori ad ex-militari od a famiglie di caduti dell'esercito austro-ungarico, pertinenti alle nuove Provincie, compresa quella del Carnaro . . .	39,000,000 —
310	Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale ed ai mutilati ed invalidi per la causa stessa (art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, e art. 1 del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519)	1,450,000 —
311	Spese di manutenzione ordinaria del Palazzo Braschi e del Palazzo degli esami e paghe agli operai che vi sono addetti	45,000 —
312	Indennità di missione e spese di viaggio per servizi delle pensioni di guerra	18,000 —
313	Sussidi agli impiegati di ruolo e straordinari e al basso personale in attività di servizio	50,000 —
314	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	5,000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
315	Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio per far parte delle Commissioni di cui agli articoli 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491	625,000 —
316	Spese per il funzionamento del Comitato e delle Commissioni di cui agli articoli 51, 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 - Competenze, indennità, diarie e rimborso spese di viaggio per i membri — anche estranei all'Amministrazione — del Comitato e delle Commissioni predette e per le autorità sanitarie locali delegate ai sensi del penultimo comma del citato articolo 57 - Indennità e spese di viaggio ai richiedenti pensione di guerra chiamati a visita presso le Commissioni mediche di cui ai citati articoli 56 e 57 - Spese per visite mediche all'estero .	2,900,000 —
317	Personale del ruolo transitorio di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2884	1,780,000 —
318	Retribuzione al personale avventizio	155,000 —
319	Indennità temporanea mensile al personale avventizio (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694, e 23 ottobre 1927, n. 1966) .	110,000 —
		1,130,388,000 —
	Spese per i risarcimenti dei danni di guerra e per le nuove Provincie.	
320	Somme occorrenti per pagamenti in contanti e per il pagamento dei saldi in contanti delle indennità per risarcimento dei danni di guerra pagate in obbligazioni del debito pubblico al 3,50 per cento denominate « Obbligazioni delle Venezie », delle anticipazioni sulle indennità stesse e spese di emissione delle obbligazioni medesime .	2,000,000 —
	Spese per i servizi di stralcio del cessato Ministero per le terre liberate, passati in parte al Ministero delle finanze.	
321	Spese per l'impianto ed il funzionamento delle Commissioni, dei servizi speciali presso le Intendenze e presso gli uffici provinciali incaricati dell'accertamento e della liquidazione e pagamento dei danni di guerra e per tutte le altre operazioni inerenti a tale servizio (testo unico approvat)	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, e relativi decreti applicativi) e spese per il personale straordinario ed avventizio dell'ufficio centrale dei danni di guerra	700,000 —
322	Spese per somministrazioni in natura a privati e ad enti pubblici danneggiati per fatto di guerra e per eventuale trasporto e collocamento degli oggetti somministrati (articoli 6 e 26 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426)	*per memoria*
		700,000 —
	Spesa per la concessione delle polizze ai combattenti.	
323	Annualità da versare alla Cassa depositi e prestiti per il servizio e l'estinzione delle polizze gratuite di assicurazione dei combattenti (articolo 1 Regio decreto 2 gennaio 1925, n. 1, e Regio decreto 10 maggio 1925, n. 852)	*per memoria*
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Estinzione di debiti.	
324	Debiti redimibili - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	143,089,616.86
325	Ammortamento delle obbligazioni sette per cento collocate negli Stati Uniti d'America (7ª annualità) (Regi decreti 18 novembre 1925, n. 1964, e 19 novembre 1925, n. 1977)	43,100,000 —
326	Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria)	40,000 —
327	Annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti per mutui e anticipazioni amministrati dalla Direzione generale del Tesoro	8,030,236.85
328	Rimborso dei buoni del Tesoro novennali scadenti il 15 novembre 1932, accettati in pagamento dei nuovi buoni novennali creati col Regio decreto-legge 21 marzo 1932, n. 230, ovvero estinti anche a mezzo del conto corrente con la Banca d'Italia di cui all'art. 4 del R. decreto medesimo, e rimborso di altri buoni poliennali	*per memoria*
329	Certificati ferroviari di credito 3,65 e 3,50 per cento netto - Quote di ammortamento e rimborso di capitale (Spesa obbligatoria)	23,104,470.74
330	Annualità spettante al fondo pensioni e soccorsi degli agenti ferroviari dello Stato a saldo del debito della Società strade ferrate del Mediterraneo per disavanzo al 30 giugno 1905 nelle Casse pensioni e di soccorso della rete Mediterranea in conseguenza della cessione allo Stato delle ferrovie Roma-Albano-Anzio-Nettuno, Roma-Viterbo e Varese-Porto Ceresio, approvata con decreto Luogotenenziale 13 settembre 1917, n. 1591 - 15ª delle 49 annualità	383,696.20
331	Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato (Spesa obbligatoria)	50,000 —
332	Restituzione alle provincie delle anticipazioni fatte allo Stato per l'acceleramento dei lavori catastali	*per memoria*
333	Annualità da corrispondersi alla Massa del Corpo della Regia guardia di finanza ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per la spesa di costruzione di una caserma per la guardia di finanza in Roma (art. 3 della legge 22 giugno 1913, n. 644)	*per memoria*
334	Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio a sede di esami nella capitale (legge 18 luglio 1911, n. 836 - 12ª delle 35 annualità scadenti il 1° gennaio di ogni anno)	19,693.08
335	Annualità d'ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni fatte all'Azienda termale di Salsomaggiore giusta le leggi 19 luglio 1914, n. 728 (art. 3), e 7 aprile 1921, n. 450 (art. 3 del Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1752)	837,161.39
		218,654,875.12
	Versamento alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno.	
336	Versamenti a dotazione della Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato (Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414, e Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
337	Versamento alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno del maggior provento derivante dagli aumenti dei prezzi di vendita dei tabacchi, di cui al Regio decreto 28 aprile 1930, n. 423 (art. 6 del Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424)	*per memoria*
		—
	Accensione di crediti.	
338	Somma necessaria, per anticipi alle Commissioni internazionali, compresa quella di Wiesbaden, per i servizi di ricostituzioni e riparazioni in dipendenza dei Trattati di pace, da reintegrarsi dalle Nazioni interessate	400,000 —
339	Anticipazione di somme per garanzie assunte dallo Stato (Regi decreti-legge 9 maggio 1929, n. 888, e 16 febbraio 1931, n. 192)	3,038,500 —
		3,438,500 —
	Riscatti di ferrovie.	
340	Provvisionali di riscatto delle linee ferroviarie di cui all'art. 3 della legge 11 luglio 1909, n. 488	1,376,294.89
341	Annualità di riscatto delle ferrovie Reali sarde (legge 7 agosto 1919, n. 1443, e convenzione 10 giugno 1922, approvata con Regio decreto 11 gennaio 1923, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 1923)	6,500,000 —
		7,876,294.89
	Anticipazioni all'Azienda delle ferrovie dello Stato, all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed alle altre Aziende autonome di Stato.	
342	Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esecuzione di spese straordinarie e per l'esecuzione di lavori occorrenti per la elettrificazione di linee ferroviarie esercitate dallo Stato o in corso di costruzione	400,000,000 —
343	**Somma da provvedersi all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per la sistemazione ed il completamento delle linee telefoniche interurbane già gestite dallo Stato, mediante la costruzione di cavi sotterranei e l'ampliamento e la rinnovazione dei collegamenti (legge 3 luglio 1930, n. 945) (terza annualità)**	50,000,000 —
		450,000,000 —
	Anticipazioni a Provincie, Comuni, Opere pie ed Enti morali.	
344	Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'art. 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'art. 1 della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'art. 5 dell'allegato *L* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ed ai termini delle leggi 17 luglio 1898, n. 318, e 5 luglio 1908, n. 351	*per memoria*
345	Anticipazioni da parte dello Stato alla Cassa depositi e prestiti dell'annualità dovuta dal comune di Napoli, giusta l'art. 1 del Regio decreto 25 ottobre 1924, n. 1757 (8ª delle dieci annualità)	6,641,258.58
346	Anticipazione alle Amministrazioni degli ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità non versate dai Comuni debitori per degenti non romani (art. 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	16,000,000 —
347	Anticipazione al Consorzio autonomo del porto di Genova della quota di ammortamento del prestito di L. 45.000.000 contratto dal Consorzio stesso con le Casse di risparmio di Genova e delle provincie lombarde, per la parziale esecuzione delle opere del bacino Vittorio Emanuele III e del primo prolungamento del molo Galliera (art. 4, lettera *a*, del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1997)	1,400,000 —
348	Restituzione al Consorzio del porto di Genova delle somme eccedenti il gettito di L. 11.800.000 annue sull'ammontare delle tasse di cui all'art. 2 del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e da accantonarsi dal Consorzio stesso per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (art. 4 dell'indicato Regio decreto e art. 3 del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1881) (Spesa d'ordine)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
349	Anticipazione al comune di Parma per le opere necessarie al risanamento del quartiere di Oltretorrente (legge 21 giugno 1928, n. 1583)	1,350,000 —
350	Anticipazione all'Azienda dei Magazzini Generali di Fiume per l'esecuzione di opere portuali a cura dell'Azienda stessa e da rimborsare con gli utili annuali di gestione (art. 6 del Regio decreto 25 aprile 1929, n. 594 - 5a delle cinque annualità)	900,000 —
351	Anticipazioni alla Commissione europea del Danubio della quota a carico dell'Italia nelle spese per il funzionamento, da rimborsarsi dalla Commissione medesima (quota pel 1932)	2,569,000 —
		28,860,258.58
	Partite che si compensano coll'entrata.	
	Spese diverse.	
352	Quote dovute ai funzionari della Avvocatura dello Stato sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature dello Stato e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine)	2,640,000 —
353	Semestralità da pagare alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione concessa all'Istituto « Vittorio Emanuele III » pei danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, per effetto dell'art. 13 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, ed al Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 per effetto dell'art. 32 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705	2,569,302.46
354	Annualità da corrispondersi dal Tesoro alla Cassa dei depositi e prestiti per estinzione del mutuo di L. 200.000 contratto dalla Repubblica di San Marino in base all'art. 2 della Convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446 (26a delle cinquanta annualità)	9,310.04
355	Annualità da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione di L. 800.000 fatta allo Stato, per il mutuo concesso al comune di Melfi per la costruzione del palazzo di giustizia (art. 6, lettera *B*, del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021)	*per memoria*
356	Annualità da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione delle anticipazioni di L. 1.400.000 e di L. 4.200.000 fatte allo Stato per i mutui concessi al comune di Potenza, l'uno per la ricostruzione del palazzo di giustizia e l'altro per conto del locale istituto autonomo delle case popolari, per la costruzione di case popolari ed economiche (art. 6, lettere *A* e *G*, del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021)	*per memoria*
357	Annualità da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione della anticipazione di L. 6.000.000 fatta allo Stato, per il mutuo concesso al comune di Matera per la costruzione di case popolari (art. 6, lettera *d*, del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021)	*per memoria*
358	Somma corrispondente all'ammontare delle tasse portuali, dovuta alla provincia di Ravenna, quale parte dell'annualità di ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti alla Provincia stessa per opere di sistemazione nel porto Canale Corsini (art. 4 del Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1391)	300,000 —
359	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti, in estinzione del mutuo a favore del comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto, corrispondente all'ammontare delle tasse portuali ed al contributo di lire 480.000 a carico del Ministero dei lavori pubblici - Regio decreto 7 maggio 1925, n. 1390, e Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2106 (8a rata)	1,250,000 —
360	Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (Spesa d'ordine)	3,000,000 —
361	Spese proprie del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623) (Spesa d'ordine)	1,415,000 —
362	**Contributo a carico del Demanio dello Stato da prelevarsi dagli utili ad esso spettanti nella gestione delle Regie terme di Montecatini per differenza di interessi sul mutuo di lire 125.000 e per quota d'ammortamento del mutuo di lire 225.000 contratti con la Cassa depositi e prestiti dal comune di Bagni di Montecatini (art. 4 della legge 13 luglio 1911, n. 738)**	13,591.30
363	**Annualità di ammortamento dovuto alla Cassa depositi e prestiti per il mutuo di 16 milioni pel riscatto delle nuove Terme di Montecatini e per la sistemazione delle Regie e nuove Terme riunite ai sensi del Regio decreto 1° marzo 1925, numero 275**	920,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
364	Arretrati di rendita pubblica dovuti al Fondo pel culto ed agli enti morali ecclesiastici per i beni immobili assoggettati a conversione e spese per ricostituzione di doti di enti morali riconosciuti, insopprimibili (legge 22 gennaio 1931, n. 28)	1,244,532.77
		13,361,736.57
	Spese per il servizio del credito agli impiegati ed ai salariati dello Stato.	
365	Rimborso allo Stato della spesa per stipendi agli impiegati	75,500 —
366	Retribuzione al personale avventizio e diurnista	250,000 —
367	Spese di liti - Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni inerenti all'accertamento ed alla riscossione di somme dovute al Fondo di garanzia per il credito agli impiegati e salariati dello Stato, ed altre spese d'amministrazione a carico del Fondo di garanzia	30,000 —
368	Concorso nelle spese di stampa e di cancelleria	35,000 —
		390,500 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Oneri generali dello Stato.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	Debiti perpetui	3,454,202,699.74
	Debiti redimibili	310,540,433.42
	Debiti variabili	1,071,523,338.61
	Annualità fisse, sovvenzioni e sussidi	53,135,509.01
	Spese derivanti da assegnazioni o convenzioni speciali	6,529,565 —
	Fondo per l'integrazione dei bilanci provinciali	300,000,000 —
		5,195,931,545.78
	Spese per organi e servizi generali dello Stato.	
	Dotazioni	17,300,000 —
	Spese per le Camere legislative	37,886,554.80
	Presidenza del Consiglio dei Ministri	938,000 —
	Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio:	
	Servizio speciale riservato	4,302,000 —
	Servizi diversi	18,365,720 —
	Milizia volontaria per la sicurezza nazionale	64,600,000 —
	Consiglio di Stato	3,673,800 —
	Corte dei conti	11,346,750 —
	Avvocatura dello Stato	9,139,000 —
		167,551,824.80
	Spese generali di amministrazione.	
	Ministero e Intendenze di finanza	52,195,000 —
	Ragionerie delle Amministrazioni centrali e delle Intendenze di finanza	30,316,200 —
	Servizi del Tesoro	34,488,500 —
	Spese diverse	70,243,755 —
	Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno	*per memoria*
	Debito vitalizio:	
	Pensioni ordinarie, indennità ed assegni	122,622,100 —
		309,865,555 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	Spese per servizi speciali.	
	Spese comuni alle Amministrazioni esterne	215,178,888 —
	Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici	11,146,000 —
	Amministrazione delle tasse sugli affari	292,480,000 —
	Amministrazione del demanio pubblico e delle Aziende patrimoniali	6,408,000 —
	Provveditorato generale dello Stato:	
	Amministrazione dei beni dell'antico demanio	18,070,500 —
	Servizi del Provveditorato per tutte le Amministrazioni	66,595,000 —
	Amministrazione delle imposte dirette	312,937,500 —
	Corpo della Regia guardia di finanza	225,375,000 —
	Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette:	
	Spese generali	7,207,000 —
	Imposte di fabbricazione	13,812,000 —
	Dogane	21,925,000 —
	Amministrazione dei monopoli:	
	Flammiferi, apparecchi di accensione, cartine e tubetti per sigarette	340,000 —
	Lotto	242,850,000 —
	Fondi di riserva	80,000,000 —
		1,514,324,888 —
	Totale della categoria prima della parte ordinaria	7,187,673,813.58

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese per organi e servizi generali dello Stato.	
	Contributi, concorsi, rimborsi e sussidi vari	163,622,512.31
	Spese diverse	235,645,254.85
	Contributi e concorsi in dipendenza di pubbliche calamità	129,663,250 —
	Spese per la beneficenza romana	27,181,569.57
	Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio:	
	Spese di assistenza ai reduci della guerra ed alle famiglie dei caduti	55,522,365 —
	Spese per la Corte dei conti	10.500 —
	Spese per l'Avvocatura dello Stato	8,000 —
	Spese per l'Istituto centrale di statistica	6,000,000 —
	Spese pel servizio speciale riservato	47,500 —
	Assegni vitalizi e pensioni straordinarie	11,000,000 —
		628,700,951.73
	Spese generali di amministrazione.	
	Servizi diversi	1,222,000 —
	Spese per servizi speciali.	
	Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici	22,000,000 —
	Amministrazione del demanio pubblico e delle Aziende patrimoniali	8,000 —
	Provveditorato generale dello Stato	80,400 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	Corpo della Regia guardia di finanza	3,100,000 —
	Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette	100,000 —
	Amministrazione delle pensioni di guerra	1,130,388,000 —
	Spese per i risarcimenti dei danni di guerra e per le nuove provincie	2,000,000 —
	Spese per i servizi di stralcio del cessato Ministero per le terre liberate, passati in parte al Ministero delle finanze	700,000 —
	Spesa per la concessione delle polizze ai combattenti	*per memoria*
		1,158,376,400 —
	Totale della categoria prima della parte straordinaria	1,788,299,351.73
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Estinzione di debiti	218,654,875.12
	Versamento alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno	*per memoria*
	Accensione di crediti	3,438,500 —
	Riscatti di ferrovie	7,876,294.89
	Anticipazioni all'Azienda delle ferrovie dello Stato, all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed alle altre Aziende autonome di Stato	450,000,000 —
	Anticipazioni a Provincie, Comuni, Opere pie ed Enti morali	28,860,258.58
	Partite che si compensano coll'entrata:	
	Spese diverse	13,361,736.57
	Spese per il servizio del credito agli impiegati ed ai salariati dello Stato	390,500 —
	Totale della categoria seconda della parte straordinaria	722,582,165.16
	Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	2,510,881,516.89
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	9,698,555,330.47

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (*Parte ordinaria e straordinaria*)	8,975,973,165.31
	Categoria II. — Movimento di capitali (*Parte straordinaria*)	722,582,165.16
	Totale generale	9,698,555,330.47

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Cap. n. 1. — Rendite consolidate 3, 3,50, 4,50 e 5 per cento e debiti perpetui diversi.

Cap. n. 3. — Debiti redimibili diversi - Interessi e premi.

Cap. n. 4. — Interessi sulle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America (Regi decreti 18 e 19 novembre 1925, nn. 1964 e 1977).

Cap. n. 6. — Interessi di buoni del Tesoro ordinari e spese di negoziazione.

Cap. n. 7. — Interessi di buoni del Tesoro novennali di cui ai Regi decreti 26 marzo 1924, n. 2351, 27 marzo 1925, n. 323, 11 giugno 1925, n. 871, e 7 ottobre 1926, n. 1689, ed al Regio decreto-legge 5 maggio 1931, n. 450, e premi sorteggiati.

Cap. n. 8. — Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato e interessi sulle anticipazioni temporanee dell'Istituto di emissione.

Cap. n. 10. — Certificati ferroviari di credito 3,50 e 3,65 per cento netto - Interessi.

Cap. n. 12. — Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168, e quote di prodotto ai concessionari di ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato.

Cap. n. 14. — Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901, n. 164). Annualità fissa e perpetua alla Congregazione di carità di Roma (legge 10 febbraio 1907, n. 25, art. 2).

Cap. n. 15. — Annualità e prestazioni diverse, comprese quelle relative ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.

Cap. n. 17. — Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641).

Cap. n. 19. — Somma da pagarsi all'Amministrazione della Real Casa per la estensione al personale dell'Amministrazione stessa dei miglioramenti economici concessi agli impiegati ed agenti governativi, e per stipendi, assegni e retribuzioni a favore del personale amministrativo, tecnico, d'ordine e subalterno addetto alla gestione dei beni retrocessi dalla Corona al Demanio dello Stato (Regi decreti 3 ottobre e 31 dicembre 1919, nn. 1792 e 2578).

Cap. n. 34. — Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.

Cap. n. 110. — Spese di liti nell'interesse dell'Amministrazione del Tesoro, del debito pubblico, dell'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali, non aventi capitolo proprio, e spese accessorie.

Cap. n. 112. — Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero.

Cap. n. 115. — Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato e rimborso ad Amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunciate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio - Rimborso di somme riscosse in eccedenza da Comuni, Provincie od Enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (art. 17 del regolamento approvato con Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652).

Cap. n. 120. — Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero.

Cap. n. 121. — Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Cap. n. 126. — Contributo dello Stato per l'iscrizione alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali del personale subalterno e di servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato e per la costituzione di un fondo di riversibilità a favore delle vedove e degli orfani degli agenti del personale stesso (art. 3 della legge 8 luglio 1912, n. 750, e regolamento 1° agosto 1913, n. 1543, articoli 17 e 18).

Cap. n. 127. — Rimborso all'Amministrazione autonoma dei monopoli, dell'ammontare delle restituzioni fatte per imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero.

Cap. n. 128. — Somma da corrispondere ai Comuni che hanno applicato, o sono stati autorizzati ad applicare, nei limiti fissati dal Regio decreto 20 ottobre 1925, n. 1944, il dazio consumo sul sale, in conseguenza dell'abolizione del dazio stesso (art. 2 del Regio decreto 24 settembre 1928, n. 2148).

Cap. n. 135. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Cap. n. 136. — Pensioni e indennità per una sola volta, in luogo di pensione, agli operai di ambo i sessi della Officina governativa carte-valori.

Cap. n. 142. — Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio, del catasto e dei servizi tecnici di finanza.

Cap. n. 143 — Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio, o, in caso di morte, alle loro vedove ed ai loro figli.

Cap. n. 148. — Costituzione di un fondo di invalidità e vedovanza, a favore del personale degli uffici finanziari esecutivi già inscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (leggi 17 luglio 1910, n. 518, e 20 dicembre 1914, n. 1383, e Regio decreto 13 giugno 1925, n. 1281).

Cap. n. 152. — Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.

Cap. n. 153 — Restituzioni e rimborsi (Tasse).

Cap. n. 154. — **Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme ricuperate dall'erario sui crediti inscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione.**

Cap. n. 157. — **Diritto addizionale spettante all'Ente autonomo per il teatro « Alla Scala » in Milano (art. 18 del decreto 4 maggio 1920, n. 567; decreto Ministeriale 29 dicembre 1920, n. 87888; legge 29 agosto 1922, n. 1254, e Regio decreto 14 novembre 1929, n. 2096).**

Cap. n. 158. — Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria, sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici e sui canoni che i Comuni e gli altri Enti, sono tenuti a corrispondere in luogo dell'abbonamento ai sensi del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 1917, e del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2207, 50 per cento spettante al Ministero delle comunicazioni sui canoni e sulle tasse di cui agli articoli 3 e 6 dello stesso Regio decreto 23 ottobre 1925.

Cap. n. 159. — Quota spettante ai Comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti di ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (art. 33 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3276).

Cap. n. 162. — Proventi della tassa di circolazione degli autoveicoli, del contributo di miglioramento stradale e delle conciliazioni, oblazioni e pene pecuniarie, per contravvenzioni alle disposizioni riguardanti la circolazione stradale e la polizia stradale, devoluti all'Azienda autonoma statale della strada.

Cap. n. 163. — Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici; per la bollatura delle carte da giuoco; per la riscossione delle tasse per i servizi di audizione circolare e spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro della tassa di scambio, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti ed in genere per le tasse sugli affari, nonchè premi per la scoperta delle relative contravvenzioni; spese generali per il funzionamento delle Commissioni interprovinciali e centrale istituite dalla legge 12 giugno 1930, n. 742.

Cap. n. 166. — Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori.

Cap. n. 167. — Restituzione e rimborsi (Demanio pubblico).

Cap. n. 173. — Canoni ed annualità passive - Canali Cavour.

Cap. n. 174. — Spese per imposte e sovrimposte ed aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione delle entrate Canali Cavour.

Cap. n. 177. — Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.

Cap. n. 178. — Restituzioni e rimborsi (Provveditorato - Demanio).

Cap. n 179. — Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale Imposte consorziali - Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Cap. n. 187. — Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione d'ufficio delle volture catastali; spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette; spese per la gestione e le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali.

Cap. n. 190. — Compensi ai messi notificatori (art. 3 del Regio decreto 14 aprile 1927, n. 617).

Cap. n. 191. — Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401.

Cap. n. 193 — Spese di coazioni e di liti; spese per l'applicazione della legge 9 dicembre 1928, n. 2834, sulle penalità in materia di imposte dirette (art. 18 del Regio decreto 28 gennaio 1929, n. 360).

Cap. n. 194. — Spese pel funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle Commissioni istituite dall'art. 27 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per gli accertamenti di cui all'art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 434.

Cap. n. 196. — Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).

Cap. n. 207. — Rette di ospedalità per i sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura; rimborso delle spese di cura e di mantenimento negli stabilimenti sanitari dei militari della Regia guardia di finanza, per ferite riportate in guerra od in servizio o per cause di servizio (articoli 10, 11 e 12 del Regio decreto 19 gennaio 1928, n. 26) - Retribuzioni, compensi ed onorari agli ufficiali medici incaricati del servizio sanitario della Regia guardia di finanza, ai medici convenzionati ed a quelli non convenzionati Spese per la profilassi contro le malattie infettive e per le disinfezioni - Acquisto di materiale sanitario ed altre spese riguardanti il servizio sanitario.

Cap. n. 214. — Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali.

Cap. n. 215. — Indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione.

Cap. n. 216. — Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie e restituzione di imposte indebitamente percepite

Cap. n. 223. — Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.

Cap. n. 225. — Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona.

Cap. n. 226 — Acquisto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il collaudo, il condizionamento e la spedizione delle pietrine focaie, dei fiammiferi e delle marche pei medesimi; spese per il trasporto, assicurazione e scorta delle marche suddette, per acquisto di materiali d'imballaggio; canone pei vaglia postali di servizio; spese per stampati, pubblicazioni e diverse inerenti al servizio delle pietrine focaie, degli apparecchi d'accensione e dei fiammiferi - Spese per giudizi arbitrali di cui all'art. 16 della convenzione annessa al Regio decreto 11 marzo 1923, n. 560.

Cap. n. 230. — Aggio di esazione e complemento di aggio per la gestione delle collettorie.

Cap. n. 231. — Vincite al lotto.

Cap. n. 234. — Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge.

Cap. n. 236. — Rimborsi vari.

Cap n. 237. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi sui mutui concessi ai Comuni e Provincie e per contributo dello Stato nel pagamento delle annualità.

Cap. n. 238 — Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa con l'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140

Cap. n 239 — Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a L. 8000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della stessa Provincia (art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140).

Cap. n. 247. — Spesa per indennità dovuta ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900, testo unico, ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma, aboliti coll'articolo n. 148 della legge medesima.

Cap. n. 248. — Interessi passivi da corrispondersi alla Banca d'Italia sul conto corrente pel servizio di tesoreria provinciale, ai sensi dell'art. 6 del Regio decreto 17 giugno 1928, n. 1377.

Cap. n. 256. — Interessi 6 per cento sulle somme contabilizzate e non pagate durante ed al termine dell'esecuzione dei lavori di sistemazione e di

ampliamento del nuovo porto industriale di Livorno (art. 4 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249).

Cap. n. 259. — Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti per effetto della surroga dei depositanti della Cassa postale di risparmio di Vienna (Regi decreti 9 novembre 1921, n. 1871, e 22 luglio 1923, n. 1817).

Cap. n. 273. — Concorso dello Stato nel pagamento delle annualità d'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e da altri Istituti a Provincie e Comuni, anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza e di altri Enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati da pubbliche calamità.

Cap. n. 274. — Rimborso alle Provincie ed ai Comuni danneggiati da terremoti, delle sovrimposte provinciali e comunali abbonate.

Cap. n. 275 — Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui ipotecari contratti da privati e da Istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione, per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate da pubbliche calamità.

Cap. n. 277. — Contributi diretti dello Stato a favore dell'« Unione edilizia » o dei proprietari che abbiano costruito, ricostruito, o riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati da terremoti.

Cap. n. 279. — Spese per la beneficenza romana.

Cap. n. 298. — Rimborsi di somme indebitamente riscosse per ricuperi deliberati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e per le terre liberate e dal Comitato liquidatore per le gestioni di guerra e restituzioni di quote inesigibili.

Cap. n. 302. — Spese inerenti alla vendita di beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico; spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico.

Cap. n. 304. — Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca.

Cap. n. 314. — Spese di liti.

Cap. n. 324. — Debiti redimibili - Ammortamento

Cap. n. 326. — Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato.

Cap. n. 329. — Certificati ferroviari di credito 3,65 e 3,50 per cento netto. Quote di ammortamento e rimborso di capitale.

Cap. n. 331. — Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovute dalle finanze dello Stato.

Cap. n. 348. — Restituzione al Consorzio del porto di Genova delle somme eccedenti il gettito di L. 11.800.000 annue sull'ammontare delle tasse di cui all'art. 2 del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e da accantonarsi dal Consorzio stesso per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (art. 4 dell'indicato Regio decreto e art. 3 del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1881).

Cap. n. 352 — Quote dovute ai funzionari della Avvocatura dello Stato sulle somme versate dalle controparti per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature dello Stato e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.

Cap. n. 360. — Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

Cap. n. 361. — Spese proprie del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO.

Cap. n. 4. — Spese per telegrammi per l'interno e per l'estero e spese di posta per l'estero.

Cap. n. 14. — Spese di liti.

Cap. n. 15. — Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Cap. n. 17. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Cap. n. 27. — Restituzione di depositi giudiziari.

Cap. n. 30. — Indennità supplementare pel raggiungimento del minimo garantito dallo Stato al personale degli ufficiali giudiziari (art. 1 del testo organico approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271).

Cap. n. 31. — Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, per integrazione delle pensioni liquidate o dei capitali corrispondenti; per contributo ordinario e per sussidio fisso (art. 3, lettera B, e art. 50 del Regio decreto 19 aprile 1925, n. 561, e articoli 33 e 34 del Regio decreto 25 giugno 1926 n. 1149).

Cap. n. 32. — Spese per indennità e trasferte a funzionari, assessori, testimoni, periti e custodi, chiamati ai giudizi penali o in quelli civili con gratuito patrocinio, e spesa per la notificazione, nelle nuove Provincie, degli atti in materia civile.

Cap. n. 50 — Spese per l'intervento nella consegna dei benefici in caso di vacanza (art. 30, comma 3°, del Concordato Lateranense).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Cap. n. 10. — Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Cap. n. 23. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DELLE COLONIE.

Cap. n. 5. — Spese di liti.

Cap. n. 9. — Spese per i telegrammi di Stato.

Cap. n. 10. — Rimborso al Tesoro della spesa di cambio per l'acquisto di oro, aggio, sconto e commissioni su divise estere.

Cap. n. 13. — Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Cap. n. 21. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

Cap. n. 9. — Spesa per le assicurazioni sociali obbligatorie.

Cap. n. 10. — Spese di liti.

Cap. n. 12. — Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del **Regio decreto 18** novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati **dai creditori.**

Cap. n. 15. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini **degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.**

Cap. n. 16. — Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, per il riconoscimento, agli effetti del trattamento di riposo, dei periodi di servizio di assistente effettivo di cattedre universitarie (art. 6 del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 1000, e art. 6 della legge 14 aprile 1927, n. 604).

Cap. n. 17. — Contributi alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali obbligatorie e assicurazione presso la Cassa nazionale degli infortuni a favore del personale delle Regie scuole e dei Regi Istituti commerciali, industriali e di agraria - Indennità in caso di licenziamento e di cessazione dal servizio al personale predetto ed alle rispettive famiglie.

Cap. n. 24. — Somme dovute all'Azienda delle poste e telegrafi in dipendenza della esenzione dalle tasse postali concessa ad Enti, Corpi ed Istituti.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Cap. n. 11. — Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno - Comunicazioni telefoniche interurbane - **Contributo da versarsi al Ministero delle** comunicazioni in corrispettivo dell'esonero da canoni concesso **all'« Agenzia Stefani »** - Spedizione di denaro all'estero e francatura della **corrispondenza** spedita dalle autorità politiche del Regno.

Cap. n. 14. — Spese di liti.

Cap. n. 20. — Residui passivi eliminati per perenzione biennale e reclamati **dai creditori.**

Cap. n. 23. — Contributo alla Cassa di previdenza dei segretari e degli altri impiegati e salariati degli Enti locali e alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, equivalente al valore capitale dell'aumento di pensione dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra (Regio decreto 15 aprile 1926, n. 679, Parte I art. 45 e Parte II art. 1; Regio decreto 1° maggio 1930, n. 680, art. 45).

Cap. n. 24. — Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari, per i medici in servizio presso il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Cap. n. 25. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Cap. n. 26. — Foglio degli annunzi nelle provincie - Spese di stampa, distribuzione e spedizione - Retribuzione agli amministratori.

Cap. n. 31. — Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili **negli ospedali e nei manicomi del Regno. Trasporto ed accompagnamento di mentecatti esteri miserabili sino alla frontiera. Spese di cura e di ricovero di italiani all'estero ed altre spedalità nei casi eccezionali in cui non sia possibile di provvedere altrimenti, e spese di trasporto ed accompagnamento, in caso di rimpatrio, dalla frontiera al luogo di destinazione.**

Cap. n. 32. — Anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli **inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (art. 155 del Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, che approva il testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza).**

Cap. n. 52. — Rimborso al Ministero della marina delle spese sostenute per provvista di acqua ai Comuni isolani, nei periodi di siccità.

Cap. n. 86. — Somme da erogare a favore degli Enti delle zone danneggiate **dal terremoto del 28 dicembre 1908, e dell'Opera nazionale di patronato « Regina Elena »** (testo unico 19 agosto 1917, n. 1399; **art. 7 del decreto Luogotenenziale** 17 novembre 1918, n. 1922; Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1891, e **3 maggio 1920, n. 545; art. 5 della legge 20 agosto 1921, n. 1178; Regi decreti** 16 novembre 1921, n. 1705, 10 settembre 1923, n. 2220, e 22 giugno 1924, n. 1126, **art. 1 del Regio** decreto 11 gennaio 1925, n. 86 e Regi decreti 5 aprile 1925, n. 712, 10 gennaio 1926, n. 56, 9 luglio 1926, n. 1594, 20 febbraio 1927, n. 376, e 14 giugno 1928, n. 1556).

Cap. n. 91. — Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti, **sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, esclusi quelli del Mezzogiorno** e delle Isole (articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586, ed art. 2, comma 4, del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132).

Cap. n. 93. — **Maggiore** interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti **sui mutui ai Comuni danneggiati da operazioni guerresche, per provvedere alle spese di riparazioni ai beni comunali, per sopperire a deficienze di entrate e per integrare** i soccorsi ai disoccupati bisognosi (decreti **Luogotenenziali** 27 giugno 1915, n. 988, 18 maggio 1916, n. 743, 5 luglio 1917, n. 1162, 9 dicembre 1917, n. 1969, 14 luglio 1918, n. 954, 17 novembre 1918, n. 1740, 12 febbraio 1919, n. 218, e 18 maggio 1919, n. 843).

Cap. n. 100. — Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti **o ad altri Istituti sui mutui concessi ai Comuni, esclusi quelli del Mezzogiorno** e delle Isole: *a*) all'interesse del 2 e del 3 per cento per provvedere alle opere **riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 114, 115, 118, 120 e 122 del** testo unico di legge approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e l'art. 3 del decreto Luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190; *b*) all'interesse **del 2 per cento per la costruzione di opere igieniche in base al Regio decreto** 19 novembre 1921, n. 1704, agli articoli 1, 2 e 4 (comma 4°) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132, e al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3134.

Cap. n. 103. — Concorso dello Stato nei mutui contratti dai Comuni e consorzi per l'esecuzione di opere igieniche e per la provvista di acqua potabile (Testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, Regi decreti 24 agosto 1919, n. 2021, 19 novembre 1921, n. 1704, 30 dicembre 1923, nn. 3132 e 3134, 29 luglio 1925, n. 1420, **3 giugno 1926, n. 1158, 20 febbraio 1927, n. 245, 30 ottobre 1927, n. 2143,** e legge 21 giugno 1928, n. 1582, e Regi decreti 27 aprile 1931, nn. 557 e 558).

Cap. n. 105. — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti da Comuni, Provincie, istituzioni di beneficenza ed altri enti, **al fine di provvedere alle opere per la costruzione o l'adattamento di speciali** luoghi di cura destinati al ricovero di infermi di tubercolosi polmonare (articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231, e art. 9 della legge 23 giugno 1927, n. 1276).

Cap. n. 106. — Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi sui **mutui contratti da Comuni, Provincie o loro consorzi, istituzioni di beneficenza**, o da altri enti morali al fine di provvedere alla costruzione, sistemazione **ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma (articoli 1 e 2 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292).**

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Cap. n. 12. — Spese per l'acquisto delle marche di contributo per le assicurazioni sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria e tuber-

colosi) degli stipendiati e salariati dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

Cap. n. 13. — Premi da corrispondersi alla Cassa nazionale di assicurazione contro gli infortuni, per gli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Regio decreto 8 marzo 1923, n. 633).

Cap. n. 18. — Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero e spese telefoniche.

Cap. n. 19. — Spese di liti e per arbitraggi.

Cap. n. 26. — Spese relative ai lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade, dei porti ed alle disposizioni di polizia idraulica.

Cap. n. 27. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Cap. n. 30. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

Cap. n. 8. — Spese di telegrammi.

Cap. n. 9. — Spese di liti e di arbitraggi.

Cap. n. 15. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Cap. n. 17. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Cap. n. 18. — Spese per l'estrazione dei galleggianti sommersi.

Cap. n. 21. — Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali e di marinai esteri indigenti (legge 24 maggio 1877, n. 3919, e accordo internazionale 8 giugno 1880). Spese varie per soccorsi eventualmente prestati a navi pericolanti (articoli 122 e 190 del Codice per la marina mercantile). Spese per assistenza e rimpatrio di marinai nazionali ed esteri abbandonati ed indigenti sbarcati all'estero da navi nazionali (articoli 56, 75 e 114 del Codice per la marina mercantile).

Cap. n. 22. — Quota di concorso nella spesa di vigilanza dei ghiacci nel Nord Atlantico (Convenzione di Londra 20 gennaio 1915 e 31 maggio 1929).

Cap. n. 34. — Compensi a Società di navigazione per speciali trasporti con carattere postale e commerciale.

Cap. n. 53. — Spese per liti e per arbitraggi.

Cap. n. 56. — Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Cap. n. 58. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, al personale dello Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, a' termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Cap. n. 59. — Quota a carico dello Stato italiano, della spesa riguardante la Delegazione italo-svizzera per il Sempione (legge 21 gennaio 1904, n. 15).

Cap. n. 61. — Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e per l'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata posteriormente alla legge 30 aprile 1899, n. 168 (articoli 7, 27, 32 e 220 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303).

Cap. n. 62. — Sovvenzioni per concessioni di sola costruzione di ferrovie (articolo 235 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447).

Cap. n. 64. — Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale (leggi 5 marzo 1893, n. 125, 21 luglio 1911, n. 852, 23 giugno 1912, n. 659, e 8 giugno 1913, n. 631).

Cap. n. 67. — Sovvenzioni per la costruzione e l'esercizio di funivie in servizio pubblico (legge 23 giugno 1927, n. 1110).

MINISTERO DELLA GUERRA.

Cap. n. 8. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Cap. n. 11. — Spese di liti e di arbitramenti.

Cap. n. 14. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti n. 1970 del 23 ottobre 1919, n. 453 del 20 aprile 1920 e n. 2480 del 21 novembre 1923.

Cap. n. 39. — Spese per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai che prestano la loro opera alle dipendenze delle Amministrazioni militari (Regio decreto 8 marzo 1923, n. 633).

Cap. n. 43. — Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari causati in servizio per circostanze di forza maggiore e in dipendenza di esercitazioni militari. Spese per risarcimento di danni alle persone e alle proprietà mobiliari cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore per fatto dell'Amministrazione; di spese di giustizia agli agenti dell'Amministrazione per ragioni di servizio; sussidi in luogo dei titoli anzidetti.

Cap. n. 48. — Spese di giustizia penale militare.

MINISTERO DELLA MARINA.

Cap. n. 5. — Spese di telegrammi per l'Amministrazione centrale.

Cap. n. 6. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Cap. n. 7. — Spese di liti e di arbitramenti.

Cap. n. 8. — Spese per indennità di infortuni e risarcimento di danni.

Cap. n. 24. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Cap. n. 49 — Spese di giustizia - Spese inerenti ai reati di renitenza e diserzione - Spese per le carceri militari marittime - Soprassoldi ai giudici istruttori - Contributo per il funzionamento del Tribunale supremo militare.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

Cap. n. 2. — Spese di telegrammi per l'Amministrazione centrale.
Cap. n. 3. — Spese di liti e di arbitramenti.
Cap. n. 4 — Risarcimento di danni arrecati alle persone ed alle cose in dipendenza dell'esercizio della navigazione aerea e dei servizi di trasporti in genere.
Cap. n. 16. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
Cap. n. 19. — Indennità per una sola volta, in luogo di pensione.
Cap. n. 38. — Spesa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro del personale lavorante.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

Cap. n. 10. — Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale.
Cap. n. 11. — Spese di liti.
Cap. n. 12. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
Cap. n. 17. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.
Cap. n. 18. — Contributo alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione e tubercolosi), e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni a favore di personali vari. Indennità in caso di licenziamento o cessazione dal servizio del personale straordinario.
Cap. n. 29. — Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante. Servizio fitopatologico. Osservatori regionali di fitopatologia. Studi ed esperienze su malattie e nemici delle piante e sui mezzi per combatterle.
Cap. n. 41. — Quota parte del provento delle sopratasse sulle licenze di caccia o di uccellagione, e sulle tabelle indicanti il divieto di caccia, da devolversi alle Commissioni provinciali venatorie, o per fare fronte alle spese generali della organizzazione dei cacciatori, ai sensi degli articoli 86 e 87 del testo unico approvato con Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117 (escluse le spese per missioni ed i premi di operosità e rendimento).
Cap. n. 63. — Spese di vigilanza tecnica ed amministrativa e in generale per studi od accertamenti relativi ad opere di bonifica integrale richieste od eseguite in concessione, o comunque eseguite col contributo dello Stato, esclusi i premi di operosità e di rendimento e le indennità di trasferta (articolo 4 del Regio decreto 24 luglio 1930, n. 1146).
Cap. n. 64. — Interessi e quota di capitale a carico dello Stato sui mutui concessi ai consorzi provinciali per la viticoltura in forza della legge 3 gennaio 1929, n. 94, e del testo unico 23 agosto 1917, n. 1474.
Cap. n. 74. — Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al 2 per cento sui mutui concessi agli Enti agrari del Lazio, ai sensi degli articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, ed alle associazioni agrarie ed Enti di cui al Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1633, ed al Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751.
Cap. n. 100. — Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati.
Cap. n. 101. — Quota d'interessi a carico dello Stato su mutui concessi a proprietari e ad acquirenti di terreni nell'Agro romano ed altre zone del Regno e sui mutui concessi per l'acquisto di apparecchi a vapore pel dissodamento meccanico dei terreni (articolo 31 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647; decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662; Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, 28 novembre 1919, n. 2405; legge 20 agosto 1921, n. 1177, e Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1315).
Cap. n. 104. — Annualità per opere di bonifica idraulica, comprese anche le opere di sistemazione montana che interessano i relativi comprensori, annualità di contributo in opere di irrigazione nell'Italia meridionale e nelle Isole - Annualità per costruzione di strade comunali occorrenti al bonificamento dell'Agro romano e per interventi di piccola bonifica - Annualità per opere di sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani e per opere idrauliche delle varie categorie riconosciute come prevalentemente connesse alla bonifica idraulica ed alle trasformazioni fondiarie di pubblico interesse (testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, legge 24 dicembre 1928, n. 3134, e successive modificazioni ed aggiunte).
Cap. n. 105. — Annualità di contributo nella spesa di costruzione di acquedotti rurali (articolo 3 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134, ed articolo 4 del R. decreto 17 luglio 1931, n. 1085).
Cap. n. 106. — Annualità di contributo nella spesa di costruzione di borgate o fabbricati rurali isolati (articolo 5 della legge 24 dicembre 1928, numero 3134, articolo 10 del Regio decreto 18 novembre 1929, n. 2071, ed articolo 5 del R. decreto 17 luglio 1931, n. 1085).
Cap. n. 107. — Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491, del decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, del Regio decreto 23 gennaio 1921, n. 52, e del Regio decreto 3 aprile 1926, n. 618.
Cap. n. 113. — Somme dovute dai Consorzi provinciali per la viticultura e da versare alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi in base alla legge 3 gennaio 1929, n. 94, ed al testo unico 23 agosto 1917, n. 1474.
Cap. n. 115. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai mutuatari dell'Agro romano e di altre zone del Regno in conto dei mutui loro concessi per il bonificamento agrario e pel dissodamento meccanico dei terreni, secondo le disposizioni del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, dei Regi decreti 9 novembre 1919, numero 2297, 28 novembre 1919, n. 2405, della legge 20 agosto 1921, n. 1177, e del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1315.
Cap. n. 117. — Annualità d'ammortamento da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per estinzione dell'anticipazione accordata alle cessate Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e Sassari (ora Istituto di credito agrario per la Sardegna) a termini dell'articolo 90 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

Cap. n. 8. — Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale.

Cap. n. 9. — Spese di liti.

Cap. n. 10. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Cap. n. 13. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Cap. n. 14. — Contributo alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, tubercolosi e disoccupazione), e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni a favore di personali vari. Indennità in caso di licenziamento o di cessazione dal servizio del personale straordinario e rispettive famiglie.

Cap. n. 20. — Indennità agli ufficiali metrici per il giro di verificazione periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico approvato col Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato col Regio decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, e col decreto ministeriale 31 marzo 1924, n. 5038, in esecuzione dell'articolo 189 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Cap. n. 24. — Restituzioni e rimborsi di diritti di verificazione.

Cap. n. 45. — Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col Regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, sugli infortuni degli operai sul lavoro e 73 e seguenti del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, sugli infortuni agricoli.

Cap. n. 47. — Rimborso alla Cassa di maternità della quota a carico dello Stato per il sussidio di puerperio (testo unico 24 settembre 1923, n. 2157).

Cap. n. 61. — Premi poliennali da conferirsi per l'industria agrumaria.

Cap. n. 62. — Contributo all'Ente autonomo della fiera campionaria di Padova (Regio decreto 9 novembre 1925, n. 2032).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

ELENCO N. 2.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari governativi, a termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Cap. n. 103. — Spese per i servizi del Tesoro, pel trasporto fondi di tesoreria, acquisto di casse forti e recipienti per la conservazione di valori; per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato; pel servizio di vigilanza per lo scarto degli atti degli uffici esterni del Tesoro; retribuzioni ai diurnisti degli uffici del Tesoro; premio di prolungamento di orario a favore del personale degli uffici di controllo del Tesoro, presso l'officina di fabbricazione dei biglietti dell'Istituto di emissione e presso le cartiere; spese telegrafiche pel servizio di Regia tesoreria provinciale; aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate del Tesoro; spesa da rimborsarsi ai sindacati degli agenti di cambio per le comunicazioni giornaliere dei corsi dei cambi e delle rendite.

Cap. n. 110. — Spese di liti nell'interesse dell'Amministrazione del Tesoro, del debito pubblico, dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali non aventi capitolo proprio, e spese accessorie.

Cap. n. 115. — Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad Amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio, ecc.

Cap. n. 136. — Pensioni e indennità per una sola volta, in luogo di pensione, agli operai di ambo i sessi della Officina governativa carte-valori.

Cap. n. 152. — Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori.

Cap. n. 153. — Restituzioni e rimborsi. (Tasse).

Cap. n. 154. — Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme ricuperate dall'erario sui crediti inscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione.

Cap. n. 163. — Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici; per la bollatura delle carte da giuoco; per la riscossione delle tasse per i servizi di audizione circolare e spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro della tassa di scambio, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti ed in genere per le tasse sugli affari, nonchè premi per la scoperta delle relative contravvenzioni; spese generali per il funzionamento delle Commissioni interprovinciali e centrale istituite dalla legge 12 giugno 1930, n. 742.

Cap. n. 166. — Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori.

Cap. n. 167. — Restituzione e rimborsi. (Demanio pubblico).

Cap. n. 177. — Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.

Cap. n. 178. — Restituzioni e rimborsi (Provveditorato - Demanio).

Cap. n. 189. — Spese e premi pel servizio di accertamento e per la ricerca di materia imponibile, nell'applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie.

Cap. n. 190. — Compensi ai messi notificatori (art. 3 del Regio decreto 14 aprile 1927, n. 617).

Cap. n. 191. — Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401.

Cap. n. 193. — Spese di coazioni e di liti; spese per l'applicazione della legge 9 dicembre 1928, n. 2834, sulle penalità in materia d'imposte dirette, ecc.

Cap. n. 211. — Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane e delle imposte indirette e indennità di viaggio e soggiorno per missioni nell'interesse dei servizi delle dogane e imposte indirette; indennità alle guardie di finanza pei servizi delle imposte di fabbricazione, indennità ai sottufficiali della guardia di finanza per la reggenza delle piccole dogane; competenze ai membri delle Commissioni per le imposte di fabbricazione e della Commissione centrale del dazio consumo.

Cap. n. 214. — Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali, da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza della Amministrazione nei procedimenti penali.

Cap. n. 215. — Indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione.

Cap. n. 216. — Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione della imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie e restituzione di imposte indebitamente percepite.

Cap. n. 223. — Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.

Cap. n. 225. — Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi, e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona.

Cap. n. 226 — Acquisto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il collaudo, il condizionamento e la spedizione delle pietrine focaie, dei fiammiferi e delle marche pei medesimi. Spese per trasporto, assicurazione e scorta delle marche suddette e per acquisto di materiali d'imballaggio; canone pei vaglia postali di servizio; spese per stampati, pubblicazioni e diverse, inerenti al servizio delle pietrine focaie, degli apparecchi di accensione e dei fiammiferi; spese pei giudizi arbitrali di cui all'articolo 16 della convenzione annessa al Regio decreto 11 marzo 1923, n. 560.

Cap. n. 227. — Indennità e spese per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, pietrine focaie e di fiammiferi ed altre indennità di missione riguardanti tale ramo di servizio dei monopoli.

Cap. n. 302. — Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico; spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico.

Cap. n. 360. — Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese di asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

ELENCO N. 3.

Elenco dei capitoli pei quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'articolo 41, primo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Cap. n. 35. — Personale di ruolo dell'Ufficio di presidenza del Consiglio dei Ministri. Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse).

Cap. n. 41. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Servizio speciale riservato). (Spese fisse).

Cap. n. 47. — Personale della Consulta Araldica - Stipendi ed assegni fissi. (Spese fisse).

Cap. n. 71. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Consiglio di Stato).

Cap. n. 75. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse). (Corte dei conti).

Cap. n. 83. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse). (Avvocatura dello Stato).

Cap. n. 90. — Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze, compreso quello proveniente dal cessato regime - Stipendi ed assegni fissi. (Spese fisse).

Cap. n. 95. — Personale di concetto e d'ordine delle ragionerie delle Amministrazioni centrali - Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse).

Cap. n. 96. — Personale di ragioneria e d'ordine delle ragionerie delle Intendenze di finanza nonchè del personale assimilato ex-regime austriaco ed ex-Stato fiumano addetto alle ragionerie delle Intendenze - Stipendi ed assegni fissi. (Spese fisse).

Cap. n. 101. — Personale delle Sezioni del Tesoro presso le Intendenze di finanza e degli uffici di gestione e di controllo, della Regia Zecca e della Scuola dell'arte della medaglia - Stipendi ed assegni fissi. (Spese fisse).

Cap. n. 115. — Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad Amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunciate dalla Corte dei conti, o prima di dette condanne, o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme, non di pertinenza del bilancio, ecc. (Spesa d'ordine).

Cap. n. 132. — Pensioni ordinarie. (Spese fisse).

Cap. n. 133. — Pensioni ordinarie al personale del cessato regime.

Cap. n. 135. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti. (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 136. — Pensioni e indennità per una sola volta, in luogo di pensione, agli operai di ambo i sessi della Officina governativa carte valori. (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 137. — Assegni di medaglie al valore a favore dei pensionati, degli impiegati civili in attività di servizio, degli ex-militari provvisti di pensione dipendente da fatti anteriori alle guerre italo-turca ed europea, e dei loro aventi diritto.

Cap. n. 138. — Personale di ruolo delle Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici, del demanio, delle tasse, del Provveditorato, delle

imposte dirette, delle dogane e delle imposte indirette - Stipendi ed assegni fissi. (Spese fisse).

Cap. n. 153. — Restituzioni e rimborsi. (Spesa d'ordine). (Tasse).

Cap. n. 167. — Restituzioni e rimborsi. (Spesa d'ordine). (Demanio pubblico).

Cap. n. 168. — Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali, spese per il personale avventizio salariato, indennità e mercedi, legna ed orto per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio. (Spese fisse).

Cap. n. 175. — Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio. (Spese fisse).

Cap. n. 178. — Restituzioni e rimborsi. (Spese d'ordine). (Provveditorato-Demanio).

Cap. n. 196. — Restituzioni e rimborsi. (Spesa d'ordine). (Imposte dirette).

Cap. n. 197. — Stipendi, paghe, aggiunta di famiglia, razioni viveri agli allievi, indennità fisse, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali; premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza, giusta l'articolo 11 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281.

Cap. n. 216. — Restituzioni di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie e restituzione di imposte indebitamente percepite (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 225. — Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona. (Spesa d'ordine ed obbligatoria) (Dogane).

Cap. n. 231. — Vincite al lotto (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 270. — Assegno temporaneo mensile ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed alle loro vedove, orfani e genitori, provvisti di pensione ordinaria sia o no privilegiata (decreto Reale 31 luglio 1919, n. 1304, legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e decreto Reale 29 dicembre 1921, n. 1964).

Cap. n. 287. — Indennità temporanea mensile al personale avventizio - Corte dei conti.

Cap. n. 288. — Indennità temporanea mensile al personale avventizio. (Avvocatura dello Stato).

Cap. n. 290. — Indennità temporanea mensile al personale di ruolo, ecc. (Servizio speciale riservato).

Cap. n. 292. — Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e pensioni diverse.

Cap. n. 293. — Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo, dipendenti dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze (esclusi quelli delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze), della Corte dei conti e delle avvocature erariali (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694, e 23 ottobre 1927, n. 1966).

Cap. n. 294. — Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato escluso quello delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1232, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694, e 23 ottobre 1927, n. 1966).

Cap. n. 295. — Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza.

Cap. n. 304. — Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca. (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 306. — Pensioni privilegiate di guerra ai militari del Regio esercito e della Regia marina e assimilati e rispettive famiglie e soprassoldi di medaglie al valore militare loro dovuti in dipendenza della guerra fra varie Potenze e di quella Italo-Turca.

Cap. n. 307. — Assegni per una sola volta ai militari colpiti da una delle infermità ascritte alla decima categoria, indicata nella tabella A annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (articolo 7).

Cap. n. 308. — Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi dell'articolo 4 del testo unico approvato col decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, e dell'articolo 69 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Cap. n. 309. — Assegni d'invalidità, pensioni vedovili, assegni alimentari e sussidi provvisori ad ex-militari od a famiglie di caduti dell'esercito austro-ungarico, pertinenti alle nuove provincie, compresa quella del Carnaro.

Cap. n. 310. — Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale ed ai mutilati ed invalidi per la causa stessa (articolo 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, e articolo 1 del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519).

Cap. n. 315. — Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio per far parte delle Commissioni di cui agli articoli 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Cap. n. 317. — Personale del ruolo transitorio di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2884.

Cap. n. 319. — Indennità temporanea mensile al personale avventizio (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694, e 23 ottobre 1927, n. 1966).

Cap. n. 348. — Restituzione al Consorzio del porto di Genova delle somme eccedenti il gettito di lire 11.800.000 annue sull'ammontare delle tasse di cui all'articolo 2 del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e da accantonarsi dal Consorzio stesso per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (articolo 4 dell'indicato Regio decreto e articolo 3 del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1881). (Spesa d'ordine).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO.

Cap. n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi, indennità ed altri assegni di carattere continuativo. (Spese fisse).

Cap. n. 16. — Pensioni ordinarie al personale di ruolo ed ai salariati. (Spese fisse).

Cap. n. 17. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili, e assegni congeneri legalmente dovuti. (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 18. — Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo e spese di rappresentanza (Spese fisse).

Cap. n. 19. — Cancellerie e segreterie giudiziarie - Personale - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo. (Spese fisse).

Cap. n. 20. — Uscieri giudiziari - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo. (Spese fisse)

Cap. n. 38. — Personale civile di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena. Stipendi, indennità ed altri assegni di carattere continuativo. (Spese fisse).

Cap. n. 39. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, paghe, **premi di rafferma e indennità varie agli agenti di custodia, retribuzione ed indennità al personale aggregato e salariato - Contributi alla Cassa di previdenza dei sanitari ed alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.**

Cap. n. 46. — Personale di ruolo degli uffici per gli affari di culto - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo. (Spese fisse).

Cap. n. 49. — Stipendi ed altri assegni al personale ecclesiastico Palatino. **(Spese fisse).**

Cap. n. 52. — Assegno personale a titolo di differenza fra pensione e **stipendio ed annuale indennità di carica stabilita dalla legge 7 aprile 1921, n. 355, ai magistrati collocati a riposo prima di aver compiuto il 75° anno di età** (articoli 17 e 136 del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978). **(Spese** fisse).

Cap. n. 54. — Indennità temporanea mensile al personale non di ruolo ed a quello avventizio. (Spese fisse).

Cap. n. 59. — Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia e al personale straordinario, aggregato e salariato addetto ai servizi degli istituti di prevenzione e di pena.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Cap. n. 1. — Ministero - Personale di ruolo - Stipendi ed assegni vari continuativi. (Spese fisse).

Cap. n. 2. — Personale di ruolo del soppresso **Commissariato generale** dell'emigrazione e contributo relativo al fondo pensioni. (Spese fisse).

Cap. n. 3. — Indennità a funzionari preposti alla direzione di uffici o con funzioni di segretario al Ministero (articolo 9 della legge 2 giugno 1927, n. 862).

Cap. n. 22. — Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Cap. n. 23. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini **degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti. (Spesa obbligatoria).**

Cap. n 24. — Stipendi ed assegni vari continuativi al personale delle carriere diplomatica e consolare, dei commissari consolari, degli interpreti e dei cancellieri.

Cap. n. 25. — Stipendi, assegni continuativi ed indennità varie a funzionari civili e militari ed assimilati a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi diplomatico e consolare.

Cap. n. 26. — **Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale di ruolo all'estero, agli addetti militari, navali ed aeronautici e rimborso delle spese di cui all'articolo 13 della legge consolare.**

Cap. n. 37. — **Indennità agli ufficiali consolari di seconda categoria per concorso alle spese di cancelleria.**

Cap. n. 40. — Stipendi ed indennità agli ufficiali medici ed ai commissari in servizio di emigrazione.

Cap. n. 43. — Competenze al personale delle scuole all'estero.

Cap. n. 51. — Indennità temporanea mensile al personale di ruolo e non di ruolo proveniente dal soppresso Commissariato per l'emigrazione, ai sensi del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei successivi Regi decreti.

Cap. n. 55. — **Indennità temporanea mensile al personale avventizio, straordinario** od assimilato (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, **e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).**

Cap. n. 72. — Indennità temporanea mensile **al personale di ruolo ed al supplenti ed incaricati, al personale salariato (capi d'arte) e subalterno delle** Regie scuole all'estero (decreto Luogotenenziale **14 settembre 1918, n. 1314, e** Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).

MINISTERO DELLE COLONIE.

Cap. n. 1. — **Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale in servizio presso l'Amministrazione centrale e personale appartenente o già appartenente** ad altre Amministrazioni dello Stato, temporaneamente assunto presso **l'Amministrazione** centrale - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (Spese fisse).

Cap. n. 20. — Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Cap. n. 21. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

Cap. n. 1. — Ministero - Personale di ruolo - Stipendi ed assegni vari continuativi (Spese fisse).

Cap. n. 14. — Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Cap. n. 15. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini **degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).**

Cap. n. 18. — Personale di ruolo dell'Amministrazione regionale scolastica - Personale ispettivo e direttivo Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).

Cap. n. 22. — Spese per stipendi ed assegni al personale delle scuole elementari - Compensi dovuti ai maestri delle scuole reggimentali e di quelle sussidiate.

Cap. n. 45. — **Regi istituti medi di istruzione - Stipendi ed assegni vari continuativi al personale di ruolo - Retribuzioni per supplenze ed incarichi (Spese fisse).**

Cap. n. 57. — **Convitti nazionali ed educandati femminili - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).**

Cap. n. 62. — **Regi istituti dei sordomuti - Regia scuola di metodo « G. Cardano » per i maestri dei sordomuti - Regia scuola magistrale per l'educazione dei ciechi - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Rimunerazioni per supplenze (Spese fisse).**

Cap. n. 65. — Stipendi, assegni e retribuzioni al personale delle Regie scuole agrarie medie e delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento al lavoro (Spese fisse).

Cap. n. 82. — Personale degli Istituti di istruzione nautica - Stipendi ed assegni vari continuativi (Spese fisse).

Cap. n. 84. — Regie università ed altri Istituti superiori - Stabilimenti scientifici universitari - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).

Cap. n. 96. — Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).

Cap. n. 101. — Accademie - Personale di ruolo - Stipendi, pensioni accademiche ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).

Cap. n. 106. — Sopraintendenze all'arte medioevale e moderna, alle antichità, alle opere di antichità e d'arte, ai monumenti, alle gallerie ed uffici ed istituti dipendenti - Gabinetto fotografico nazionale - Accademia di belle arti e licei artistici - Conservatori di musica - Scuole di recitazione - Regio opificio delle pietre dure - Regia calcografia - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Retribuzioni per supplenze ed incarichi di insegnamenti di qualunque specie - Compensi ed indennità a maestri di arte ad aiuti ed assistenti (Spese fisse).

Cap. n. 134. — Assegni di disponibilità e maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse).

Cap. n. 136. — Indennità mensile al personale straordinario, avventizio od assimilato, giusta le disposizioni del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni (Spese fisse).

Cap. n. 137. — Indennità mensile a favore dei salariati dello Stato (decreti Reali 4 settembre 1919, n. 1738, 27 novembre 1919, n. 2335, 28 dicembre 1919, n. 2485, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694, e 23 ottobre 1927, n. 1966).

Cap. n. 139. — Indennità mensile dovuta al personale delle scuole elementari giusta le disposizioni del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni.

Cap. n. 155. — Spesa per il pagamento degli stipendi, delle retribuzioni ed assegni vari dovuti al personale dell'Amministrazione della Real Casa, passato in servizio dello Stato e collocato nei ruoli transitori speciali, istituiti nell'Amministrazione dell'educazione nazionale con l'art. 3 del Regio decreto 16 maggio 1920, n. 641 (Spese fisse).

MINISTERO DELL'INTERNO.

Cap. n. 1. — Stipendi ed assegni vari al personale civile di ruolo ed a quello di altre Amministrazioni collocato fuori ruolo, in servizio presso l'Amministrazione dell'interno (Spese fisse).

Cap. n. 22. — Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Cap. n. 25. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 54. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, paghe ed assegni vari (Spese fisse).

Cap. n. 80. — Retribuzioni e indennità temporanea mensile al personale straordinario ed avventizio compreso quello delle Provincie redente (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694, e 23 ottobre 1927, n. 1966). - Retribuzioni per il servizio di copia dei cottimisti assunti con ferma temporanea (Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1794, art. 117 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e art. 61 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843) ed indennità di buonuscita a quelli licenziati.

Cap. n. 81. — Stipendi e assegni vari agli ufficiali invalidi di guerra assunti in servizio dal Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto 10 novembre 1924, n. 2044 (Spese fisse).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Cap. n. 1. — Amministrazione centrale - Personale di ruolo e personale di altre Amministrazioni, comandato a prestar servizio nell'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (Spese fisse).

Cap. n. 2. — Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed altre competenze fisse (Spese fisse).

Cap. n. 3. — Ufficiali idraulici e di bonifica - Stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed altre competenze fisse (Spese fisse).

Cap. n. 4. — Incaricati stabili - Retribuzioni mensili, aggiunta di famiglia, soprassoldo giornaliero di caro-viveri e indennità fisse continuative (Regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e decreto Ministeriale 1° ottobre 1925) (Spese fisse).

Cap. n. 29. — Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Cap. n. 30. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 121. — Personale di ruolo: stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia, premio di interessamento ed altre competenze fisse (Costruzione di strade ferrate).

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

Cap. n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (Spese fisse).

Cap. n. 16. — Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Cap. n. 17. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 24. — Ufficiali delle capitanerie di porto - Stipendi, indennità militare ed assegni vari di carattere continuativo.

Cap. n. 25. — Personale d'ordine delle capitanerie di porto e personale di ruolo già in servizio nelle nuove Provincie - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (Spese fisse).

Cap. n. 40. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e dei Circoli ferroviari d'ispezione - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (Spese fisse).

Cap. n. 57. — Pensioni ordinarie per il personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili (Spese fisse).

Cap. n. 58. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, al personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 68. — Indennità temporanea mensile al personale di ruolo, avventizio e salariato.
Cap. n. 69. — Ufficiali delle capitanerie di porto in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione ausiliaria; indennità ed assegni (Spese fisse).
Cap. n. 71. — Stipendi, assegni e indennità varie ad ufficiali della Regia marina (esclusi quelli delle capitanerie di porto) addetti all'Amministrazione centrale della marina mercantile.
Cap. n. 82. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (Costruzione di strade ferrate).

MINISTERO DELLA GUERRA.

Cap. n. 1. — Ministero - Personale civile di ruolo - Stipendi ed assegni fissi.
Cap. n. 2. — Ministero e Stato Maggiore del Regio esercito - Personale militare Stipendi ed assegni fissi.
Cap. n. 13. — Pensioni ordinarie (Spese fisse).
Cap. n. 14. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti n. 1970 del 23 ottobre 1919, n. 453 del 20 aprile 1920, e n. 2480 del 21 novembre 1923 (Spesa obbligatoria).
Cap. n. 16. — Ufficiali del Regio esercito - Stipendi ed assegni fissi.
Cap. n. 17. — Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali in servizio presso la segreteria generale della Commissione suprema di difesa e presso gli osservatori industriali.
Cap. n. 18. — Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti - Stipendi ed assegni fissi.
Cap. n. 19. — Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi ai marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati; indennità di ferma, di rafferma e di riassoldamento.
Cap. n. 46. — Pensioni dell'Ordine militare di Savoia - Spese d'ufficio del Consiglio dell'Ordine (Spese fisse).
Cap. n. 51. — Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi.
Cap. n. 52. — Impiegati civili addetti alle Legioni dei Reali carabinieri - Stipendi ed assegni fissi.
Cap. n. 53. — Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri - Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di rafferma.
Cap. n. 61. — Indennità temporanea ai sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito (legge 27 giugno 1929, n. 1047).
Cap. n. 62. — Indennità temporanea ai sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri Reali (legge 27 giugno 1929, n. 1047).

MINISTERO DELLA MARINA.

Cap. n. 1. — Ministero - Personale - Stipendi ed assegni vari continuativi (Spese fisse).
Cap. n. 22. — Pensioni ordinarie (Personali militari e civili) (Spese fisse).
Cap. n. 23. — Pensioni ordinarie (Personale lavorante) (Spese fisse).
Cap. n. 24. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
Cap. n. 25. — Personale subalterno ordinario e salariato pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo - Stipendi, paghe ed altri assegni vari continuativi (Spese fisse).
Cap. n. 29 — Ufficiali della Regia marina - Stipendi ed assegni vari continuativi (Spese fisse).
Cap. n. 30. — Ufficiali in posizione ausiliaria - Indennità annua (Spese fisse).
Cap. n. 32. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Stipendi ed assegni vari continuativi, paghe e rafferme.
Cap. n. 33. — Indennità militare ad ufficiali della Regia marina e del Regio esercito a disposizione della Regia marina e ai sottufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi.
Cap. n. 39. — Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi, assegni vari continuativi, paghe, indennità e soprassoldi.
Cap. n. 48. — Istituti di marina - Stipendi ed assegni vari continuativi, paghe ai professori civili (Spese fisse).
Cap. n. 50. — Servizio idrografico - Stipendi ed assegni vari continuativi al personale civile dell'Istituto idrografico di Genova (Spese fisse).
Cap. n. 53. — Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina (Spese fisse).
Cap. n. 56. — Personali civili dipartimentali (di ragioneria, d'ordine, chimici, tecnici e disegnatori tecnici dei Regi arsenali marittimi) - Stipendi ed assegni vari continuativi (Spese fisse).
Cap. n. 75. — Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio (Spese fisse).
Cap. n. 76. — Indennità temporanea mensile al personale militare della Regia marina non provvisto di aggiunta di famiglia.
Cap. n. 77. — Indennità di caro-viveri al personale salariato dipendente dall'Amministrazione militare marittima.
Cap. n. 79. — Ufficiali della Regia marina in aspettativa per riduzione di quadri - Assegni ed indennità militari (Spese fisse).

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

Cap. n. 1. — Personale civile dell'Amministrazione centrale e provinciale Stipendi ed assegni vari (Spese fisse).
Cap. n. 17. — Pensioni ai personali civili e militari (Spese fisse).
Cap. n. 18. — Pensioni al personale lavorante (Spese fisse).
Cap. n. 19. — Indennità per una sola volta, in luogo di pensione (Spesa obbligatoria).
Cap. n. 20. — Ufficiali della Regia aeronautica ed ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, in servizio della Regia aeronautica (esclusi i carabinieri Reali), in servizio attivo permanente, e richiamati dal congedo - Ufficiali mutilati ed invalidi richiamati in servizio - Stipendi ed assegni vari (Spese fisse).

Cap. n. 21. — Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, soprassoldi e premi di rafferma.

Cap. n. 47. — Indennità temporanea di caro-viveri al personale militare ed al personale lavorante.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

Cap. n. 1. — Stipendi ed assegni varî di carattere continuativo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e regionale (Spese fisse).

Cap. n. 2. — Stipendi ed assegni varî di carattere continuativo al personale dei ruoli provinciali (escluso il personale forestale) (Spese fisse).

Cap. n. 16. — Pensioni ordinarie ai personali civili e militari (Spese fisse).

Cap. n. 17. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 50. — Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali, militi ed allievi della Milizia nazionale forestale ed agli ufficiali del Regio esercito, comandanti temporaneamente in servizio nella Milizia stessa ed indennità agli appartenenti alla Milizia forestale ausiliaria (leggi 13 dicembre 1928, n. 3141, e 24 dicembre 1928, n. 3207, e regolamento 3 ottobre 1929, n. 1997).

Cap. n. 54. — Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile di ruolo in servizio nella Milizia nazionale forestale Retribuzione al personale avventizio (legge 13 dicembre 1928, n. 3141).

Cap. n. 59. — Indennità temporanea mensile al personale avventizio ed assimilato, (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni ed aggiunte).

Cap. n. 91. — Indennità temporanea mensile agli agenti della Milizia nazionale forestale.

Cap. n. 92. — Indennità temporanea mensile al personale forestale avventizio in servizio nella Milizia.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

Cap. n. 1. — Stipendi ed assegni varî di carattere continuativo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale. (Spese fisse).

Cap. n. 2. — Stipendi ed assegni varî di carattere continuativo al personale dei ruoli provinciali. (Spese fisse).

Cap. n. 12. — Pensioni ordinarie. (Spese fisse).

Cap. n. 13. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti. (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 52. — Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato, compreso il personale delle stazioni sperimentali (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni ed aggiunte).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

ELENCO N. 4.

Elenco dei capitoli pei quali è concessa al Ministro delle finanze la facoltà di cui all'articolo 41, secondo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Cap. n. 17. — Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n 67, e 19 giugno 1913, n. 641). (Spesa d'ordine).

Cap. n. 157. — Diritto addizionale spettante all'Ente autonomo per il teatro « Alla Scala » in Milano (articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 1920, n. 567; decreto Ministeriale 29 dicembre 1920, n. 87888; legge 29 agosto 1922, n. 1254, e Regio decreto 14 novembre 1929, n. 2096). (Spesa d'ordine).

Cap. n. 158. — Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria, sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici e sui canoni che i comuni e gli enti sono tenuti a corrispondere in luogo dell'abbonamento ai sensi del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 1917, del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2207; 50 per cento spettante al Ministero delle comunicazioni sui canoni e sulle tasse di cui agli articoli 3 e 6 dello stesso Regio decreto 23 ottobre 1925. (Spesa d'ordine).

Cap. n. 159. — Quota spettante ai comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (articolo 33 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3276). (Spesa d'ordine).

Cap. n. 162. — Proventi della tassa di circolazione degli autoveicoli, del contributo di miglioramento stradale e delle conciliazioni, oblazioni e pene pecuniarie, per contravvenzione alle disposizioni riguardanti la circolazione e la polizia stradale, devoluti all'Azienda autonoma statale della strada. (Spesa d'ordine).

Cap. n. 188. — Diritto di scritturazione ed altri, stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dagli articoli 2 e 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159, e diritto di consultazione degli atti catastali di cui all'articolo 2 del Regio decreto 30 dicembre 1924, n. 2102, devoluti al personale degli uffici distrettuali delle imposte.

Cap. n. 352. — Quote dovute ai funzionari della Avvocatura dello Stato sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature dello Stato e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime. (Spesa d'ordine).

Cap. n. 360. — Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali. (Spesa d'ordine).

Cap. n. 361. — Spese proprie del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623) (Spesa d'ordine).

Cap. n. 364. — Arretrati di rendita pubblica dovuti al Fondo per il culto ed agli enti morali ecclesiastici per i beni immobili assoggettati a conversione e spese per ricostituzione di doti di enti morali riconosciuti insopprimibili (legge 22 gennaio 1931, n. 28).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Appendice n. 1. TABELLA *B.*

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.	
	Tabacchi.	
1	Provento industriale dei tabacchi venduti nel Regno esclusi i prodotti secondari	735,000,000 —
2	Provento dei tabacchi esportati, di quelli destinati alle provviste di bordo e di quelli venduti nel Regno a tariffa extramonopolio, nonchè dei prodotti secondari e degli indennizzi per deficienze nei trasporti ferroviari	56,000,000 —
3	Canoni delle rivendite	20,000,000 —
4	Proventi diversi e ricupero fondi	14,000,000 —
5	Proventi netti della pubblicità eseguita a mezzo dei condizionamenti dei generi di monopolio (legge 1° maggio 1930, n. 610)	*per memoria*
		825,000,000 —
	Sali	
6	Proventi industriali della vendita dei sali commestibili	80,000,000 —
7	Proventi della vendita dei sali sofisticati e di quelli ceduti a prezzo di eccezione alla industria	27,500,000 —
8	Proventi diversi e ricupero fondi	500,000 —
9	Rimborso dallo Stato dell'ammontare delle restituzioni dell'imposta sul sale, concessa per i quantitativi impiegati nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi esportati (art. 27 della legge 21 gennaio 1929, n. 67)	2,000,000 —
		110,000,000 —
	Chinino di Stato.	
10	Provento della vendita del chinino di Stato, proventi diversi e recupero fondi	13,000,000 —
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.	
	Vendita di beni.	
11	Proventi dell'alienazione degli immobili già adibiti ad uso di manifatture e di magazzini di tabacchi e resi disponibili in seguito alla costruzione di nuovi appositi edifici (Regio decreto 19 agosto 1927, n. 1609)	*per memoria*
	Entrate diverse eventuali.	
12	Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste (art. 10 del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258)	*per memoria*
13	Economie nei residui passivi e maggiori accertamenti nei residui attivi dei precedenti esercizi finanziari, da versare allo Stato ad integrazione dell'avanzo di gestione degli esercizi medesimi	*per memoria*
		—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.	
	Tabacchi	825,000,000 —
	Sali	110,000,000 —
	Chinino di Stato	13,000,000 —
	Totale delle entrate ordinarie	948,000,000 —
	TITOLO II — PARTE STRAORDINARIA.	
	Vendita di beni	*per memoria*
	Entrate diverse eventuali	*per memoria*
		—
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie	948,000,000 —
	Totale generale dell'entrata	948,000,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA C.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.	
	Spese generali.	
1	Personale di ruolo dell'Azienda e ricevitori dei Monopoli di Stato - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo.	31,700,000 —
2	Premi di operosità e rendimento al personale in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato ed agli estranei che abbiano prestato opera a vantaggio dell'Amministrazione stessa	2,000,000 —
3	Premi di prolungamento d'orario al personale in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato	2,000,000 —
4	Indennità di missione, di tramutamento, di giro ed indennità varie comprese quelle relative ai componenti del Consiglio d'amministrazione ed al direttore generale	2,900,000 —
5	Sussidi al personale, impiegati e salariati in servizio, ed a coloro che appartennero all'Azienda od ai loro superstiti.	120,000 —
6	Rimborso della spesa corrispondente agli emolumenti degli impiegati dell'Amministrazione finanziaria e della ragioneria centrale, in servizio presso l'Azienda dei monopoli di Stato, detratta quella degli emolumenti del personale dei ruoli dell'Amministrazione dei monopoli in servizio presso altre Amministrazioni statali	300,000 —
7	Rimborso al Tesoro della quota parte di spesa a carico dell'Azienda dei monopoli di Stato per il mantenimento della Regia guardia di finanza	61,000,000 —
8	Spese casuali	20,000 —
9	Spese per assistenza medica, di medicinali e di visite medico-collegiali - Spese per il mantenimento delle sale di allattamento e custodia dei bambini delle operaie e per gli asili infantili - Spese di trasporto degli impiegati e degli operai dai centri abitati agli stabilimenti - Spese per il servizio religioso e l'insegnamento elementare nelle saline	1,350,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
10	Contributo per il Dopolavoro, del personale dei monopoli a termini dell'articolo 8 del Regio decreto 12 maggio 1927, numero 743	500,000 —
11	Importo dei proventi netti della pubblicità eseguita a mezzo dei condizionamenti dei generi di monopolio da devolvere a beneficio degli enti od istituti di cui all'articolo 1 della legge 1° maggio 1930, n. 610	*per memoria*
12	Spese di ufficio e di materiali di ufficio, di illuminazione e riscaldamento - Spese postali, telegrafiche e telefoniche - Spese per stampati ed affini - Acquisto di libri - Abbonamenti a giornali e pubblicazioni periodiche - Servizi centrali e provinciali	2,000,000 —
13	Spese per la partecipazione ad esposizioni, fiere e mostre campionarie - Spese varie di rappresentanza, pubblicità e propaganda	500,000 —
14	Fitto di locali di proprietà privata e rimborso al Tesoro della quota parte di spesa a carico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per la manutenzione del palazzo delle finanze	1,700,000 —
15	Spese per liti civili e di giustizia penale ed accessorie	80.000 —
16	Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati ed ampliamento dei fabbricati medesimi in uso dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, anche per abitazione del personale - Canoni, contributi e spese di costruzione, adattamento, manutenzione di aree e strade di accesso, canali e fogne annesse od in uso agli edifici	4,000,000 —
17	Imposte e sovrimposte sugli immobili di proprietà dell'Amministrazione	300,000 —
18	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (articolo 3 del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285)	25,000 —
19	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	*per memoria*
		110,495,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	Debito vitalizio.	
20	Pensioni ordinarie ed assegno temporaneo mensile agli ex-operai od ai loro superstiti - Indennità una volta tanto a coloro che non hanno diritto a pensione (Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383)	20,000,000 —
21	Rimborso al Tesoro della quota della spesa per pensioni compresa l'indennità temporanea mensile agli impiegati che appartennero all'Amministrazione od ai loro superstiti	4,000,000 —
		24,000,000 —
	Spese d'esercizio.	
	Tabacchi.	
22	Paghe, indennità e soprassoldi al personale salariato delle coltivazioni e delle manifatture dei tabacchi e dei depositi tabacchi greggi - Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali	106,500,000 —
23	Compra di tabacchi e relative spese accessorie, ivi comprese quelle relative alle perizie - Spese per informazioni e missioni all'estero e per il funzionamento delle Agenzie all'estero incaricate degli acquisti dei tabacchi greggi	380,000,000 —
24	Spese per le agenzie all'estero incaricate della vendita dei tabacchi nazionali lavorati	1,600,000 —
25	Acquisto, nolo e riparazione di macchine, di materiali ed articoli e di quanto altro occorre per i servizi inerenti alla coltivazione ed alla fabbricazione dei tabacchi	36,000,000 —
26	Trasporto di tabacchi e di materiali diversi	18,000,000 —
27	Spese per la gestione ed il controllo delle rivendite di Stato in esercizio diretto	600,000 —
28	Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti e rimborsi diversi	120,000 —
29	Contributo all'ente per l'esportazione del tabacco italiano (Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1286)	500,000 —
		543,320,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	Sali.	
30	Paghe, indennità e soprassoldi al personale operaio delle saline - Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali	12,600,000 —
31	Compra dei sali, compresi i canoni e le spese per i pozzi saliferi di Volterra e per i fondi saliferi di Cervia e di Pirano già di proprietà privata - Spese per otturamento delle sorgenti salse e di vigilanza degli stabilimenti che producono sale e lo impiegano a prezzi di costo ed altre per impedire la produzione naturale clandestina del sale	3,500,000 —
32	Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, di materiali ed oggetti varii e per quanto altro occorra ai servizi delle saline	4,400,000 —
33	Trasporto di sali e di materiali diversi e spese relative	37,200,000 —
34	Indennità ai rivenditori di generi di monopolio per trasporto dei sali	6,700,000 —
35	Restituzione dell'imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (articolo 27 della legge 21 gennaio 1929, n. 67)	2,000,000 —
36	Restituzioni e rimborsi	10,000 —
		66,410,000 —
	Chinino di Stato.	
37	Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare compresi i sali di chinino nelle cortecce di china	5,000,000 —
38	Paghe, indennità e soprassoldi al personale salariato dell'Azienda del chinino di Stato - Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali	850,000 —
39	Spese per acquisto, nolo e riparazioni di macchine, di materiali ed oggetti varii e per quanto altro occorra ai servizi del chinino di Stato	1,300,000 —
40	Trasporto dei preparati chinacei	150,000 —
41	Aggio di vendita dei preparati chinacei ai ricevitori dei Monopoli, ai magazzinieri di vendita ed ai farmacisti, medici e rivenditori	400,000 —
		7,700,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	Spese promiscue per i servizi di distribuzione e vendita.	
42	Aggio a titolo di supplemento di servizio attivo ai ricevitori - Indennità ai ricevitori ed ai magazzinieri di vendita a titolo di spesa di esercizio - Assegni speciali ai reggenti provvisori degli uffici di vendita - Paghe, indennità e soprassoldi al personale salariato dei depositi dei generi di monopolio - Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali - Spese per la vigilanza notturna - Acquisto, nolo e riparazione di strumenti da pesare, e spese varie inerenti ai servizi di vendita	18,500,000 —
43	Rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa derivante dalla esenzione di tassa sui vaglia postali di servizio	5,137,000 —
		23,637,000 —
	Totale delle spese d'esercizio delle tre Aziende	641,067,000 —
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.	
	Servizi diversi.	
44	Assegni e sussidi di licenziamento agli operai delle manifatture tabacchi	39,000 —
45	Costruzione di nuovi edifici ad uso di manifattura e di magazzini di tabacchi di cui al Regio decreto 19 agosto 1927, n. 1609 (6ª delle 10 annualità)	9,500,000 —
46	Ampliamento e miglioramento degli stabilimenti saliferi (legge 7 giugno 1928, n. 1336) (6ª delle 11 annualità)	1,800,000 —
		11,339,000 —
	Fondi di riserva.	
47	Versamento a costituzione dei fondi di riserva per le spese impreviste delle Aziende dei tabacchi, dei sali e del chinino di Stato (articolo 10 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258)	9,480,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	Avanzo finanziario di gestione.	
48	Versamento al Tesoro dell'avanzo finanziario della gestione (articolo 9 del Regio decreto 17 giugno 1929, n. 986)	151,619,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.

CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
Spese generali		110,495,000 —
Debito vitalizio		24,000,000 —
Spese d'esercizio:		
tabacchi	543.320.000	
sali	66.410.000	
chinino	7.700.000	
promiscue	23.637.000	
		641,067,000 —
Totale delle spese ordinarie		775,562,000 —

TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	Servizi diversi	11,339,000 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	786,901,000 —
	Fondi di riserva	9,480,000 —
	Totale generale delle spese	796,381,000 —
	Avanzo finanziario di gestione	151,619,000 —
	Totale a pareggio coll'entrata	948,000,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Appendice n. 2.

TABELLA *D.*

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al ' giugno 1933.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Massa del Corpo.	
	Redditi patrimoniali.	
1	Interessi sulla rendita intestata al Fondo di Massa, esclusa quella rappresentante rinvestimento dei premi di rafferma	1,347,357.50
2	nteressi dovuti dallo Stato sulle parziali anticipazioni fatte dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma (articolo 4 della legge 22 giugno 1913, n. 644, e decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848)	*per memoria*
3	Parte dell'annualità fissa dovuta dallo Stato per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma corrispondente all'interesse sul capitale anticipato dalla Massa (articolo 4 della legge 22 giugno 1913, numero 644, e decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917, numero 1848)	*per memoria*
		1,347,357.50
	Entrate diverse	
4	Quote di multe dovute alla Massa sul prodotto delle contravvenzioni e quote differenziali attribuite alla Massa sulle indennità per operazioni compiute fuori del circuito doganale o dell'orario d'ufficio, giusta l'articolo 8 delle istruzioni approvate col decreto ministeriale 10 marzo 1917	3,000,000 —
5	Quota d'interessi sui premi di rafferma investiti in rendita, devoluta a favore della Massa	402,813 —
6	Importo di effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati agli agenti del Corpo	6,825,000 —
7	Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	*per memoria*
8	Importo degli effetti di vestiario e campioni pagati dai consegnatari a trasportatori o altrimenti venduti	50,000 —
9	Vendita di mobili, libretti e scontrini ferroviari	10,000 —
10	Ricupero di somme indebitamente pagate e versamenti per avanzi di anticipazioni e titoli diversi	80,000 —
		10,367,813 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Massa del Corpo.	
11	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	*per memoria*
12	Parte capitale dell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma (articolo 3 della legge 23 giugno 1913, n. 644, e decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848)	*per memoria*
		—
	Massa individuale.	
13	Assegni di primo corredo e contributi mensili per concorso alla spesa vestiario, depositi volontari e versamenti in conto o a saldo debiti di massa degli agenti usciti dal Corpo	11,500,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	Premi di rafferma.	
14	Premi di rafferma versati alla massa e da accreditare agli agenti e quote d'interessi sui premi investiti in rendita dello Stato da accreditarsi agli agenti	8,712,000 —
	Partite che si compensano nella spesa.	
15	Ricupero di somme pagate dalla massa per conto di ufficiali.	5,000 —
16	Ricupero di assegni di corredo per gli agenti incorporati nella Compagnia di disciplina, e di assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate e montuose e per titoli vari	450,000 —
17	Quote di contravvenzione e di premi su prodotti contravvenzionali depositate interinalmente alla massa	90,000 —
18	Quote contravvenzionali spettanti al fondo per la repressione del contrabbando (articolo 27 della legge 2 aprile 1886, n. 3754)	135,000 —
19	Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni di qualsiasi specie, dovute per disposizioni di leggi e decreti al personale della Regia guardia di finanza, versate al Fondo di massa per essere erogate in premi (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758)	1,760,000 —
20	Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni accertate dagli impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria, escluse quelle accertate nell'interno dei rispettivi uffici, versate al Fondo di massa, per essere erogate in premi (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758)	52,000 —
		2,492,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Massa del Corpo:	
	Redditi patrimoniali	1,347,357.50
	Entrate diverse	10,367,813 —
	Totale della Categoria I	11,715,170.50
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Massa del Corpo	*per memoria*
	Massa individuale	11,500,000 —
	Premi di rafferma	8,712,000 —
	Partite che si compensano nella spesa	2,492,000 —
	Totale della Categoria II.	22,704,000 —
	Totale della entrata straordinaria	22,704,000 —
	Totale generale	34,419,170.50

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA E.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Massa del Corpo.	
	Spese d'amministrazione e diverse	
1	Rimborso al Tesoro dello stipendio assegnato al personale addetto ai lavori della Massa e concorso della Massa alla spesa per il personale addetto all'ufficio amministrativo del Comando generale (Spese fisse)	68,700 —
2	Stipendi al personale del magazzino centrale del vestiario - Indennità al direttore del magazzino, al magazziniere centrale, al controllore, ecc., per la gestione dei magazzini vestiario; indennità di caro-viveri agli scrivani straordinari ed agli inservienti del magazzino centrale del vestiario; compensi al personale del magazzino centrale, da versarsi al fondo di previdenza	115,000 —
3	Spese d'ufficio e diverse pel Consiglio di amministrazione e pel magazzino centrale del vestiario; medaglie di presenza e indennità di missione ai componenti il Consiglio d'amministrazione ed indennità di missione alla Commissione di collaudo	20,000 —
4	Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa; spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa (Spesa obbligatoria)	6,500,000 —
5	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	*per memoria*
6	Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi; spese per carta, stampe, registri, legatura e materiale tipografico per la tipografia del Comando; acquisto di pubblicazioni educative per il personale di truppa	85,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
7	Manutenzione dei locali pei magazzini del vestiario	5,000 —
8	Spese per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo (Spesa obbligatoria)	150,000 —
9	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti per lavori nell'interesse dell'Amministrazione della Massa	60,000 —
10	Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale (Spesa d'ordine).	10,000 —
11	Residui passivi eliminati a sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
12	Spese casuali	45,000 —
13	Rimborso delle spese di cura e di mantenimento ai militari del Corpo della Regia guardia di finanza, ricoverati negli stabilimenti sanitari militari, per infermità riportate in servizio ed a causa di questo, oppure in occasione di disastri o pubbliche calamità; indennità e compensi nei casi di infortunio o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi; spese funebri, nei casi in cui queste sono a carico della Massa (Spesa obbligatoria)	350,000 —
		7,408,700 —
	Spese d'istituto.	
	(Erogazione degli utili netti patrimoniali).	
14	Assegnazione corrispondente agli otto decimi degli utili netti patrimoniali del Fondo di Massa, da erogarsi in concessioni a termini dell'art. 10 del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 844	2,200,000 —
	Fondi di riserva.	
15	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	2,091,470.50
16	Fondo di riserva per le spese impreviste	15,000 —
		2,106,470.50

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	TITOLO II. — Spesa straordinaria.	
	CATEGORIA II. — Movimento di capitali.	
	Massa del Corpo.	
17	Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	*per memoria*
18	Importo degli interessi dovuti dallo Stato sulle parziali anticipazioni fatte dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma, da aggiungersi alla somma capitale agli effetti dell'ammortamento (articolo 4 della legge 22 giugno 1913, n. 644, e decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848)	*per memoria*
19	Versamento al conto corrente col Tesoro pel successivo rinvestimento della somma corrispondente alla parte di capitale compresa nell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la guardia di finanza in Roma (legge 22 giugno 1913, n. 644, e decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848)	*per memoria*
		—
	Massa individuale.	
20	Pagamento di acconti di Massa, e spese di riparazione delle armi a carico dei sottufficiali e delle guardie; pagamenti dei crediti di Massa	3,500,000 —
21	Importo degli effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati agli agenti	6,825,000 —
		10,325,000 —
	Premi di rafferma.	
22	Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi (Spesa obbligatoria)	8,712,000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	Partite che si compensano nell'entrata.	
23	Pagamenti per conto di ufficiali (Spesa obbligatoria)	5,000 —
24	Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella Compagnia di disciplina, ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari (Spesa obbligatoria)	450,000 —
25	Restituzione di quote contravvenzionali e di premi su prodotti contravvenzionali versati interinalmente alla Massa (Spesa d'ordine)	90,000 —
26	Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando (Spesa d'ordine)	135,000 —
27	Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della Regia guardia di finanza (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 19 dell'entrata (Spesa d'ordine)	1,760,000 —
28	Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di massa, per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di impiegati e funzionari della Amministrazione finanziaria (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 20 dell'entrata (Spesa d'ordine)	52,000 —
		2,492,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

Mosconi.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Massa del corpo:	
	Spese d'amministrazione e diverse	7,408,700 —
	Spese d'istituto	2,200,000 —
	Fondi di riserva	2,106,470.50
	Totale della Categoria I	11,715,170.50
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Massa del Corpo	*per memoria*
	Massa individuale	10,325,000 —
	Premi di rafferma	8,712,000 —
	Partite che si compensano nell'entrata	2,492,000 —
	Totale della Categoria II	21,529,000 —
	Totale della spesa straordinaria	21,529,000 —
	Totale generale	33,244,170.50

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLE *D* ed *E*.

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	TITOLO I.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.	
	Parte ordinaria.	
	Entrata	11,715,170.50
	Spesa	11,715,170.50
	Differenza	—
	TITOLO II.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.	
	Parte straordinaria.	
	Entrata	—
	Spesa	—
	Differenza	—
	RIEPILOGO DELLA CATEGORIA PRIMA.	
	Parte ordinaria e straordinaria.	
	Entrata	11,715,170.50
	Spesa	11,715,170.50
	Differenza	—

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Parte straordinaria.	
	Entrata	22,704,000 —
	Spesa	21,529,000 —
	Differenza	+ 1,175,000 —
	RIASSUNTO GENERALE DELLE DIFFERENZE.	
	Differenza della Categoria I	—
	Differenza della Categoria II	+ 1,175,000 —
	Differenza totale	+ 1,175,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

ELENCO *A*.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione dell'Amministrazione del Fondo di Massa della Guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933, ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Cap. n. 4. — Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa; spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.

Cap. n. 8. — Spese per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo.

Cap. n. 10. — Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale.

Cap. n. 11. — Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Cap. n. 13. — Rimborso delle spese di cura e di mantenimento ai militari del Corpo della Regia guardia di finanza, ricoverati negli stabilimenti sanitari militari, per infermità riportate in servizio ed a causa di questo, oppure in occasione di disastri o pubbliche calamità; indennità e compensi nei casi di infortunio o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dall'esecuzione di speciali servizi; spese funebri, nei casi in cui queste sono a carico della Massa.

Cap. n. 22. — Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi.

Cap. n. 23. — Pagamenti per conto di ufficiali.

Cap. n. 24. — Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella Compagnia di disciplina, ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.

Cap. n. 25. — Restituzione di quote contravvenzionali e di premi su prodotti contravvenzionali versati interinalmente alla Massa.

Cap. n. 26. — Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando.

Cap. n. 27. — Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di Massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della Regia guardia di finanza (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 19 dell'entrata.

Cap. n. 28. — Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di Massa, per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 20 dell'entrata.

ELENCO B.

Spese per indennità ed altre, inscritte nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa della Guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 per le quali possono essere autorizzate aperture di credito, ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Cap. n. **4**. — Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa; spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.

Cap. n. 6. — Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi, spese per carta, stampe, registri, legatura e materiale tipografico per la tipografia del Comando; acquisto di pubblicazioni educative per il personale di truppa.

Cap. n. [illegible] — Spese per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo.

Cap. n. **10**. — Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale.

Cap. n. 13. — Rimborso delle spese di cura e di mantenimento ai militari del Corpo della Regia guardia di finanza, ricoverati negli stabilimenti sanitari militari, per infermità riportate in servizio ed a causa di questo, oppure in occasione di disastri o pubbliche calamità; indennità e compensi nei casi di infortunio o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dall'esecuzione di speciali servizi; spese funebri, nei casi in cui queste sono a carico della Massa.

Cap. **n. 14**. — Assegnazione corrispondente agli otto decimi degli utili netti patrimoniali del Fondo di Massa, da erogarsi in concessioni a' termini dell'art. 10 del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 844.

Cap. n. 20. — Pagamento di acconti di Massa, e spese di riparazione delle armi a carico dei sottufficiali e delle guardie; pagamenti dei crediti di Massa.

Cap. n. 24. — Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella Compagnia di disciplina, ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.

Cap. **n. 25**. — Restituzione di quote contravvenzionali e di premi su prodotti contravvenzionali versati interinalmente alla Massa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

MOSCONI.

TABELLA E.

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Redditi patrimoniali dello Stato.	
1	Redditi dei terreni e fabbricati del demanio	12,500,000 —
2	Proventi delle miniere dell'Elba, dello stabilimento siderurgico di Follonica ed annessi, nonchè delle altre miniere e degli stabilimenti minerari demaniali nei vecchi confini del Regno	1,600,000 —
3	Proventi dei canali Cavour	9,000,000 —
4	Proventi dei canali dell'antico demanio	2,800,000 —
5	Proventi dei canali navigabili	1,000,000 —
6	Somme dovute all'erario dall'Azienda foreste demaniali sul provento delle foreste nei vecchi confini del Regno e sul provento delle foreste nelle nuove provincie (art. 126 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 324)	3,652,684.30
7	Proventi delle miniere erariali nelle nuove provincie	7,000,000 —
8	Diritti erariali sui permessi di ricerca mineraria e sulla concessione dell'esercizio di miniere nel Regno (articoli 7 e 25 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443)	1,500,000 —
9	Proventi del demanio termale dello Stato	1,500 —
10	Redditi del patrimonio mobiliare del demanio	2,250,000 —
11	Proventi delle acque pubbliche e delle pertinenze idrauliche, esclusi i redditi di bonifica ed i proventi della pesca	40,000,000 —
12	Proventi delle concessioni di pesca in acque pubbliche e delle concessioni di bacini di pesca (escluse le pertinenze di bonifica) e proventi delle riserve erariali di pesca e di caccia	500,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
13	Proventi delle concessioni di spiagge marittime e lacuali	4,000,000 —
14	Proventi delle concessioni sul demanio pubblico militare	3,000,000 —
15	Proventi delle pertinenze di bonifica di 1ª categoria eseguite a cura dello Stato (compreso il reddito della pesca) e per estaglio dei terreni di demanio comunale tuttavia aggregati alle bonificazioni in corso; multe ed ogni altro provento eventuale in dipendenza delle opere di bonificazione (articolo 22 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256)	800,000 —
16	Proventi ordinari dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia e delle trazzere di Sicilia (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, e Regio decreto 18 novembre 1926, n. 2158)	1,500,000 —
17	Somme versate dai richiedenti di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e provento della vendita di pubblicazioni relative agli studi del servizio idrografico e del Consiglio superiore delle acque (Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, articolo 51 del regolamento approvato con Regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285)	200,000 —
18	Redditi e proventi dei beni provenienti da eredità devolute allo Stato (decreto Luogotenenziale 16 novembre 1916, numero 1686)	500,000 —
19	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro	100,000 —
20	Interessi su titoli di credito, privati, di proprietà del Tesoro	1,000,000 —
21	Interessi dovuti sui crediti delle Amministrazioni dello Stato	1,500,000 —
22	Dividendi su quote di capitale azionario di aziende speciali, conferite dal Tesoro dello Stato	7,000,000 —
23	Interessi 4 per cento sul capitale conferito all'Istituto Poligrafico dello Stato: utili netti annuali dell'Istituto medesimo (articoli 4 e 5 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744) e quota spettante all'Erario sulla vendita di stampati speciali da parte della Libreria dello Stato	5,725,000 —
24	Interessi 3,65 per cento netto compresi nelle rate semestrali dell'annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di lire 13.000.000 spettante allo Stato giusta l'articolo 5 della convenzione 13 aprile 1906, approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325	377,880.66
25	Ricupero di fitti di parte dei locali di proprietà privata addetti ai servizi governativi e canoni dovuti dai concessionari di reti telefoniche, per uso dei locali demaniali adibiti pel servizio telefonico	1,400,000 —
26	Partecipazione dello Stato ai prodotti netti dell'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata (articoli 46, 47 e 48 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447)	*per memoria*
27	Quote spettanti allo Stato sui prodotti lordi di ferrovie concesse all'industria privata (articoli 47 e 147 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447)	956,000 —
28	Quote spettanti allo Stato sui prodotti lordi di tramvie sovvenzionate (articolo 260 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447)	319,000 —
29	Quote spettanti allo Stato sui prodotti netti di linee tramviarie e di navigazione interna (articolo 14 del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40)	*per memoria*
30	Partecipazione dello Stato, per patto contrattuale, ai prodotti netti di tramvie concesse all'industria privata	*per memoria*
	Totale dei redditi patrimoniali dello Stato	110,182,064.96
	Prodotti netti delle Aziende delle ferrovie, delle poste e dei telegrafi, dei telefoni e dei monopoli di Stato.	
31	Avanzo di gestione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (articolo 6 della legge 22 aprile 1905, n. 137)	*per memoria*
32	Quota dell'avanzo di gestione dell'Azienda postale e telegrafica (Regio decreto 23 aprile 1925, n. 520, e articolo 1 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2243)	32,141,683.44
33	Avanzo di gestione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (articolo 26 del Regio decreto 14 giugno 1925, n. 884)	10,499,824.72
34	Avanzo di gestione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (articolo 4 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258, modificato dall'articolo 9 del Regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 986)	151,619,000 —
	Totale	194,260,508.16

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	TRIBUTI.	
	Imposte dirette.	
	1°) *Imposte permanenti.*	
35	Imposta sui fondi rustici	148,000,000 —
36	Imposta sui fabbricati	315,000,000 —
37	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	2,606,000,000 —
38	Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo	328,000,000 —
39	Contributo sui terreni bonificati	250,000 —
40	Imposta personale progressiva sui celibi	105,000,000 —
		3,502,250,000 —
	2°) *Imposte transitorie.*	
41	Imposta complementare sui redditi superiori a lire diecimila	1,000,000 —
42	Imposta sui profitti dipendenti dalla guerra	2,000,000 —
43	Imposta straordinaria sul patrimonio	400,000,000 —
44	Imposta sugli aumenti patrimoniali verificatisi a causa della guerra	200,000 —
45	Contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra, con prole, da riscuotersi sotto forma di addizionale alle imposte dirette, giusta il disposto dello articolo 7 del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 738, modificato con l'articolo 10 della legge 23 dicembre 1920, numero 1821, e con l'articolo 7 della legge 20 agosto 1921, n. 1178	*per memoria*
		403,200,000 —
	Totali delle imposte dirette	3,905,450,000 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	Tasse sullo scambio della ricchezza in amministrazione del Ministero delle finanze.	
46	Tasse di successione	150,000,000 —
47	Tasse di manomorta	20,000,000 —
48	Tasse di registro	690,000,000 —
49	Tasse di bollo	650,000,000 —
50	Tasse in surrogazione del registro e del bollo	290,000,000 —
51	Tasse ipotecarie	170,000,000 —
52	Tasse di concessione governativa sugli apparecchi e parti di apparecchi per il servizio delle radioaudizioni circolari, stabilite dall'articolo 8 del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2207 (art. 54 e 55 delle norme approvate con R. decreto 3 agosto 1928, n. 2295)	6,000,000 —
53	Contributi fissi di abbonamento obbligatorio alla radiofonia, di cui agli articoli 10, 11, 12, 14, 15 e 16 del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2207 (art. 61 e seguenti delle norme approvate con Regio decreto 3 agosto 1928, n. 2295)	4,000,000 —
54	Tasse annue sulle licenze rilasciate ai costruttori e commercianti di materiali radiofonici (articoli 3 e 6 del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 1917)	1,260,000 —
55	Tasse sulle concessioni governative	170,000,000 —
56	Tasse sugli autoscafi	320,000 —
57	Tasse sui motocicli, sulle autovetture e sugli autocarri e contributo di miglioramento stradale di cui all'articolo 2 del Regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2446	193,000,000 —
58	Diritto erariale sugli spettacoli cinematografici ed assimilati, riscosso, per conto dello Stato, dalla Società italiana degli autori, giusta la Convenzione 21 giugno 1927, approvata con Regio decreto 12 agosto 1927, n. 1553	58,000,000 —
59	Diritto erariale sugli spettacoli ordinari e sportivi, riscosso, per conto dello Stato, dalla Società italiana degli autori, giusta la Convenzione 21 giugno 1927, approvata con Regio decreto 12 agosto 1927, n. 1553	20,000,000 —
60	Diritto erariale sugli ingressi alle corse di cavalli al trotto ed al galoppo	1,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
61	Tassa di bollo arretrata sui biglietti ordinari delle tramvie urbane (articolo 20 del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40)	*per memoria*
62	Tasse di bollo, nella quota di un ottavo del provento della tassa erariale, sulle ferrovie concesse all'industria privata, sulle tramvie intercomunali e sulle linee di navigazione intercomunali	1,300,000 —
63	Tassa di scambio	1,300,000,000 —
64	Tassa di bollo sui biglietti e riscontri di trasporto di viaggiatori, merci, bagagli, cani e velocipedi sulle ferrovie dello Stato	22,000,000 —
65	Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie dello Stato	62,200,000 —
66	Tassa di bollo sulle carte da giuoco	9,000,000 —
	Totali delle tasse sullo scambio della ricchezza	3,818,080,000 —
	Imposte indirette sui consumi.	
67	Imposta sulla fabbricazione degli spiriti	230,000,000 —
68	Imposta sulla fabbricazione della birra	33,000,000 —
69	Imposta sulla fabbricazione delle polveri ed altre materie esplodenti	4,000,000 —
70	Imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno	1,200,000,000 —
71	Imposta sulla fabbricazione del glucosio, del maltosio e analoghe materie zuccherine	8,000,000 —
72	Imposta sulla fabbricazione dell'olio di semi	45,000,000 —
73	Imposta sulla fabbricazione dell'acido acetico puro e sulla rettificazione dell'acido impuro	500,000 —
74	Tassa di vendita sugli olii minerali, prodotti o rilavorati nell'interno dello Stato, giusta l'allegato C al Regio decreto 15 settembre 1915, n. 1373, ed il Regio decreto 3 febbraio 1921, n. 54	80,000,000 —
75	Imposta sul gas-luce e sull'energia elettrica a scopo di illuminazione e di riscaldamento	245,000,000 —
76	Imposta sulla fabbricazione dei surrogati del caffè	40,000,000 —
77	Imposta sulla fabbricazione delle lampadine elettriche ed altri organi di illuminazione elettrica	20,000,000 —
78	Imposta sul consumo del caffè	450,000,000 —
79	Dogane e diritti marittimi (escluso il dazio sul grano)	1,996,000,000 —
80	Sopratassa di confine	17,000,000 —
81	Tassa sulla vendita degli olii minerali importati direttamente dall'estero (allegato C al decreto Reale 15 settembre 1915, n. 1373)	375,000,000
82	Dazio sull'importazione del grano	825,000,000 —
	Totali delle imposte indirette sui consumi	5,568,500,000 —
	Monopoli.	
83	Imposta sul consumo dei tabacchi (articolo 4 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258)	2,765,000,000 —
84	Imposta sul consumo dei sali (articolo 4 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258)	320,000,000 —
85	Proventi del monopolio di vendita delle pietrine focaie, della bollatura degli apparecchi di accensione e della imposta sulla fabbricazione di fiammiferi; tasse di licenza e proventi diversi	125,000,000 —
86	Provento dell'imposta sulla fabbricazione ed importazione, pel consumo nel Regno, di cartine e tubetti per sigarette; tasse di licenza e proventi eventuali diversi	12,000,000 —
	Totali dei monopoli	3,222,000,000 —
	Lotto.	
87	Lotto	490,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero delle comunicazioni.	
88	Tasse sul prodotto del movimento dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, di cui all'articolo 6 del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40 (articolo 7 del Regio decreto medesimo)	20,000,000 —
	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli affari esteri.	
89	Diritti riscossi dai Regi uffici all'estero retti da personale di prima categoria e quota spettante all'erario sui diritti medesimi riscossi dagli uffici retti da personale di seconda categoria	25,000,000 —
90	Tasse a carico dei vettori: per la concessione di patenti, di licenze consolari e di arruolamento, per l'assenso alle nomine di rappresentanti, per il trasporto degli emigranti e sugli atti di arruolamento degli emigranti per l'estero (articoli 18, 20, 23, 26, comma 1°, e 35 del testo unico approvato con Regio decreto 13 novembre 1919, n. 2205)	5,000,000 —
	Totali	30,000,000 —
	Proventi di servizi pubblici minori.	
91	Tasse di pubblico insegnamento	45,000,000 —
92	Proventi per ingressi negli aeroporti civili, per ricovero di apparecchi civili, per tasse di approdo e per assistenza ai detti apparecchi	50,000 —
93	Diritti di verificazione dei pesi e delle misure e del saggio e del marchio dei metalli preziosi	17,000,000 —
94	Diritti ed emolumenti catastali, escluso il diritto di scritturazione ed il diritto fisso di cui all'articolo 2 del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 18, il terzo dei diritti catastali di cui all'articolo 3 del decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705, e la metà del diritto fisso di cui all'articolo 2 del Regio decreto 30 dicembre 1924, n. 2102	16,000,000 —
95	Diritto di scritturazione e diritto fisso stabiliti, in aggiunta ai diritti catastali, dall'articolo 2 della legge 14 gennaio 1929, n. 159, un terzo dei diritti catastali sui certificati, copie ed estratti richiesti con urgenza di cui all'articolo 3 del decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705, e metà del diritto fisso di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2102	7,000,000 —
96	Tasse per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad amministratore giudiziario (art. 11 del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1595)	*per memoria*
97	Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative	26,150,000 —
98	Provento delle conciliazioni, oblazioni e pene pecuniarie per contravvenzioni alle disposizioni riguardanti la circolazione e la polizia sulle strade statali (articoli 16 e 28 della legge 17 maggio 1928, n. 1094)	2,000,000 —
99	Provento delle ammende ed oblazioni per contravvenzioni alle disposizioni del testo unico delle leggi per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato col R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117, e ricavo dalla vendita degli oggetti sequestrati ai contravventori	300,000 —
100	Provento delle oblazioni e pene pecuniarie per le contravvenzioni forestali (art. 124 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	2,500,000 —
101	Quota dovuta allo Stato sul valore degli oggetti scoperti negli scavi eseguiti da privati e dal Governo; indennità in corrispettivo del valore di oggetti di antichità o d'arte esportati all'estero, non più rintracciabili, o passati in proprietà privata per violazione delle disposizioni contenute nella legge 20 giugno 1909, n. 364, e relativo regolamento approvato con Regio decreto 30 giugno 1913, numero 363; multe per contravvenzioni alle prescrizioni della legge stessa; compensi per la riproduzione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'antichità di proprietà governativa	9,000 —
102	Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero dell'educazione nazionale	120,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
103	Foglio per gli annunzi amministrativi e giudiziari nelle provincie (legge 30 giugno 1876, n. 3195)	3,000,000 —
104	Proventi delle carceri	22,000,000 —
105	Diritti dovuti per il servizio araldico (Regi decreti 2 luglio 1896, n. 313, e 5 luglio 1896, n. 314, e articolo 5 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367)	100,000 —
106	Proventi e ricuperi per lavorazioni eseguite dalla Regia Zecca per conto dei Ministeri, di amministrazioni pubbliche, di enti diversi e di privati	500,000 —
107	Annualità a carico di Società e stabilimenti di credito e di emissione per le spese di sorveglianza amministrativa per parte del Governo	364,500 —
	Totali dei proventi di servizi pubblici minori	142,093,500 —
	Rimborsi e concorsi nelle spese.	
108	Rimborso dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato della spesa corrispondente agli emolumenti degli impiegati dell'Amministrazione finanziaria e delle ragionerie centrali in servizio presso l'Amministrazione medesima e della quota parte delle spese di manutenzione del palazzo delle finanze (art. 7 del Regio decreto 8 dicembre 1927, numero 2258)	374,000 —
109	Rimborso dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato della quota della spesa a suo carico per il mantenimento della Regia guardia di finanza	61,000,000 —
110	Rimborso dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato della quota parte della spesa per pensioni e assegni temporanei agli impiegati che appartennero all'Amministrazione medesima e loro superstiti	4,000,000 —
111	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle finanze	17,303,910 —
112	Rimborso dal comune di Napoli di metà della spesa per interessi sulle obbligazioni emesse per i lavori di risanamento e sulle spese cui il Tesoro provvede con i mezzi ordinari di bilancio per i lavori stessi (art. 6 della legge 15 agosto 1885, n. 2892, ed articoli 3 e 4 della convenzione 15 gennaio 1895, sub-allegato *L* all'articolo 5 dell'allegato *L* alla legge 8 agosto 1895, n. 486)	176,000 —
113	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per interessi dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie	461,190,933.26
114	Rimborso, dal Consorzio autonomo del porto di Genova, degli interessi compresi nella annualità di ammortamento delle somme erogate dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il riscatto della concessione e i miglioramenti patrimoniali degli impianti al Molo Vecchio (art. 1, paragrafo XIV, del Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2285)	313,025.20
115	Rimborso dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici della spesa per interessi sulle somme ad essa somministrate per spese straordinarie di carattere patrimoniale	13,000,000 —
116	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto	1,080,670 —
117	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale	1,233,037.85
118	Rimborso dalle Regie università e dai Regi istituti superiori della spesa per stipendi ed assegni al personale insegnante, assistente, tecnico, subalterno, vario, amministrativo e comandato ai sensi degli articoli 36, 84, 147, 156 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102; 18, 37 e 63 del Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604; 3 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3105, modificato dall'articolo 68 del Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604, e 2 e 26 del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744	12,500,000 —
119	Concorso nelle spese per l'istituzione ed il funzionamento delle scuole e dei corsi secondari di avviamento al lavoro, a norma dell'articolo 30, 1° comma, del Regio decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379	7,000,000 —
120	Contributi di enti locali pel mantenimento di scuole operaie e di avviamento, di scuole industriali e di tirocinio, di istituti industriali, di scuole medie commerciali e di istituti superiori di scienze economiche e commerciali (art. 10 del Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523; articolo 9 del Regio decreto 15 maggio 1924, n. 749, e art. 135 del Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1227; legge 15 giugno 1931, n. 889).	*per memoria*
121	Contributi di enti locali pel mantenimento delle Regie scuole agrarie medie (Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3214, e testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175).	166,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
Num.	Denominazione	
122	Contributi di enti locali nelle spese di mantenimento delle Regie scuole di metodo per l'educazione materna (art. 41 del testo unico approvato con Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577)	40,000 —
123	Contributi di enti locali nelle spese di mantenimento delle Regie università e dei Regi istituti superiori (Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102)	270,536 —
124	Contributi fissi della provincia e del comune di Roma per il mantenimento del Regio liceo musicale di Santa Cecilia in Roma (art. 3 della convenzione approvata con l'art. 1 del Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1672)	112,000 —
125	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'interno	5,100,126.52
126	Contributo annuo consolidato dovuto dalle amministrazioni provinciali del Regno per alloggio dei Reali carabinieri (art. 3 del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379)	762,760.10
127	Contributo dovuto dagli ufficiali dell'Arma dei Reali carabinieri, provvisti di alloggio in natura a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 320 del regolamento generale dell'Arma e dell'articolo 3 del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379.	50,000 —
128	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici	15,210 —
129	Contributi di miglioria in dipendenza dell'esecuzione di opere pubbliche a carico dello Stato (legge 16 dicembre 1926, numero 2251, e art. 18 del regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con Regio decreto 16 febbraio 1928, numero 470)	*per memoria*
130	Concorso delle provincie e dei comuni nelle spese delle opere marittime ordinarie (legge 20 marzo 1865, n. 2248, articoli 188 e seguenti)	4,800,000 —
131	Contributo a carico dei consorzi per opere idrauliche di 2a categoria (legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1906-1915).	500,000 —
132	Contribuzioni per le prove, ispezioni e verifiche degli ascensori per trasporto, in servizio privato, di persone e di merci accompagnate da persone (articoli 19 e 20 del regolamento approvato con Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1404)	1,000 —
133	Rimborso da parte dei comuni delle spese anticipate dallo Stato per l'approvvigionamento idrico dei comuni medesimi nei periodi di siccità	100,000 —
134	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle comunicazioni	1,130,000 —
135	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra	3,736,550.26
136	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della marina	300,000 —
137	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'aeronautica	*per memoria*
138	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste	348,534 —
139	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle corporazioni	978,280 —
140	Rimborso, da Aziende autonome, delle spese di ogni genere, sostenute per loro conto dal Provveditorato generale dello Stato	18,648,800 —
141	Contributi degli istituti di assicurazioni sociali per le spese dell'Ispettorato corporativo (art. 12 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3245, e art. 2 del Regio decreto 14 novembre 1929, n. 2183)	*per memoria*
142	Proventi di contributi, donazioni e lasciti di privati, di associazioni e di enti a favore del Ministero delle corporazioni per spese inerenti al servizio geologico (articolo 5 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3213)	1,835 —
143	Contributo dell'Azienda foreste demaniali per l'istruzione forestale (Regio decreto 30 novembre 1924, n. 2172)	120,000 —
144	Contributo dell'Azienda foreste demaniali per le pensioni agli agenti forestali (legge 10 agosto 1921, n. 552)	163,260 —
145	Versamento, da parte dell'Azienda foreste demaniali, del proprio avanzo di gestione, per contributo nelle spese per la Milizia nazionale forestale (articolo 14 del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 324)	4,955.70 —
146	Rimborso dall'Azienda foreste demaniali degli stipendi ed assegni spettanti ai funzionari dello Stato ed agli ufficiali della Milizia nazionale forestale, comandati presso l'Azienda medesima (articoli 1 e 15 del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 324)	1,690,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
147	Rimborso dall'Azienda foreste demaniali della spesa per l'indennità complementare dovuta ai militi della Milizia nazionale forestale ai termini del Regio decreto 8 novembre 1928, n. 2627	1,200,000 —
	Totali dei rimborsi e concorsi nelle spese (parte ordinaria)	619,411,423.89
	Entrate diverse.	
148	Ricuperi di spese di giustizia, di spese anticipate per volture catastali fatte d'ufficio e diritti a titolo di rimborso di spese per notificazione di atti all'estero	2,500,000 —
149	Ricupero delle spese di mantenimento dei detenuti e degli internati negli Istituti di prevenzione e di pena ai sensi degli articoli 2 e 287 del regolamento sugli Istituti medesimi, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787	*per memoria*
150	Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi, sulle paghe, retribuzioni e pensioni	110,000,000 —
151	Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al Tesoro dello Stato	12,000,000 —
152	Utili netti annuali della gestione dei depositi giudiziari devoluti al Tesoro dello Stato (art. 35 del testo unico approvato con Regio decreto 12 gennaio 1913, n. 453, e art. 34 del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603)	4,000,000 —
153	Quota devoluta al Tesoro dello Stato nella misura di otto decimi sugli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio (art. 34 del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e art. 10 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367)	7,000,000 —
154	Utili della gestione dei buoni postali fruttiferi, devoluti al Tesoro dello Stato (articolo 19 del decreto interministeriale 5 maggio 1930, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 18 giugno 1930)	600,000 —
155	Saldo di conti concernenti l'Istituto di emissione, per tassa di circolazione, partecipazione dello Stato agli utili di gestione, interessi attivi sul conto corrente per il servizio di tesoreria e per proventi vari in dipendenza della riforma monetaria	70,000,000 —
156	Proventi e ricuperi di portafoglio	*per memoria*
157	Interessi dovuti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sulle somme pagate dal Tesoro con mezzi ordinari di tesoreria per le ferrovie medesime	4.000,000 —
158	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli (legge 7 luglio 1901, n. 287)	600,000 —
159	Tassa progressiva per gli oggetti di antichità e d'arte destinati all'estero, esclusi quelli di artisti viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, e multe per l'esportazione clandestina degli oggetti stessi (legge 20 giugno 1909, n. 364, e Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 421)	2,300,000 —
160	Tasse dovute per l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole medie ai sensi dell'articolo 7 del Regio decreto 15 marzo 1923, n. 684 (Regio decreto 30 novembre 1927, numero 2341)	6,000,000 —
161	Quota devoluta allo Stato, in ragione dei tre quarti, sulla tassa speciale annua per gli animali caprini, istituita, in aggiunta alla tassa sul bestiame caprino, con Regio decreto 16 gennaio 1927, numero 100, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1123, e modificato con legge 3 luglio 1930, n. 1080	4,000,000 —
162	Quota spettante allo Stato, giusta l'articolo 4 della legge 6 luglio 1912, n. 832, sui diritti riscossi dai comuni per la macellazione dei bovini che si trovano nelle condizioni stabilite dallo stesso articolo 4	5,000,000 —
163	Quota spettante allo Stato, giusta l'articolo 1 del Regio decreto 15 aprile 1920, n. 577, sul contributo fisso riscosso dai comuni per ogni bovino sottoposto a macellazione	10,000,000 —
164	Diritti dovuti, giusta l'articolo 1° della legge 26 giugno 1902, n. 272, per le visite sanitarie degli animali, delle carni e dei prodotti animali (grassi e strutti) che si importano nel Regno e degli animali che si esportano, ed ammende stabilite dalla legge medesima	6,800,000 —
165	Provento della vendita dei sieri e vaccini, delle analisi e dei controlli compiuti dai laboratori della sanità pubblica, della vendita dei disinfettanti e delle pubblicazioni eseguite a cura della Direzione generale di sanità; prodotto del diritto di costituto sanitario di cui all'articolo 4 della legge 16 luglio 1916, n. 947, e del diritto di patente sanitaria previsto dall'articolo 30 della legge 23 luglio 1896,	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	n. 318; rimborso delle spese per il controllo dei sieri e vaccini, ai sensi degli articoli 133 e 134 del testo unico 1° agosto 1907, n. 636	600,000 —
166	Diritto di visita al pollame vivo e morto, in importazione ed in esportazione, alle budella fresche e salate ed alle pelli in importazione di cui all'articolo 12 della legge 16 luglio 1916, n. 947	5,300,000 —
167	Ricavo dalla vendita delle marche anagrafiche del bestiame ai termini dell'articolo 9 del decreto-legge Luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148, sulla prevenzione e repressione dell'abigeato in Sicilia e dell'art. 34 del relativo regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 372	*per memoria*
168	Tassa annuale da corrispondersi dai titolari di farmacie autorizzate e da istituzioni, enti e comuni proprietari delle farmacie (articoli 4, 12 e 16 della legge 22 maggio 1913, n. 468, e articolo 9 del Regio decreto 21 ottobre 1923, numero 2367)	800,000 —
169	Tasse pagate per l'esportazione temporanea di oggetti di antichità e d'arte, da restituire agli interessati qualora la reimportazione avvenga nel termine di un biennio (articoli 10 della legge 20 giugno 1909, n. 364, e 165 e 167 del regolamento approvato con Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 421)	200,000 —
170	Provento della tassa per la costituzione delle riserve aperte di caccia, in applicazione dell'articolo 53 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117	1,000,000 —
171	Addizionale all'imposta ettariale sulle riserve di caccia, giusta l'articolo 86 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117, da devolversi alle Commissioni provinciali venatorie	50,000 —
172	Importo delle sopratasse riscosse dagli uffici del registro, ai termini dell'articolo 86 del testo unico approvato con Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117, da destinarsi alle Commissioni provinciali venatorie	2,000,000 —
173	Diritto fisso erariale, di lire una per tonnellata, a carico dei trasporti per ferrovia o tramvia e degli scarichi nei porti di carbon fossile (articolo 1 della legge 27 giugno 1929, n. 1108)	7,000,000 —
174	Contribuzioni a carico dei ricevitori o speditori di merci, imbarcate o sbarcate nei porti del Regno, nelle spese di funzionamento degli Uffici del lavoro portuale e nelle spese di vigilanza. Canoni di imprenditori portuali per concessione di esercizio di imprese di lavoro nei porti. Contributi a carico dei lavoratori e datori di lavoro per provvedimenti atti a promuovere l'elevazione fisica e morale degli operai portuali: proventi eventuali degli Uffici suddetti ed avanzi dei fondi di cui all'articolo 12 del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277 (articoli 1 e 12 del Regio decreto medesimo)	*per memoria*
175	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte e tasse, escluse quelle riguardanti le imposte dirette e le imposte di produzione versate direttamente dai debitori	150,000 —
176	Multe a carico dei debitori diretti per ritardati versamenti di imposte di produzione	150,000 —
177	Indennità di mora e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte dirette ed aggi per le quote delle imposte sul patrimonio e sugli aumenti di patrimonio, derivanti dalla guerra, versate direttamente in tesoreria	70,000 —
178	Entrate eventuali e diverse dei Ministeri	34,000,000 —
179	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso	5,000,000 —
180	Entrate eventuali diverse delle Amministrazioni del demanio e delle tasse	4,500,000 —
181	Provento, in ragione del 5 per cento, dell'introito delle rappresentazioni ed esecuzioni di opere adatte a pubblico spettacolo e di opere musicali, di pubblico dominio (articolo 34 del Regio decreto 7 novembre 1925, n. 1590, e articoli 8 e 9 del regolamento approvato con Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1369)	1,500,000 —
182	Ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili, derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti (art. 10 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunziate dalla Corte dei conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato, approvato con Regio decreto 5 settembre 1909, n. 776)	200,000 —
183	Anticipazioni e saldi, dovuti da amministrazioni e da privati, per spese da sostenersi dall'Amministrazione militare	

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (articolo 21 del testo unico approvato con Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263)	*per memoria*
184	Anticipazioni e saldi, dovuti da amministrazioni e da privati, per spese da sostenersi dall'Amministrazione della marina e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina (articoli 21 e 44 del testo unico approvato con Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263)	*per memoria*
185	Anticipazioni e saldi, dovuti da amministrazioni e da privati, per spese da sostenersi dall'Amministrazione aeronautica e da portarsi in aumento agli stanziamenti per i servizi aeronautici (articolo 21 del testo unico approvato con Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e art. 41 del decreto del Commissario per l'aeronautica 30 giugno 1923)	*per memoria*
186	Rifusione, da parte degli enti culturali, delle economie sulle somme loro concesse per la gestione delle scuole non classificate e versamenti volontari ad incremento del fondo destinato alla preparazione dei maestri per le scuole gestite dagli enti medesimi (art. 81 del testo unico approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577)	*per memoria*
187	Versamenti, da parte di Associazioni sindacali e di altri enti, delle economie realizzate ai termini dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491	*per memoria*
188	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria 1ª - Spese effettive	70,000,000 —
	Totali delle entrate diverse ordinarie	377,320,000 —

TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

Rimborsi e concorsi nelle spese.

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
189	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie	5,050,000 —
190	Ricupero dai comuni e dalle provincie della Sardegna delle spese anticipate dallo Stato per la esecuzione di opere pubbliche (Regi decreti-legge 6 novembre 1924, n. 1931, e 28 maggio 1925, n. 854)	*per memoria*
191	Contributi della provincia e del comune di Ancona per il consolidamento delle rupi del Guasco (art. 5 del Regio decreto 22 settembre 1914, n. 1026)	*per memoria*
192	Rimborso delle quote a carico dei consorzi per la esecuzione diretta delle opere idrauliche di terza categoria	90,000 —
193	Concorsi di enti diversi nelle spese per la esecuzione di opere marittime	*per memoria*
194	Concorso nella spesa per il personale ed in quella per il consumo dei materiali, sostenute dal Ministero dei lavori pubblici nella escavazione di porti e di spiagge per conto di altre Amministrazioni statali e di Enti parastatali (Regio decreto 3 agosto 1930, n. 1336)	*per memoria*
195	Concorso dei comuni e delle provincie nelle spese per le opere di navigazione interna inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in virtù della legge 8 aprile 1915, n. 508	50,000 —
196	Concorso di enti diversi interessati nella costruzione di strade ferrate complementari (leggi 27 luglio 1879, n. 5002, e 27 aprile 1885, n. 3048, e Regio decreto 3 dicembre 1925, n. 2501	100,000 —
197	Tassa di lire 1,50 per ogni tonnellata metrica di merce imbarcata o sbarcata nel porto di Livorno (art. 6 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249)	1,800,000 —
198	Rimborsi delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.	40,000 —
199	Rimborsi diversi di spese straordinarie	143,000 —
200	Ricupero di spese di bonificazione a mente delle leggi 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico), e 7 luglio 1902, n. 333	700,000 —
201	Ricupero delle somme rimborsate dalla Amministrazione delle imposte dirette agli esattori comunali pel prezzo dei beni espropriati ai debitori di imposte e poscia dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a norma dell'articolo 57 del testo unico di legge sulla riscossione delle imposte dirette approvato con Regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401	2,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
202	Somme da versare, ai sensi dell'art. 4 del Regio decreto 24 luglio 1930, n. 1146, dai concessionari di opere e di contributi di bonifica per spese di vigilanza e per studi od accertamenti relativi ad opere di bonifica integrale domandate in concessione	*per memoria*
203	Annualità a carico dei consorzi per la viticoltura, per quote di restituzione dei mutui di favore loro concessi. (Testo unico 23 agosto 1917, n. 1474, e legge 3 gennaio 1929, n. 94)	45,000 —
204	Annualità a carico dei comuni per quote di restituzione delle somme ad essi mutuate per l'opera di soccorso degli emigrati indigenti rimpatriati (art. 5 del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 909)	400,000 —
205	Rimborsi, a carico dei vettori, delle competenze di ogni specie dovute agli ufficiali medici, ai commissari ed agli altri funzionari di servizio sulle navi che trasportano emigranti, nonchè delle spese necessarie per il servizio di vigilanza dell'emigrazione (art. 7 del testo unico 13 novembre 1919, n. 2205, e art. 110 del Regio decreto 26 maggio 1926, n. 1395)	1,750,000 —
206	Annualità dovuta dal comune di Napoli, per restituzione della somma anticipata nel decennio di cui all'art. 11 della legge 12 marzo 1911, n. 258, per 50 anni, con decorrenza dal 1° gennaio 1921 e scadenza al 31 dicembre di ogni anno (12ª rata)	1,827,098.48
207	Versamenti dell'Istituto delle case popolari in Roma a sconto del debito di L. 50.000.000 assunto verso il Tesoro dello Stato giusta l'articolo 4 della convenzione 29 gennaio 1931, approvata con decreto del Ministro delle finanze 3 marzo 1931, n. 155784, registrato alla Corte dei conti	3,204,682.10
208	Rimborso al demanio dello Stato, da parte dell'Opera nazionale dei combattenti, dell'annuo assegno a favore dell'Istituto internazionale di agricoltura (Regio decreto 23 maggio 1920, n. 724)	300,000 —
209	Ritenute sugli assegni di pensione liquidati a favore di militari colpiti da infermità mentali, provocate da cause di servizio dipendenti dalla guerra, in ricupero delle spese di spedalità per il loro ricovero nei manicomi provinciali, rimborsate dal Tesoro alle amministrazioni provinciali ai sensi dell'art. 2, lettera *b*, del decreto Luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 457	3,000,000 —
210	Rimborso delle somme anticipate oltre la quota dell'Italia e sino alla somma massima di 4 milioni di franchi oro, in dipendenza delle disposizioni contenute negli articoli numeri 15 (n. 15) e 39 (n. 5) dell'Accordo per la sistemazione della Südbahn stipulato a Roma il 29 marzo 1923, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816, e ratificato il 16 ottobre 1923	5,000,000 —
211	Rimborso, dal Ministero delle corporazioni, delle somme anticipate dallo Stato per spese a carico del fondo speciale costituito dalle quote prelevate dai contributi sindacali di cui all'articolo 26 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130 (art. 4 del Regio decreto 17 marzo 1927, n. 401)	*per memoria*
	Totali dei rimborsi e concorsi (parte straordinaria)	23,501,780.58
	Entrate diverse.	
212	Prodotto dell'Amministrazione dei beni immobili pervenuti al demanio dalle Confraternite romane, a mente dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980	1,000 —
213	Ricavo dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'Agro romano, costituito dalle annualità che dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste saranno poste a debito degli acquirenti, e dai prodotti della temporanea amministrazione dei beni espropriati, invenduti e retrocessi, destinato al rimborso delle somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per le espropriazioni (articoli 53, 58 e 59 del Regio decreto 20 novembre 1905, n. 661)	10,000 —
214	Proventi derivanti dall'applicazione di un diritto fisso imposto a carico dei produttori di combustibili nazionali fossili e vegetali, giusta il 2° comma dell'art. 8 del decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 261, e il decreto Luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1468 (art. 10 del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1605)	3,500,000 —
215	Proventi derivanti dalle ricerche di olii minerali (art. 11 del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1605)	50,000 —
216	Partecipazione dello Stato ai profitti delle imprese che utilizzano i residui della raffinazione degli olii minerali (art. 2, lettera *c*, del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2159)	6,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
217	Somma prelevata dal fondo di integrazione, costituito a norma del Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, presso la Cassa depositi e prestiti, con i proventi dell'addizionale governativa sul consumo delle bevande vinose ed alcooliche e sulla birra, e da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per incoraggiamenti per l'impianto di cantine sociali e per altri scopi indicati dall'articolo 1 della legge 6 gennaio 1931, n. 22 (articolo 2 della legge medesima) .	*per memoria*
218	Tassa di sbarco sulle merci provenienti dall'estero e scaricate nei porti o nelle spiagge del Regno (articolo 1 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1592) . . .	30,000,000 —
219	Tasse ed altri corrispettivi derivanti dall'applicazione delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico	30,000 —
220	Somma dovuta all'erario dalla Società anonima cantieri navali Orlando, concessionaria dell'esercizio del cantiere navale di San Rocco in Livorno, a norma dell'articolo 23 della Convenzione 23 agosto 1926, approvata dal Regio decreto 20 settembre successivo, n. 2125	450,000 —
221	Canoni a carico degli impiegati governativi per l'uso delle baracche di proprietà dello Stato esistenti nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908	*per memoria*
222	Canoni dovuti dagli assegnatari di case economiche e popolari e per abitazione di funzionari dello Stato in corrispettivo dell'uso o dell'acquisto di case costruite nei comuni colpiti dal terremoto (articoli 7 e 12 del Regio decreto 4 settembre 1924, n. 1356) . .	10,000,000 —
223	Canoni per concessioni in uso di baracche e di aree in Messina passate in gestione del Ministero dei lavori pubblici (articoli 20 e 25 del Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 86).	*per memoria*
224	Proventi dell'alienazione dei materiali di demolizione delle baracche in Messina e dell'alienazione di aree nella zona industriale di detta città (articoli 19 e 25 del Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 86)	50,000 —
225	Contributi dovuti dagli impiegati dello Stato per il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario o di studi superiori (Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, articoli 13 e 14)	1,000,000 —
226	Ritenuta straordinaria e temporanea sugli stipendi del personale subalterno delle Amministrazioni centrali dello Stato e degli uscieri degli uffici giudiziari ammessi a fruire dal 1° gennaio 1924 del trattamento di quiescenza vigente per gl'impiegati civili dello Stato, ai sensi dell'art. 18 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480	50,000 —
227	Ritenuta straordinaria sulle paghe degli operai permanenti e degli incaricati stabili, a norma dell'art. 3 del Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383	10,000 —
228	Somma corrispondente all'economia conseguibile sul fondo delle pensioni monastiche inscritto nel bilancio dell'Amministrazione del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma da introitare a compenso, fino al suo totale ammontare, della somma anticipata dal Tesoro per sopperire al *deficit* del bilancio del Pio Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma (legge 8 luglio 1903, n. 321, e regolamento 5 marzo 1905, n. 186)	435,000 —
229	Anticipazioni e saldi dovuti da amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (articolo 21 del testo unico approvato con Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263) . .	*per memoria*
230	Anticipazioni e saldi dovuti da amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina (articoli 21 e 44 del testo unico approvato con Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263) . . .	*per memoria*
231	Anticipazioni e saldi dovuti da amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'Amministrazione aeronautica e da portarsi in aumento agli stanziamenti per i servizi aeronautici (art. 21 del testo unico approvato con Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e art. 41 del decreto del Commissariato per l'aeronautica 30 giugno 1923) . .	*per memoria*
232	Ricavo dalla alienazione di navi e galleggianti radiati dal Regio naviglio ai sensi del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1800	*per memoria*
233	Proventi derivanti dall'alienazione dei materiali di diversa natura residuati dalla guerra e non più necessari ai bisogni dello Stato, nonchè dalla liquidazione delle partite transitorie di guerra, escluse quelle degli approvvigionamenti e consumi e del traffico marittimo	*per memoria*

5

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
234	Ricavo dall'alienazione di materiali residuati dalla guerra, **effettuata dal Ministero della guerra ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 856**	*per memoria*
235	Ricuperi da enti morali e da privati per somministrazioni di legnami ed altri materiali e canoni per l'uso di baracche costruite dallo Stato e di aree temporaneamente o definitivamente occupate dal Governo nelle località danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915	*per memoria*
236	Ricuperi per lucri indebiti ed eccessivi accertati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e sulle gestioni per le terre liberate e redente ai sensi delle leggi 18 luglio 1920, nn 999 e 1005, e dal Comitato liquidatore delle gestioni di guerra ai sensi del Regio decreto 16 febbraio 1923, n. 294	*per memoria*
237	Somme riscosse dagli enti e dai privati per somministrazioni di materiali e somme ricuperabili in rimborso di lavori fatti agli stabili di proprietà di persone aventi un reddito annuo superiore a lire 3000, a termini dell'art. 1, lettera C, del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1315, e ricuperi in genere di fondi autorizzati in occasione del terremoto del 6-7 settembre 1920	*per memoria*
238	Canoni annui dovuti dai comuni concessionari di teleferiche residuate dalla guerra (articolo 3 del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2374)	50,000 —
239	Canone annuo dovuto dalla Società anonima ferrovia Rezzato-Vobarno-Valle Sabbia, corrispondente alla quota d'interesse e d'ammortamento, per 50 anni, al 4 per cento, del costo degli impianti eseguiti durante l'esercizio del tronco ferroviario Rezzato-Vobarno da parte delle Ferrovie dello Stato, nel periodo indicato dall'articolo 1 del decreto Luogotenenziale 9 marzo 1917, n. 505 (articolo 4 del decreto Luogotenenziale 9 marzo 1917, n. 505) (9ª rata)	3,999.24
240	Interessi dell'1 per cento sulle ratizzazioni delle scoperture dei danneggiati di guerra verso gl'Istituti autorizzati a concedere, con fondi erariali, anticipazioni in conto risarcimento dei danni di guerra (legge 1° maggio 1930, n. 467)	800,000 —
241	Interessi sulle anticipazioni ai comuni ed alle provincie dei territori annessi in virtù dei trattati di San Germano e di Rapallo (Regio decreto 26 settembre 1921, n. 1289, e Regio decreto 2 febbraio 1922, n. 160)	1,860,000 —
242	Interessi 4 per cento compresi nell'annualità dovuta dal fondo di garanzia per il servizio della cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati ed operai dipendenti dallo Stato, ad estinzione della sovvenzione di lire 30 milioni effettuata al fondo stesso dal Tesoro dello Stato, ai sensi del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1199 (5ª delle 14 annualità)	971,495.25
243	Entrate derivanti dallo stralcio e dalla liquidazione della gestione degli approvvigionamenti e dei consumi alimentari (art. 3 del Regio decreto 26 dicembre 1921, n. 1867)	*per memoria*
244	Ricupero da amministrazioni varie e da privati delle spese fatte per loro conto coi fondi del traffico marittimo per la gestione dell'esercizio navigazione di Stato relativa al periodo 1° gennaio 1920-30 giugno 1921 (articolo 3 del Regio decreto 24 giugno 1923, n. 1465)	*per memoria*
245	Interessi 4,50 per cento a favore del Tesoro dello Stato sulle anticipazioni al Consorzio autonomo del porto di Genova di cui al Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1897	*per memoria*
246	Interessi dovuti al Tesoro dello Stato sulle anticipazioni concesse alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del Regio decreto 28 dicembre 1922, n. 1824	600,000 —
247	Interessi dovuti dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, costituito dalle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, per l'articolo 14 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sulle somme mutuate alle Casse medesime ai sensi e per gli scopi previsti dall'articolo 90 del testo unico di leggi pel credito agrario, approvato con Regio decreto 9 aprile 1922, n. 932	200,000 —
248	Interessi sui mutui alle industrie ed ai commerci fiumani (Regi decreti 8 luglio 1925, n. 1249, e 3 novembre 1927, n. 2139)	100,000 —
249	Interessi compresi nell'annualità dovuta dall'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie per l'ammortamento del mutuo di lire 15 milioni concesso dal Tesoro dello Stato al già Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie pel finanziamento di organizzazioni italiane assuntrici di lavori di ricostruzione dei danni di guerra in Francia (R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1789 - 6ª annualità)	400,000 —
250	Interessi maturati sulle somme provenienti dal prestito di 100 milioni di dollari, contratto dal Tesoro dello Stato con la Casa Morgan degli Stati Uniti d'America, ai sensi del Regio decreto 10 novembre 1925, n. 1964	37,500,000 —
251	Quota parte, corrispondente agli interessi, dell'annualità dovuta dal Banco di Napoli per ammortamento della sommi-	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	nistrazione di lire 2.000.000 fatta alla Cassa di credito agrario per la Basilicata ai sensi dell'art 2 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1918, n. 346 - 5ª delle 40 annualità)	37,270.55
252	Rimborso dalla Cirenaica, in conto interessi, dei due quinti dell'annualità 1932, relativa al mutuo per costruzione di strade ferrate autorizzato con Regio decreto 24 aprile 1919, n. 808	306,437.44
253	Rimborso dalla Colonia Eritrea, in conto interessi, dei due quinti dell'annualità di ammortamento dei mutui, per lire 35 milioni, contratti per la costruzione del tronco ferroviario Asmara-Cheren (legge 6 luglio 1911, n. 763, e decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119) . . .	499,946.86
254	Rimborso dalla Colonia Eritrea, in conto interessi, dei due quinti dell'annualità di ammortamento del prestito contratto per lavori di pubblica utilità (legge 1° aprile 1915, numero 448)	19,605.39
255	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie eritree, in conto interessi, dei due quinti dell'annualità di estinzione del prestito di lire 2.000.000 contratto per la sistemazione della ferrovia Asmara-Massaua	27,996.65
256	Quota parte - corrispondente agli interessi - dell'annualità dovuta dalla Colonia Eritrea per l'ammortamento del mutuo di lire 3.000.000 concessole per la costruzione di opere idrauliche sul fiume Gasc per l'irrigazione della pianura di Tessenei (7ª annualità - Regio decreto 23 ottobre 1925, numero 2155)	122,940.37
257	Quota parte - corrispondente agli interessi - dell'annualità dovuta dal Governo della Colonia Eritrea per l'ammortamento del mutuo di lire 31.762.000 concesso per la costruzione della ferrovia Cheren-Agordat (art. 3 del decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n 119) (terza annualità).	494,116.22
258	Quota parte - corrispondente agli interessi - dell'annualità di estinzione di mutui di colonizzazione a società, aziende governative e privati in Eritrea e in Somalia, ai sensi della legge 24 luglio 1922, n. 1046, e del Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 78, nonchè dell'annualità di estinzione di mutui industriali nelle colonie dell'Africa Orientale ai sensi del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1817 . . .	796,253.45
259	Interessi 4 per cento all'anno da corrispondersi dal Governo della Tripolitania sulle somme ad esso mutuate dal Tesoro dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 19 luglio 1929, n. 1936, per concorso del Governo medesimo alla formazione del capitale azionario di una Società anonima avente per oggetto la produzione, a semplice calore solare, del potassio e del magnesio dalle acque marine, con installazione di un primo impianto a Pisida (Zuara)	*per memoria*
260	Somma da versare dal comune di Milano in corrispettivo della cessione di taluni stabili demaniali, ai sensi della Convenzione 28 luglio 1931, per la sistemazione dei servizi statali in detta città, approvata e resa esecutoria con Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1266 . . .	*per memoria*
261	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte straordinaria della Categoria I (Spese effettive)	30,000,000 —
	Totali delle entrate diverse straordinarie	126,376,061.42
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Vendita di beni ed affrancamento di canoni.	
262	Vendita di beni immobili	*per memoria*
263	Ricavo dell'alienazione di immobili, di proprietà demaniale, già destinati ad uffici governativi sistemati in altra sede.	*per memoria*
264	Somma da versare dall'Ente autonomo « Fiera di Milano campionaria internazionale », ad estinzione del residuo debito, per capitale ed interessi, per l'acquisto di una parte del terreno demaniale nella già piazza d'armi di San Siro in detta città, mediante venti rate annuali e consecutive di lire 338,582,28 ciascuna (Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1686) (8ª delle 20 rate)	338,582.28
265	Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili - Affrancamento dei canoni detti delle Tre popolazioni (Tavoliere di Puglia).	575,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
266	Prodotto della vendita dei beni stabili, delle affrancazioni di annue prestazioni ed esito di valori mobiliari fruttiferi provenienti da eredità devolute allo Stato (decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686)	200,000 —
267	Versamento da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici dell'annualità dovuta dai concessionari di zona per il pagamento degli impianti telefonici e delle scorte cedute (8ª annualità)	21,500,000 —
	Totali dei proventi per vendita di beni ed affrancamento di canoni	22,613,582.28
	Accensione di debiti.	
268	Somma ricavata dalla sottoscrizione di nuovi buoni del Tesoro novennali, ivi compreso l'ammontare dei buoni novennali scadenti il 15 novembre 1932, accettati in pagamento di detti nuovi buoni (Regio decreto-legge 21 marzo 1932, numero 230)	*per memoria*
269	Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti e da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esecuzione di spese straordinarie e di lavori di elettrificazione di linee ferroviarie esercitate dallo Stato od in corso di costruzione	400,000,000 —
270	Somma da ricavarsi nei modi previsti dall'art. 4 della legge 11 luglio 1909, n. 488, per far fronte alle spese inerenti al riscatto delle ferrovie indicate all'art. 3 della legge medesima	1,376,294.89
271	Somma da ricavarsi con emissioni di titoli per far fronte alle spese inerenti al riscatto delle ferrovie in Sardegna, già esercitate dalla Compagnia Reale, passate in esercizio allo Stato ai termini della legge 7 agosto 1919, n. 1443	6,500,000 —
272	Somma da ricavarsi mediante emissione di obbligazioni del debito pubblico al 3,50 per cento, denominate « Obbligazioni delle Venezie », per il pagamento delle indennità dovute per risarcimento dei danni di guerra (Regio decreto 10 maggio 1923, n. 968)	*per memoria*
273	Anticipazioni fatte al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dalla Cassa dei depositi e prestiti, del prezzo di espropriazione dei terreni a' termini degli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491	*per memoria*
274	Somministrazioni della Cassa dei depositi e prestiti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per mutui da concedere pel bonificamento dell'Agro romano, dell'Agro pontino e di altre zone, nonchè per l'acquisto di apparecchi a vapore per il dissodamento dei terreni (Regio decreto 10 novembre 1905, n 647, art. 29; art 16 del regolamento approvato con Regio decreto 20 novembre 1905, n 661; legge 17 luglio 1910, n. 491; decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662; Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297; 28 novembre 1919, n. 2405; legge 20 agosto 1921, n. 1177 e Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1315)	25,000,000 —
275	Anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle somme occorrenti per mutui ai privati che intraprendono a scopo irriguo le opere di cui all'articolo 25 del Regio decreto 2 ottobre 1922, n. 1747, che approva il testo unico delle leggi sui consorzi e le opere di irrigazione	*per memoria*
	Totali delle accensioni di debiti	432,876,294.89
	Emissione di monete.	
276	Valore nominale delle monete di bronzo, da centesimi 5 e 10, da emettersi ai sensi del Regio decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215	*per memoria*
277	Valore nominale delle monete di nichelio puro, da centesimi 50 e di buoni di cassa da lire 2, da emettersi ai sensi del Regio decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215	*per memoria*
278	Valore nominale delle monete d'argento, da lire 5 e lire 10, da emettersi ai sensi del Regio decreto 7 settembre 1926, n. 1506	*per memoria*
279	Valore nominale delle monete d'argento, da lire 20, da emettersi ai sensi del Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1148	*per memoria*
280	Valore nominale di monete di nichelio puro da centesimi venti (Regio decreto 2 maggio 1920, n. 627)	*per memoria*
		—

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	Riscossione di crediti.	
281	Annualità a carico dei comuni per l'ammortamento delle somme ad essi mutuate per fronteggiare le opere dipendenti dai danni cagionati da operazioni guerresche per parte di forze nemiche (decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, numero 988)	400,000 —
282	Annualità quindicennali scadenti il 31 ottobre di ogni anno a cominciare dal 1922, dovute da Società esercenti ferrovie e tramvie per rimborso di sussidi corrisposti ai sensi del decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 75; Regio decreto 17 aprile 1918, n. 596; Regio decreto 25 maggio 1919, n. 1221; Regio decreto 28 settembre 1919, n. 1976 e Regio decreto 29 novembre 1919, n. 2493	151,740.60
283	Annualità dovuta dalla Società d'elettricità e delle piccole ferrovie di Abbazia, esercente la tramvia elettrica Mattuglie-Abbazia-Laurana, per rimborso a saldo del sussidio straordinario accordatole ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto 25 aprile 1922, n. 742 (8ª annualità)	*per memoria*
	Totali delle riscossioni di crediti	551,740.60
	Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro.	
284	Rimborso dal comune di Napoli di metà della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni emesse per i lavori di risanamento e della spesa cui il Tesoro provvede con i mezzi ordinari di bilancio per i lavori stessi	824,000 —
285	Restituzione dal comune di Parma, mediante trenta rate annuali, uguali e costanti, scadenti il 31 dicembre di ciascun anno, delle somme ad esso anticipate a mente degli articoli 2 e 3 della legge 21 giugno 1928, n. 1583, per le opere di risanamento del quartiere di Oltre Torrente (4ª delle 30 annualità)	466,666.66
286	Annualità a carico di provincie, comuni ed altri enti morali, relative a contributi nelle spese dello Stato ratizzati in dipendenza di leggi speciali o dilazionati con apposite convenzioni approvate con decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti	1,696,160 —
287	Quota a carico degli Ospedali riuniti di Roma, dell'annualità di estinzione dei seguenti mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti: di lire 11.400.000, giusta l'art. 1 della legge 18 giugno 1908, n. 286; di lire 2.377.016,44 di cui alla legge 18 giugno 1914, n. 557; di lire 8.800.000 di cui all'articolo 1 del Regio decreto 18 aprile 1920, n. 481; di lire 22.500.000 giusta il Regio decreto 11 marzo 1923, n. 584, e di lire 4.466.398,33 di cui all'articolo 5 del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1961	2,248,602.82
288	Ricupero dai comuni debitori delle quote di spedalità per degenti non romani, anticipate dal Tesoro dello Stato all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma ed all'Istituto fisioterapico di Santa Maria e San Gallicano in Roma (art. 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286 e articolo 8 del Regio decreto 28 luglio 1926, n. 1619)	16,000,000 —
289	Ricupero dai comuni del domicilio di soccorso, delle quote di spedalità corrisposte dal Tesoro dello Stato all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma per degenti dei quali non fu possibile accertare il comune di origine (articolo 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	250,000 —
290	Ricupero dai comuni debitori delle quote di spedalità, relative a ricoveri disposti fino al 31 dicembre 1921, cedute al tesoro in corrispondenza delle somme anticipate dal tesoro stesso agli ospedali legalmente riconosciuti quali istituzioni di pubblica beneficenza (articolo 4 del Regio decreto 2 febbraio 1922, n. 114)	*per memoria*
291	Ricupero, dal comune di Rieti, mediante ritenuta sull'annuo canone di affitto dello stabile di sua proprietà, adibito a sede della Regia intendenza di finanza, delle spese anticipate per l'adattamento dello stabile stesso, e relativi interessi 3 per cento (6ª delle nove rate annuali)	34,333 —
292	Ricupero, mediante trattenuta sull'annuo canone di affitto, dello stabile di proprietà privata, adibito a sede della Regia intendenza di finanza di Ragusa, delle spese anticipate per l'impianto del riscaldamento (3ª ed ultima rata)	10,000 —
293	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie	93,845,782.81
294	Rimborso, dal Consorzio autonomo del porto di Genova, della quota di capitale compresa nella annualità di ammortamento delle somme erogate dalla Amministrazione delle	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	ferrovie dello Stato per il riscatto della concessione e i miglioramenti patrimoniali degli impianti al Molo Vecchio (articolo 1° paragrafo XIV, del Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2285)	149,682.57
295	Annualità di estinzione dell'anticipazione di lire 3.000.000 (e relativi interessi), autorizzata con l'articolo 1 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 704, a favore del Governo di Rodi, per opere urgenti di pubblica utilità, da trattenere sul contributo annuo inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, a pareggio del bilancio dell'Amministrazione di quell'Isola (articolo 2 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 704 - 9ª delle 15 annualità)	289,026.87
296	Ricupero delle somme anticipate agli enti agrari del Lazio, coi fondi inscritti nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste allo scopo di porli in grado di completare le annualità da essi dovute agli Istituti sovventori di mutui (articolo 2 del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1604)	*per memoria*
297	Ricupero da enti locali di anticipazioni loro concesse per combattere la disoccupazione e già attinte al conto corrente istituito dall'articolo 19 del Regio decreto 19 ottobre 1919, n. 2214 (articolo 1 del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 1034)	*per memoria*
298	Rimborso dalla Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico delle somme anticipate dal Tesoro in dipendenza dell'accordo firmato a Roma il 29 marzo 1923 e reso esecutivo con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816	*per memoria*
299	Quota in conto capitale compresa nell'annualità dovuta dall'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie per l'ammortamento del mutuo di lire 15.000.000 concesso dal Tesoro dello Stato al già Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie pel finanziamento di organizzazioni italiane assuntrici di lavori di ricostruzione dei danni di guerra in Francia (Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1789 - 6ª annualità)	3,000,000 —
300	Rimborso al Tesoro dello Stato delle anticipazioni fatte all'Istituto federale per il risorgimento delle Venezie (ora Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, per il Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 100) ai sensi dell'articolo 6 del decreto Luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497	*per memoria*
301	Quota parte, in conto capitale, della annualità dovuta dal Banco di Napoli per ammortamento della somministrazione di lire 2 milioni fatta alla Cassa di credito agrario per la Basilicata ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (5ª delle 40 annualità - decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1918, n. 346)	35,840.95
302	Rimborso delle anticipazioni concesse ai comuni ed alle provincie dei territori annessi in virtù dei trattati di San Germano e di Rapallo (Regi decreti 26 settembre 1921, numero 1289 e 2 febbraio 1922, n. 160)	740,000 —
303	Quota annua di lire 500.000 dovuta sui proventi delle tasse portuali dal Consorzio autonomo del porto di Genova per gli esercizi finanziari dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1933, ai termini dell'articolo 1 del Regio decreto 6 gennaio 1927, n. 37	500,000 —
304	Maggiore tassa di lire 0,50 per ogni tonnellata metrica di merce imbarcata o sbarcata sulla stazione marittima di Venezia o a Porto Marghera a reintegro delle anticipazioni fatte dal Ministero delle finanze ai sensi del Regio decreto 9 dicembre 1923, n. 3233	1,000,000 —
305	Contributo del comune di Livorno per il periodo di venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1925, nelle spese di sistemazione e di ampliamento del porto (articolo 5 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249)	200,000 —
306	Tasse portuali stabilite dall'articolo 4 del Regio decreto 20 gennaio 1924, n. 239, e devolute all'Erario a parziale rimborso delle spese straordinarie per lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli autorizzate col Regio decreto medesimo . . .	1,000,000 —
307	Contributi degli enti locali interessati ai lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli articolo 5 del Regio decreto 20 gennaio 1924, n. 239) . .	*per memoria*
308	Provento della tassa portuale di lire 0,50 per tonnellata su tutte le merci sbarcate o imbarcate nel porto di Trieste, ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1792, destinata a rifusione delle somministrazioni effettuate dall'Erario come all'articolo 1, secondo comma, del Regio decreto medesimo e degli interessi 6 per cento .	2,000,000 —
309	Rimborso dovuto dalle Amministrazioni provinciali delle somme anticipate dallo Stato, e relativi interessi, ai Consorzi per i depositi dei cavalli stalloni ai sensi del Regio decreto 9 ottobre 1924, n. 1784	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
310	Somme dovute dall'Ente autonomo « Unione militare » per interessi ed annualità di ammortamento delle somministrazioni al medesimo fatte in virtù dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1931, n. 408 (articolo 4, 1° comma, della legge medesima)	*per memoria*
311	Ricupero, a carico dei beni compresi nel perimetro del cessato Consorzio idraulico di 3ª categoria del fiume Mera, in 15 rate annuali, della somma di lire 280.500, erogata dal Ministero dei lavori pubblici, giusta l'articolo 1 del Regio decreto 25 ottobre 1925, n. 2010, per il pagamento delle passività del detto Consorzio (articolo 4 del Regio decreto medesimo - 4ª rata)	18,700 —
312	Rimborso dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici della spesa per l'ammortamento delle somme somministrate per spese straordinarie di carattere patrimoniale	7,000,000 —
313	Somma dovuta dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a rifusione delle anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 253, per lavori telefonici, ed alla Cassa medesima anticipatamente rimborsate dal Tesoro in base al Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1039	2,893,175.28
314	Quota parte in conto capitale, compresa nell'annualità dovuta dal fondo di garanzia per il servizio della cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e operai dipendenti dallo Stato, ad estinzione della sovvenzione di lire 30 milioni effettuata al fondo medesimo dal Tesoro giusta l'articolo 1 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1199 (art. 2 del Regio decreto medesimo - 5ª delle 14 annualità)	2,028,504.75
315	Rimborso dalla Cirenaica, in conto capitale, dei due quinti dell'annualità 1932 relativa al mutuo per costruzione di strade ferrate, autorizzato con Regio decreto 24 aprile 1919, n. 808	122,182.12
316	Rimborso dalla Colonia Eritrea, in conto capitale, dei due quinti dell'annualità di ammortamento dei mutui contratti, per lire 35.000.000 per la costruzione del tronco ferroviario Asmara-Cheren (Legge 6 luglio 1911, n. 763, e decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119)	250,135.62
317	Rimborso dalla Colonia Eritrea, in conto capitale, dei due quinti dell'annualità di estinzione del prestito contratto per lavori di pubblica utilità (Legge 1° aprile 1915, n. 448)	12,541.01
318	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie eritree, in conto capitale, dei due quinti dell'annualità di estinzione del prestito di lire 2.000.000 contratto per la ferrovia Asmara-Massaua	14,865.19
319	Quota parte, in conto capitale, dell'annualità dovuta dalla Colonia Eritrea per l'ammortamento del mutuo di lire 3.000.000 concessole per la costruzione di opere idrauliche sul fiume Gasc, per l'irrigazione della pianura di Tessenei (7ª annualità - Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2155)	36,501.63
320	Quota parte, in conto capitale, della annualità di estinzione di mutui di colonizzazione a società, aziende governative e privati, in Eritrea ed in Somalia, ai sensi della legge 24 luglio 1922, n. 1046 e del Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 78, nonchè dell'annualità di estinzione di mutui industriali nelle colonie dell'Africa Orientale, ai sensi del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1817	744,708.53
321	Restituzione, dal Governo dell'Eritrea, delle anticipazioni, di lire 3.000.000 e lire 5.000.000, concessegli rispettivamente, per agevolare lo sviluppo dell'Azienda agraria di Tessenei, e, ai termini dell'articolo 4 del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 281, per l'acquisto di granaglie e di altri generi da distribuire alle popolazioni colpite dalla invasione delle cavallette	500,000 —
322	Quota in conto capitale compresa nell'annualità da corrispondere dal Governo della Colonia Eritrea per l'ammortamento del mutuo di lire 31.762.000 concesso per la costruzione della ferrovia Cheren-Agordat (Articolo 3 del decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119 - 3ª annualità)	186,552.90
323	Rimborso da parte dell'Azienda dei magazzini generali di Fiume delle anticipazioni per l'esecuzione di lavori portuali di cui all'articolo 6 del Regio decreto 25 aprile 1929, n. 594	*per memoria*
	Totali dei rimborsi di somme anticipate dal Tesoro	138,097,962.71
	Partite che si compensano nella spesa.	
324	Rifusione delle somme anticipate dai Ministeri della guerra, della marina e delle colonie, per provvedere alle momentanee deficienze di cassa dei Corpi, istituti e stabilimenti militari; per il servizio di cassa delle Regie navi, che non si trovino nella posizione amministrativa di disarmo, e dei Corpi e degli enti a terra della Regia marina, nonchè per speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti (art. 3 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, numero 2638)	60,500,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
Num.	Denominazione	
325	Somme poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalla Regia Avvocatura dello Stato, per competenze di avvocati e procuratori a funzionari della stessa avvocatura, e spese gravanti le competenze medesime .	2,640,000 —
326	Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguiscono negli uffici contabili demaniali .	3,000,000 —
327	Entrate proprie del fondo di previdenza pei ricevitori del lotto (art. 19 e 20 della legge 22 luglio 1906, n. 623) . . .	1,425,000 —
328	Interessi sulla rendita consolidato 3.50 per cento, inscritta a nome del Demanio per l'esecuzione delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico (legge 22 gennaio 1931, n. 28) . .	1,244,532.77
329	Somma prelevata dalla quota degli utili spettanti al demanio dello Stato nella gestione delle Regie terme di Montecatini in corrispondenza alla contribuzione a carico del demanio stesso per differenza di interessi sul mutuo di lire 125.000 e per quota d'ammortamento del mutuo di lire 225.000 contratti con la Cassa depositi e prestiti dal comune di Bagni di Montecatini (art. 4 della legge 13 luglio 1911, n. 738) . .	13,591.30
330	Somma prelevata dalla quota degli utili spettanti al demanio dello Stato nella gestione delle Regie terme di Montecatini in corrispondenza della spesa da erogare per annualità d'ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti per il mutuo di 16 milioni autorizzato col Regio decreto 1° marzo 1925, n. 275 . .	920,000 —
331	Somma da versarsi dal fondo di garanzia per il credito agli impiegati e ai salariati dello Stato per far fronte alle spese di amministrazione riguardanti il fondo stesso .	698,500 —
332	Rimborso da parte della Repubblica di San Marino delle annualità di estinzione del mutuo di lire 200.000 da essa contratto con la Cassa depositi e prestiti in base all'articolo 2 della convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446 . .	9,310.04
333	Provento della tassa portuale di lire 0,90 e lire 0,40 sulle merci imbarcate o sbarcate nel porto di Civitavecchia (art. 2 del Regio decreto 7 maggio 1925, n. 1390 e articolo 2 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2106) . . .	770,000 —
334	Contributo del Ministero dei lavori pubblici nell'onere relativo all'annualità da corrispondere dal Ministero delle finanze alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo concesso al comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto. (Art. 1 del Regio decreto 7 maggio 1925, n. 1390 - 8a rata)	480,000 —
335	Provento della tassa portuale di lire 0,90 per ogni tonnellata metrica di merci imbarcate o sbarcate nel porto di Ravenna (art. 2 del Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1391) .	300,000 —
336	Rimborso allo Stato delle quote di ammortamento del mutuo di lire 800.000 concesso al comune di Melfi per la costruzione del Palazzo di Giustizia (articolo 6, lettera *b*, del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021)	*per memoria*
337	Rimborso allo Stato delle quote di ammortamento dei mutui di lire 1.400.000 e di lire 4.200.000 concessi al comune di Potenza, l'uno per la ricostruzione del Palazzo di Giustizia e l'altro per conto del locale Istituto autonomo delle case popolari per la costruzione di case popolari ed economiche (art. 6, lettere *a* e *g*, del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021)	*per memoria*
338	Rimborso allo Stato delle quote di ammortamento del mutuo di lire 6.000.000 concesso al comune di Matera per la costruzione di case popolari (articolo 6, lettera *d*, del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021) . . .	*per memoria*
339	Rimborso da parte dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria delle semestralità di estinzione dell'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti, giusta l'articolo 13 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, e da parte del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, per effetto dell'articolo 32 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705 . . .	2,569,302.46
340	Somme versate da istituti sovventori per sconto di annualità da destinare ad esecuzione di opere o pagamento di contributi governativi previsti dalla legge di bonifica integrale, ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto 24 luglio 1930, n. 1146	*per memoria*
	Totali delle partite che si compensano nella spesa . .	74,570,236.57

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	Somme dovute alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno.	
341	Introiti da versare alla Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato (Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414 e Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424) .	*per memoria*
342	Contributo della parte effettiva del bilancio in corrispondenza a maggior provento sperato dagli aumenti dei prezzi di vendita dei tabacchi, di cui al Regio decreto 28 aprile 1930, n. 423, destinato alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno (articolo 6 del Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424)	*per memoria*
	Totali . . .	—
	Ricuperi diversi.	
343	Capitale compreso nelle rate semestrali della annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di lire 13.000.000 spettante allo Stato in forza dell'articolo 5 della convenzione 13 aprile 1906 approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325 .	154,141.64 —
344	Rimborso dei mutui di favore concessi per opere di bonifica agraria ed idraulica nell'Agro Romano e in altre zone, destinate alla restituzione delle somme somministrate dalla Cassa dei depositi e prestiti (articoli 28, 29 e 30 del testo unico delle leggi pel bonificamento dell'Agro Romano 10 novembre 1905, n. 647, art. 17 del relativo regolamento approvato con R. decreto 20 novembre 1905, n. 661, art. 4 del R. decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2297, articoli 16 e 20 del Regio decreto-legge 28 novembre 1919, n. 2405, e articolo 25 della legge 20 agosto 1921, n. 1177) . . .	10,500,000. —
345	Ricupero di somme anticipate agli ufficiali del Regio esercito per l'acquisto di cavalli di servizio (articolo 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	1,500,000. —
346	Ricupero di somme anticipate ad agenti della Milizia nazionale forestale per l'acquisto di cavalli di servizio (articolo 210 del regolamento per la Milizia nazionale forestale, approvato dal Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1465) .	*per memoria*
347	Riscossione di anticipazioni e ricuperi vari	283,365. —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
348	Rimborso da parte degli Ospedali civili di Parma dell'annualità di ammortamento del mutuo di lire 15.000.000 da corrispondersi dalla Cassa depositi e prestiti (articolo 3 del Regio decreto 27 novembre 1921, n. 2005)	*per memoria*
349	Rimborso graduale dei mutui alle industrie ed ai commerci fiumani (Regi decreti 8 luglio 1925, n. 1249 e 3 novembre 1927, n. 2139)	*per memoria*
	Totali dei ricuperi diversi . . .	12,437,506.64

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

MOSCONI.

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

Redditi patrimoniali dello Stato	110,182,064.93
Prodotti netti delle Aziende delle ferrovie, delle poste e dei telegrafi, dei telefoni e dei monopoli di Stato . . .	194.260,508.16
Tributi:	
Imposte dirette	3.965.450,000 —
Tasse sullo scambio della ricchezza in amministrazione del Ministero delle finanze	3,818,080,000 —
Imposte indirette sui consumi	5,568,500,000 —
Monopoli	3,222,000,000 —
Lotto	490,000,000 —
Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero delle comunicazioni	20.000,000 —
Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli affari esteri	30,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	Proventi di servizi pubblici minori	142,093,500 —
	Rimborsi e concorsi nelle spese	619,411,423.89
	Entrate diverse	377,320,000 —
	Totali della categoria 1ª (parte ordinaria)	18,497,297,497.01
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Rimborsi e concorsi nelle spese	23,501,780.58
	Entrate diverse	126,376,061.42
	Totale della categoria 1ª (parte straordinaria)	149,877,842 —
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Vendita di beni ed affrancamento di canoni	22,613,582.28
	Accensione di debiti	432,876,294.89
	Emissione di monete	*per memoria*
	Riscossione di crediti	551,740.60
	Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro	138,097,962.71
	Partite che si compensano nella spesa	74,570,236.57
	Somme dovute alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno	*per memoria*
	Ricuperi diversi	12,437,506.64
	Totali della categoria II	681,147,323.69
	Totale del titolo II. — *Entrata straordinaria*	831,025,165.69
	Totali dell'entrata (*ordinaria e straordinaria*)	19,328,322,662.70

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Entrate effettive:	
	Parte ordinaria	18,497,297,497.01
	Parte straordinaria	149,877,842 —
		18,647,175,339.01
	Categoria II. — Movimento di capitali (*Parte straordinaria*)	681,147,323.69
	Totali generali	19,328,322,662.70

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Riepilogo degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933.

	Parte ordinaria — Entrate e spese effettive 1	PARTE STRAORDINARIA — Entrate e spese effettive 2	Movimento di capitali 3	Totale (Colonne 2 e 3) 4	INSIEME — Entrate e spese effettive 5	Movimento di capitali 6	Totale generale (Colonne 5 e 6) 7
Spesa:							
Ministero delle finanze	7,187,673,813.58	1,788,299,351.73	722,582,165.16	2,510,881,516.89	8,975,973,165.31	722,582,165.16	9,698,555,330.47
Id. della giustizia e degli affari di culto	492,898,400 —	7,800,000 —	—	7,800,000 —	500,698,400 —	—	500,698,400 —
Id. degli affari esteri	180,653,100 —	24,266,500 —	37,000,000 —	61,266,500 —	204,919,600 —	37,000,000 —	241,919,600 —
Id. delle colonie	6,467,000 —	451,122,940.37	4,536,501.63	455,659,442 —	457,589,940.37	4,536,501.63	462,126,442 —
Id. dell'educazione nazionale	1,549,990,694.20	103,862,473.60	—	103,862,473.60	1,653,853,167.80	—	1,653,853,167.80
Id. dell'interno	645,528,308 —	116,038,961 —	71,612 —	116,110,573 —	761,567,269 —	71,612 —	761,638,881 —
Id. dei lavori pubblici	270,249,000 —	720,325,680 —	663,270 —	720,988,950 —	990,574,680 —	663,270 —	991,237,950 —
Id. delle comunicazioni	492,968,077.17	229,673,000 —	—	229,673,000 —	722,641,077.17	—	722,641,077.17
Id. della guerra	2,446,907,800 —	513,762,746.88	24,000,000 —	537,762,746.88	2,960,670,546.88	24,000,000 —	2,984,670,546.88
Id. della marina	1,165,597,800 —	373,325,477 —	36,000,000 —	409,325,477 —	1,538,923,277 —	36,000,000 —	1,574,923,277 —
Id. dell'aeronautica	670,865,000 —	83,335,000 —	—	83,335,000 —	754,200,000 —	—	754,200,000 —
Id. dell'agricoltura e foreste	134,985,200 —	336,789,374 —	38,244,866.93	375,034,240.93	471,774,574 —	38,244,866.93	510,019,440.93
Id. delle corporazioni	41,149,500 —	25,855,744.80	—	25,855,744.80	66,505,244.80	—	66,505,244.80
Totali	15,285,933,692.95	4,773,975,249.38	863,098,415.72	5,637,053,665.10	20,059,890,942.33	863,098,415.72	20,922,989,358.05
Entrata	18,497,297,497.01	149,877,842 —	681,147,323.69	831,025,165.69	18,647,175,339.01	681,147,323.69	19,328,322,662.80
Differenze	+ 3,211,363,804.06	— 4,624,079,407.38	— 181,951,092.03	— 4,806,030,499.41	— 1,412,715,603.32	— 181,951,092.03	— 1,594,666,695.35

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

REGIO DECRETO 19 maggio 1932, n. 712.

Assegno annuo al titolare del Regio consolato in Bratislava.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con Nostro decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il Nostro decreto 7 gennaio 1923, n. 185;

Visto il Nostro decreto 15 settembre 1923, n. 2163;

Visto il Nostro decreto 11 marzo 1928, n. 970;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'assegno annuo di L. 24.000 per il titolare del Nostro consolato in Morawska-Ostrava e l'ammontare massimo di L. 15.000 oro all'anno da ammettere a rimborso per le spese d'ufficio dello stesso Consolato sono rispettivamente trasportati al Nostro consolato in Bratislava.

Il presente decreto avrà effetto dalla data nella quale assumerà servizio presso il Nostro consolato in Bratislava il funzionario di carriera che sarà destinato a dirigerlo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

GRANDI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 321, foglio 108. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 maggio 1932, n. 713.

Soppressione dell'assegno stabilito per il vice console in Denver, ed istituzione in Koritza di un Regio vice consolato alle dipendenze del Regio consolato in Valona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il Nostro decreto 7 gennaio 1923, n. 185;

Visto il Nostro decreto 15 settembre 1923, n. 2163;

Visto il Nostro decreto 11 marzo 1928, n. 970;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'assegno stabilito per il vice console in Denver è soppresso.

Art. 2.

È istituito un Nostro vice consolato in Koritza alle dipendenze del Nostro consolato in Valona, con l'assegno annuo lordo da corrispondere al titolare in L. 5000 e l'ammontare massimo da ammettere a rimborso per le spese d'ufficio in L. 9000 oro.

Il presente decreto avrà effetto dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

GRANDI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 321, foglio 109. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1932, n. 714.

Proroga del termine del 30 giugno 1932, stabilito dal R. decreto 28 marzo 1929, n. 499, per la rinnovazione delle ipoteche iscritte secondo le leggi anteriori nei territori annessi al Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 2 del R. decreto 4 novembre 1928, n. 2325, che reca disposizioni per l'unificazione legislativa nei territori annessi al Regno;

Visto il R. decreto 28 marzo 1929, n. 499, che contiene norme relative ai libri fondiari dei detti territori;

Ritenuta la necessità di prorogare il termine del 30 giugno 1932, stabilito dal Regio decreto medesimo per la rinnovazione delle ipoteche iscritte secondo le leggi anteriori;

Visto il R. decreto 13 dicembre 1923, n. 3237, con il quale fu data piena ed intera esecuzione alla Convenzione conchiusa a Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia ed altri Stati circa le questioni riguardanti gli archivi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È prorogato fino al 31 dicembre 1934 il termine del 30 giugno 1932, stabilito dall'art. 10, comma 2°, del R. decreto 28 marzo 1929, n. 499, per la rinnovazione delle ipoteche iscritte secondo le leggi anteriori nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, nonchè del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, convertito nella legge 10 luglio 1925, n. 1512.

Art. 2.

Per la rinnovazione delle ipoteche iscritte secondo le leggi anteriori in libri fondiari, ferroviari, montanistici e di archiviazione tuttora conservati in territori esteri e che saranno consegnati al Regno d'Italia in base all'anzidetta Convenzione conchiusa a Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia ed altri Stati circa le questioni riguardanti gli archivi, il termine del 30 giugno 1932, indicato nell'articolo precedente, è prorogato a tre anni dopo l'esecuzione integrale della Convenzione medesima.

Con successivo Regio decreto sarà fissato il termine di decorrenza della proroga suddetta.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per la giustizia è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 321, foglio 154. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 maggio 1932, n. 715.

Distacco di alcuni lasciti e fondi dal patrimonio della Congregazione di carità di Vercelli e destinazione dei medesimi a favore della Pia Opera « Maternità soccorsa », con sede in Vercelli.

N. 715. R. decreto 2 maggio 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, alcuni lasciti e fondi sono distaccati dal patrimonio della Congregazione di carità di Vercelli e sono destinati a favore della Pia Opera « Maternità soccorsa », con sede in Vercelli, che assume la denominazione di « Pia opera Regina Margherita per la maternità e l'infanzia ». Con lo stesso decreto è approvato lo statuto organico per il governo della detta Pia Opera amministrata dalla suindicata Congregazione di carità.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 2 maggio 1932, n. 716.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio dell'Opera pia « Casa e Famiglia Teresa e Maria », con sede in Milano, e approvazione dello statuto dell'Opera pia medesima.

N. 716. R. decreto 2 maggio 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è trasformato il fine inerente al patrimonio dell'Opera pia « Casa e Famiglia Teresa e Maria », con sede in Milano, ed è approvato lo statuto organico dell'Opera pia medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 2 maggio 1932, n. 717.

Fusione delle Opere pie « Istituto Marchiondi-Spagliardi » e Società italiana per la protezione dei fanciulli », con sede in Milano, in un unico ente denominato « Istituti riuniti Marchiondi-Spagliardi e Protezione dei fanciulli ».

N. 717. R. decreto 2 maggio 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, le Opere pie « Istituto Marchiondi-Spagliardi » e « Società italiana per la protezione dei fanciulli », con sede in Milano, sono fuse in unico ente sotto la denominazione di « Istituti riuniti Marchiondi-Spagliardi e Protezione dei fanciulli », ed è approvato lo statuto organico del nuovo ente unico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 6 giugno 1932.

Revoca del sig. Sabatucci Antonio (Società) dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto, in data 11 luglio 1929-VII, col quale il sig. Sabatucci Antonio (Società) venne revocato, con effetto dal 19 giugno detto, dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Vista la decisione n. 7 del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale IV sezione, pubblicata il 16 gennaio 1932-X, con la quale venne annullato il provvedimento di cui sopra, per vizio di forma, non essendo stati contestati all'interessato gli addebiti che avevano dato luogo alla di lui radiazione dal ruolo degli agenti di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Vista la lettera del Ministero delle finanze, Direzione generale del Tesoro, Segreteria n. 1092, in data 1° marzo 1932-X, con la quale, in omaggio alla predetta decisione del Consiglio di Stato, vennero notificati al Sabatucci gli addebiti che avevano provocato il menzionato provvedimento di revoca dalla carica di agente di cambio, adottato nei suoi riguardi;

Visto l'esposto, in data 14 maggio 1932-X, col quale il suddetto Sabatucci, nel rispondere agli addebiti mossigli, invoca che vengano prese in considerazione le dimissioni precedentemente rassegnate, senza, peraltro, fornire sufficienti giustificazioni in ordine ai predetti addebiti;

Considerato che la posizione economica del menzionato Sabatucci non risulta ancora sistemata e che il medesimo è tuttora escluso dalla Borsa;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 29 luglio 1925, n. 1261;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con effetto dal 19 giugno 1929-VII il signor Sabatucci Antonio (Società) è revocato dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1932 - Anno X
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 397. — GUALTIERI.

(3770)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 23 maggio 1932.
Apertura al transito del valico di frontiera di Col Ferret in provincia di Aosta.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto l'art. 158 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX;
Veduto il proprio decreto in data 30 giugno 1928-VI col quale sono stati approvati gli elenchi dei valichi della frontiera terrestre del Regno attraverso i quali è consentito il passaggio delle persone munite dei documenti prescritti per l'attraversamento del confine;
Veduti i successivi decreti 5 maggio 1929-VII, 9 novembre 1929-VIII e 30 giugno 1931-IX coi quali gli elenchi stessi sono stati modificati;
Ritenuta la opportunità di aprire al transito anche il valico di frontiera di Col Ferret;

Decreta:

Agli elenchi dei valichi della frontiera terrestre del Regno attraverso i quali è consentito il passaggio delle persone munite dei documenti prescritti per l'attraversamento del confine, approvati e modificati con i sopra citati decreti, è aggiunto il valico di Col Ferret (confine italo-svizzero, provincia di Aosta).

Il valico di Col Ferret sarà aperto al transito delle persone munite di passaporto o di altro documento internazionalmente equipollente e di quelle munite di tessera di frontiera, limitatamente al periodo estivo.

Roma, addì 23 maggio 1932 - Anno X

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

(3768)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1932.
Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Pistoia ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario della Federazione provinciale fascista di Pistoia chiede che la Federazione stessa, sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Pistoia la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 maggio 1932 - Anno X

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1932 - Anno X
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 381. — GUALTIERI.

(3771)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 3390-493.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Bonez Maria fu Giuseppe e della fu Caterina Komar, nata a Caporetto il 20 luglio 1869 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bona ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3478)

N. 50-258 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Cotic ved. Bernarda di Francesco Mucic e della fu Orsola Pavsic, nata a Gorizia il 28 dicembre 1883 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cotic Veronica fu Angelo, nata a Gorizia il 13 gennaio 1909, figlia;
Cotic Andrea fu Angelo, nata a Gorizia il 30 novembre 1910, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3479)

N. 50-254 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Cotic Maria fu Giovanni e della fu Maria Petean, nata a Merna il 17 febbraio 1880 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3480)

N. 50-260 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Cotic ved. Maria fu Biagio Sauer e della fu Maria Zuzig, nata a Gorizia il 15 marzo 1878 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cotic Francesco fu Francesco, nato a Gorizia l'8 agosto 1907, figlio;
Cotic Olga fu Francesco, nata a Gorizia il 18 maggio 1912, figlia;
Cotic Albina fu Francesco, nata a Gorizia il 14 maggio 1914, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3481)

N. 50-261 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cotic Andrea di Andrea e della fu Rusjan Maria, nato a Gorizia il 19 settembre 1894 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cotic Virginia fu Giuseppe Rescic, nata a Gorizia il 16 febbraio 1901, moglie;
Cotic Alberto, nato a Gorizia il 28 dicembre 1924, figlio;
Cotic Anna, nata a Gorizia il 17 luglio 1926, figlia;
Cotic Maria, nata a Gorizia l'11 agosto 1928, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3482)

N. 50-252 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cotic Francesco di Giovanni e di Ursic Giuseppina, nato a Ranziano il 14 gennaio 1893 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cotic Maria di Giuseppe Jarc, nata a Gorizia il 26 dicembre 1893, moglie;
Cotic Federica, nata a Ranziano il 4 ottobre 1920, figlia;
Cotic Federico, nato a Ranziano il 26 gennaio 1922, figlio;
Cotic Albina, nata a Gorizia l'8 novembre 1923, figlia;
Cotic Vida, nata a Gorizia il 15 giugno 1928, figlia;
Cotic Jolanda, nata a Gorizia il 3 maggio 1930, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3483)

N. 50-267 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cotic Andrea fu Giuseppe e della fu Orsola Nanut, nato a Gorizia il 5 settembre 1887 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cotic Veronica fu Giuseppe Sokol, nata a Gorizia il 7 dicembre 1889, moglie;
Cotic Luigia, nata a Gorizia il 3 maggio 1914, figlia;
Cotic Isidoro, nato a Gorizia il 29 luglio 1922, figlio;
Cotic Giovanni, nato a Gorizia il 4 agosto 1925, figlio;
Cotic Veronica, nata a Gorizia il 27 novembre 1927, figlia.
Cotic Albino, nato a Gorizia il 30 maggio 1930, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3484)

N. 50-266 C

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cotic Pietro di Antonio e di Rescic Maria, nato a Gorizia il 25 dicembre 1904 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cotic Giovanna di Maria Senicer, nata a Gorizia il 2 novembre 1906, moglie;
Cotic Albina, nata a Gorizia il 14 maggio 1928, figlia;
Cotic Vittorio, nato a Gorizia il 15 febbraio 1930, figlio;
Cotic Pietro, nato a Gorizia il 20 marzo 1931, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3485)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Cuba.

Addì 19 marzo 1932 il R. Ministro all'Avana ha proceduto col Ministro degli affari esteri cubano allo scambio delle ratifiche della Convenzione di estradizione sottoscritta in Avana il 4 ottobre 1928 fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Cuba.

Tale Convenzione è stata approvata all'interno con legge 20 marzo 1930, n. 521, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113, del 14 maggio 1930.

(3775)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 141.

Media dei cambi e delle rendite

del 25 giugno 1932 - Anno X.

S. U. America (Dollaro)	19.58
Inghilterra. (Sterlina)	71 —
Francia. (Franco)	77.15
Svizzera. (Franco)	382.19
Albania. (Franco)	378.45
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.30
Austria. (Shilling)	—
Belgio. (Belga)	2.74
Brasile. (Milreis)	—
Bulgaria. (Leva)	—
Canadà. (Dollaro)	17.13
Cecoslovacchia. (Corona)	58.27
Cile. (Peso)	—
Danimarca. (Corona)	3.88
Egitto. (Lira egiziana)	—
Germania. (Reichsmark)	4.68
Grecia. (Dracma)	—
Jugoslavia. (Dinaro)	—
Norvegia. (Corona)	3.49
Olanda. (Fiorino)	7.955
Polonia. (Zloty)	219 —
Rumenia. (Leu)	11.45
Spagna. (Peseta)	162.12
Svezia. (Corona)	3.68
Turchia. (Lira turca)	—
Ungheria. (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay. (Peso)	—
Oro	377.80
Rendita 3,50 % (1906)	73.15
Id. 3,50 % (1902)	69 —
Id. 3 % lordo	45.20
Consolidato 5 %	82.70
Buoni novennali. Scadenza 1932	100 —
Id. id. Id. 1934	99.30
Id. id. Id. 1940	97.525
Id. id. Id. 1941	97.45
Obbligazioni Venezie 3,50 %	82.675

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 142.

Media dei cambi e delle rendite

del 27 giugno 1932 - Anno X

S. U. America (Dollaro)	19.59
Inghilterra. (Sterlina)	71 —
Francia. (Franco)	77.15
Svizzera. (Franco)	382.30
Albania. (Franco)	378.75
Argentina. (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.30
Austria. (Shilling)	—
Belgio. (Belga)	2.742
Brasile. (Milreis)	—
Bulgaria. (Leva)	—
Canadà. (Dollaro)	17.10
Cecoslovacchia. (Corona)	58.30
Cile (Peso)	—
Danimarca. (Corona)	3.88
Egitto. (Lira egiziana)	—
Germania. (Reichsmark)	4.675
Grecia. (Dracma)	—
Jugoslavia. (Dinaro)	—
Norvegia. (Corona)	3.50
Olanda. (Fiorino)	7.96
Polonia. (Zloty)	220 —
Rumenia. (Leu)	11.35
Spagna. (Peseta)	162.37
Svezia. (Corona)	3.67
Turchia. (Lira turca)	—
Ungheria. (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay. (Peso)	—
Oro	377.99
Rendita 3,50 % (1906)	73.175
Id. 3,50 % (1902)	9 —
Id. 3 % lordo	45.20
Consolidato 5 %	82.75
Buoni novennali. Scadenza 1932	100 —
Id. id. Id. 1934	99.325
Id. id. Id. 1940	97.50
Id. id. Id. 1941	97.45
Obbligazioni Venezie 3,50 %	82.775

MINISTERO DELLE FINANZE

Diffida per smarrimento di ricevuta d'interessi su rendita consolidato 5 per cento.

Unica pubblicazione. (Avviso n. 186).

È stato presentato a questa Amministrazione, per tramutamento in cartelle al portatore, il certificato di rendita consolidato 5 per cento, n. 283439, di L. 160 al quale non è unita la ricevuta d'interessi al 1° luglio 1938 (n. 32) essendo la medesima andata distrutta.

In base al disposto dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, si fa noto che, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso senza che siano state notificate opposizioni, sarà proceduto all'operazione richiesta considerandosi di nessun valore la ricevuta di cui sopra.

Roma, addì 18 giugno 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3756)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di Cooperative.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, le sottoindicate Società cooperative, con sede in Roma, non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo compiuto atti di amministrazione e di gestione, saranno dichiarate sciolte ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Numero	Denominazione	Data decreto tribunale	Reg. società
1	Società anonima cooperativa « La Stampa »	9-1-1920	170
2	Società cooperativa ufficiali in congedo	2-8-1920	663
3	Società cooperativa per la costruzione di case economiche « Parva domus Magna Quies »	21-12-1920	1005
4	Società cooperativa « Antonio Sansone » fra impiegati dell'Opera nazionale combattenti	15-3-1921	296
5	Società cooperativa « La Romanina » fra ferrovieri di Roma	10-9-1921	827
6	Società cooperativa « Case economiche fra il personale delle Ferrovie vicinali »	10-5-1922	295
7	Società anonima cooperativa edilizia « Archimede »	26-5-1922	319
8	Società anonima cooperativa « Urbe Alta »	2-6-1922	324
9	Società anonima cooperativa « Pax et Labor »	7-6-1922	350
10	Società cooperativa edilizia « Serenissima »	27-5-1922	360
11	Società anonima cooperativa « Guido Monti »	2-6-1922	363
12	Società anonima cooperativa edilizia « Romana Domus » fra impiegati del Ministero dei lavori pubblici	18-5-1922	375
13	Società anonima cooperativa « Nova Spes »	7-6-1922	384
14	Società cooperativa per costruzione di case popolari ed economiche « Prenestina »	[illegible]-8-1922	486
15	Società anonima cooperativa « Botto Luigi »	21-8-1922	520
16	Società anonima cooperativa « I.R.A.M. » Italia Risorta Acclama Mazzini.	17-7-1922	524
17	Società cooperativa « Amicorum Domus » fra gli impiegati dello Stato	25-9-1922	618
18	Società cooperativa « Parva »	25-9-1922	623
19	Società anonima cooperativa « Mecenate »	10-9-1922	674
20	Società anonima cooperativa « Pietro Lissia »	10-1-1923	9
21	Società anonima cooperativa « Quartiere Savoia »	22-2-1923	14
22	Società cooperativa « Mario Tamponi »	13-1-1923	26
23	« Aedilia » Società cooperativa fra impiegati delle ferrovie dello Stato	15-1-1923	37
24	Società anonima cooperativa « La Rinascenza »	19-6-1923	327
25	Società anonima cooperativa edilizia « Ottaviano »	4-7-1923	389
6	Società anonima cooperativa edilizia personale subalterno Ministero dell'interno	22-12-1925	3
7	Cooperativa combattenti « Podgora »	9-3-1925	165
	Società cooperativa edilizia fra ex-combattenti « Savoia » per costruzione di case economiche	13-5-1925	277
9	Società anonima cooperativa per costruzione di case popolari ed economiche « L'Italianissima »	24-7-1925	382
0	Società anonima cooperativa edilizia « Astrea »	27-7-1925	430
31	Società anonima cooperativa fra ex-combatetuti « Pro aris et focis »	5-8-1925	434
32	Società anonima cooperativa per costruzione di case popolari fra ex-combattenti « Aquila »	5-8-1925	436
33	Società anonima cooperativa « Militia »	16-12-1925	611
34	Società anonima cooperativa « Montello »	28-4-1926	128
35	Società anonima cooperativa « Trieste n. 1 »	10-5-1926	258
6	Società anonima cooperativa edilizia fra ex-combattenti « Timavo »	5-11-1926	525
37	Società anonima cooperativa « Milizia Fascista »	11-2-1928	86
8	Società anonima cooperativa « Le regioni d'Italia »	29-3-1928	161
9	Società anonima cooperativa edilizia « Resurgens »	4-8-1928	386
0	Società anonima cooperativa edilizia Solerte S.A.C.E.S.	29-5-1928	408

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizioni o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(3741)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli del consolidato 5 %.

(3ª *pubblicazione*). **Avviso n. 122.**

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato consolidato 5 % n. 41.021 per la rendita di L. 80 intestata a Giudici Ottavio di Giulio, minore sotto la patria potestà del padre domiciliato in Castellanza (Milano).

Essendo dette certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 20 febbraio 1932 - Anno X

p. Il direttore generale: BRUNI.

(575)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco N. 49)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	407828	360 —	Simini Giuseppina fu Attilio, minore sotto la p. p. della madre *Zorba Anna* fu Filippo, ved. di Simini Attilio, dom. in Gallipoli (Lecce).	Simini Giuseppina fu Attilio, minore sotto la p. p. della madre *Sorba Veneranda* fu Filippo, ved. ecc come contro.
3,50 %	440244	35 —	Damasco *Rocco* di Filippo, dom. in Montemurro (Potenza).	Damasco *Rocca* di Filippo, dom. come contro.
Cons. 5 %	218310	660 —	Fabiani *Teresa* fu Cesare, moglie di Stella *Italo* fu Pio, dom. in Genova - Vincolata.	Fabiani *Pia-Teresa* fu Cesare, moglie di Stella *Pietro-Filippo-Carlo-Italo* fu Pio, dom. come contro - vincolate.
»	245440	695 —	Fabiani *Teresa* fu Cesare, moglie di Stella *Italo*, dom. in Alessandria - vincolata.	
»	137451	1.145 —	Fabiani *Teresa o Pia-Teresa* fu Cesare, moglie di Stella *Italo*, dom. in Genova - Vincolata.	
»	352491	735 —	Fabiani Pia-Teresa fu Cesare, moglie di Stella *Italo*, dom. in Genova - Vincolata.	
Cons. 5 % Littorio	67000	150 —	Conte Mariantonia fu *Errico*, minore sotto la p. p. della madre Marchitto Rosa, ved. di Conte *Errico*, dom. in San Lorenzello (Benevento).	Conte Mariantonia fu *Rocco-Errico*, minore sotto la p. p. della madre Marchitto Rosa, ved. di Conte *Rocco-Errico*, dom. come contro.
Cons. 5 %	178098	765 —	Carretto *Stefano* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Tribocco Santina di Teodoro, ved. di Carretto Luigi.	Carretto *Giovanni-Stefano* fu Luigi, minore ecc. come contro.
»	178100	2.295 —	Carretto Luigi e *Stefano* fu Luigi, minori sotto la p. p. della madre Tribocco Santina di Teodoro, ved. di Carretto Luigi, dom. in Treville (Alessandria), eredi indivisi, con usuf. vital. a Tribocco Santina di Teodoro, ved. di Carretto Luigi.	Carretto Luigi e *Giovanni-Stefano* fu Luigi, minori ecc. come contro, con usuf. vital. come contro.
3,50 % »	488724 534778	1 277,50 1.330 —	Razore Ester, Luigi ed Elena di Giovanni Battista, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri di Quartino *Bice* fu Luigi, dom. in Genova, con usuf. a Quartino *Bice* fu Luigi, moglie di Razore Giovanni Battista, dom. in Genova.	Razore Ester, Luigi ed Elena di Giovanni Battista, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri di Quartino *Ida-Bice-Maria* fu Luigi, dom. in Genova, con usuf. vital. a Quartino *Ida-Bice-Maria* fu Luigi.
»	377640	518 —	Tagliabue *Ferdinando-Lodovico* fu Luigi, dom. in Monza (Milano), ipotecata.	Tagliabue *Ludovico-Ferdinando* fu Luigi, dom. come contro, ipotecata.
Cons. 5 %	235800	300 —	Cucchiara Paolo di Francesco, dom. in Agrigento, con usuf. a Farruggia *Concetta* fu Calogero, nubile, dom. in Agrigento.	Intestata come contro; con usuf. a Farruggia-*Guarraci Maria-Immacolata*.
»	497874	200 —	Catto Giuseppe di Matteo, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Saluzzo (Cuneo); con usuf. vital. a Lauro Domenica fu *Annibale*, ved. Penna.	Intestata come contro, con usuf. vital. a Lauro Domenica fu *Felice*, ved. Penna. —
»	110104	150 —	Carbone Cipriano, Maria e Contardo di *Stefano-Ulisse*, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Biella (Novara).	Carbone Cipriano, Maria e Contardo di *Ulisse*, minori ecc, come contro.

DEBIT 1	UMER di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	410034	1.350 —	*Stacchi* Estella fu Gaetano, minore sotto la p. p. della madre Forconi Assunta fu Giovanni, ved. *Stacchi*, dom. in Treia (Macerata).	*Stacchio* Estella fu Gaetano, minore sotto la p. p. della madre Forconi Assunta fu Giovanni, ved. *Stacchio*, dom. come contro.
»	479267	40 —	Fuda *Giuseppa* fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre Iannello Maria fu Antonio, ved. di Fuda Vincenzo, dom. in Zambrone (Catanzaro).	Fuda *Maria-Giuseppa* fu Vincenzo, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	56697	615 —	Di Paola Eleonora fu Michele, *nubile*, dom. in Petralia Sottana (Palermo).	Di Paola Eleonora fu Michele, *minore sotto la p. p. della madre Biondo Francesca-Antonina*, ved. *Di Paola*, dom. come co.
Cons. 5 %	144642	55 —	Vatteroni *Tina* fu Enea, minore sotto la p. p. della madre Cattabiani *Lina* fu Giuseppe, dom. in Avenza (Massa).	Vatteroni *Annunziata-Umberta-Annita vulgo Tina* di Enea, minore sotto la p. p. della madre Cattabiani *Minerva* fu Giuseppe, dom. in Avenza (Massa).
»	144641	55 —	Vatteroni *Luigina* fu Enea, minore ecc. come la precedente.	Vatteroni *Elvira vulgo Luigina* di Enea, minore sotto la p. p. della madre Cattabiani *Minerva vulgo Lina* fu Giuseppa, dom. in Avenza (Massa).
»	149266	110 —	Cozzolino Anna, Giovannina e Leopoldo fu Leopoldo, minori sotto la p. p. della madre Gabriella *Madomea* di Giovambattista, ved. Cozzolino e moglie in seconde nozze di D'Agostino Giuseppe, con usuf. a *Madomea* Gabriella di Giovambattista, ved. di Cozzolino Leopoldo e moglie in seconde nozze di D'Agostino Giuseppe.	Cozzolino Anna, Giovannina e Leopoldo fu Leopoldo, minori sotto la p. p. della madre Gabriella *Madonna*, ecc. come contro; con usuf. a *Madonna* Gabriella ecc come contro.
»	249740	355 —	Cozzolino Anna, *Giovanni* e Leopoldo, minori sotto la p. p. della madre Madonna Gabriella di Giovanni Battista, ved. di Cozzolino Leopoldo, moglie in seconde nozze di D'Agostino Giuseppe, dom. in Resina (Napoli); con usuf. come la precedente.	Cozzolino Anna, *Giovanna* e Leopoldo fu Leopoldo, minori ecc. come contro e con usuf. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 18 giugno 1932 - Anno X. *Il direttore generale*: CIARROCCA.

(3747)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.